

# Gazzetta ufficiale

## delle Comunità europee

ISSN 0378 - 7028

L 225

35° anno

10 agosto 1992

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

---

### Sommario

#### I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

.....

---

#### II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

##### Consiglio

- ★ **Direttiva 92/53/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi** ..... 1
- ★ **Direttiva 92/54/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1992, che modifica la direttiva 77/143/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (dispositivi di frenatura)** 63
- ★ **Direttiva 92/55/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1992, che modifica la direttiva 77/143/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (emissioni dei gas di scarico)** ..... 68
- ★ **Direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote** ..... 72

Prezzo: 19 ecu

---

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

---

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70% — Milano.

---

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## CONSIGLIO

### DIRETTIVA 92/53/CEE DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 1992

che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100A,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

in cooperazione con il Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che occorre adottare le misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che la direttiva 70/156/CEE <sup>(4)</sup> stabilisce la procedura di omologazione comunitaria per i veicoli, i componenti e le entità tecniche fabbricati conformemente alle norme tecniche fissate nelle direttive particolari, nonché l'elenco completo dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche contemplati da dette direttive;

considerando che, ai fini dell'instaurazione e del funzionamento del mercato interno comunitario, è opportuno sostituirne gli attuali sistemi di omologazione degli Stati membri con una procedura di omologazione comunitaria;

considerando che, affinché detta procedura di omologazione possa raggiungere l'obiettivo prefissato nella maniera più efficace, è necessario rendere più precise e complete le relative disposizioni amministrative; che ciò implica, tra l'altro, che dette disposizioni consentano il rilascio dell'omologazione di un veicolo completo cumulando, se il costruttore lo desidera, le omologazioni dei vari sistemi, componenti ed entità tecniche, e, nel caso dei veicoli fabbricati in più fasi da vari costruttori, cumulando le omologazioni delle varie fasi di realizzazione;

considerando che, pur essendo conforme alle disposizioni della presente direttiva, un veicolo può tuttavia presentare caratteristiche che rappresentano un rischio comprovabile per la sicurezza della circolazione stradale; che è pertanto auspicabile che gli Stati membri possano rifiutare l'omologazione di questi tipi di veicoli, nonché vietarne la vendita e la messa in circolazione e rifiutarne l'immatricolazione; che, in quest'ultimo caso, sono stabilite le opportune condizioni;

considerando che, pur essendo conforme alle disposizioni della presente direttiva, un veicolo può tuttavia presentare caratteristiche che rappresentano un rischio comprovabile per la sicurezza della circolazione stradale; che è pertanto auspicabile che gli Stati membri possano rifiutare l'omologazione di questi tipi di veicoli, nonché vietarne la vendita e la messa in circolazione e rifiutarne l'immatricolazione; che, in quest'ultimo caso, sono stabilite le opportune condizioni;

considerando che, dato il carattere imperativo della procedura di omologazione comunitaria, è necessario consentire deroghe e stabilire procedure alternative per i veicoli speciali e per quelli costruiti in piccole serie o ancora per quelli che applicano nuove tecnologie non ancora contemplate dalle direttive particolari;

considerando che, allo scopo di favorire l'accesso ai mercati dei paesi non comunitari, è opportuno accettare, a determinate condizioni, l'omologazione di sistemi, componenti ed entità tecniche basata su regolamentazioni internazionali o di paesi terzi di natura equivalente; che l'equivalenza di siffatte regolamentazioni deve essere stabilita in conformità alle pertinenti disposizioni del trattato;

<sup>(1)</sup> GU n. C 301 del 21. 11. 1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. C 67 del 16. 3. 1992, pag. 1 e GU n. C 176 del 13. 7. 1992.

<sup>(3)</sup> GU n. C 79 del 30. 3. 1992, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 87/403/CEE (GU n. L 220 dell'8. 8. 1987, pag. 44).

considerando che, allo scopo di garantire la necessaria trasparenza delle procedure di omologazione comunitaria, occorre stabilire disposizioni in base a cui gli Stati membri si notificano reciprocamente e comunicano alla Commissione le autorità omologanti e i servizi tecnici, nonché le disposizioni relative ai criteri qualitativi cui questi devono conformarsi;

considerando che, dato che gli allegati della presente direttiva sono completi soltanto per i veicoli della categoria M<sub>1</sub>, essa si applica unicamente all'omologazione di tali veicoli; che, in attesa di completare gli allegati con disposizioni relative ai veicoli di tutte le altre categorie, è opportuno consentire agli Stati membri di continuare ad applicare i sistemi di omologazione nazionali nei confronti di tali veicoli, in conformità dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE;

considerando che, per consentire una transizione adeguata sul piano tecnico ed amministrativo dall'attuale sistema facoltativo di prescrizioni comunitarie alla procedura di omologazione obbligatoria istituita dalla presente direttiva, è opportuno lasciare ai costruttori, per un periodo di tre anni, la facoltà di scegliere tra la procedura contemplata nella presente direttiva e quella prevista all'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE; che le omologazioni rilasciate secondo quest'ultima procedura sono valide fino al 31 dicembre 1997;

considerando che le suddette disposizioni transitorie non consentono agli Stati membri di derogare alle disposizioni delle direttive particolari basate sull'armonizzazione totale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

La direttiva 70/156/CEE è così modificata:

- 1) Il testo degli articoli da 1 a 16 è sostituito dal testo seguente:

##### «Articolo 1

##### Campo di applicazione

La presente direttiva riguarda l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi fabbricati in una o più fasi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati all'impiego nei suddetti veicoli e rimorchi.

La presente direttiva non riguarda:

- l'omologazione dei singoli veicoli. Tuttavia gli Stati membri che concedono questo tipo di omologazione accettano qualsiasi omologazione valida di sistemi, componenti, entità tecniche o veicoli incompleti, accordata in virtù della presente direttiva e non in virtù delle disposizioni nazionali in materia,

- i quadricicli ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 della direttiva 92/61/CEE del Consiglio, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote (\*).

(\* ) GU n. L 225 del 10. 8. 1992, pag. 72.

#### Articolo 2

##### Definizioni

Ai fini della presente direttiva, s'intende per:

- «*omologazione*», l'atto con cui uno Stato membro certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica è conforme alle prescrizioni tecniche della presente direttiva o di una direttiva particolare figurante nell'elenco completo degli allegati IV o XI;
- «*omologazione in più fasi*», l'atto con cui uno o più Stati membri certificano che, a seconda dello stato di completamento, un tipo di veicolo incompleto o completato è conforme alle prescrizioni tecniche della presente direttiva;
- «*veicolo*», ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, completo o incompleto, il quale abbia almeno quattro ruote ed una velocità massima di progetto superiore a 25 km/h, come pure i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili;
- «*veicolo base*», qualsiasi veicolo incompleto il cui numero di identificazione sia mantenuto nelle varie fasi del procedimento di omologazione in più fasi;
- «*veicolo incompleto*», qualsiasi veicolo che, per poter essere conforme alle prescrizioni della presente direttiva, deve ancora essere completato in almeno una fase successiva;
- «*veicolo completato*», il veicolo che risulta dal procedimento di omologazione in più fasi e che è conforme a tutte le prescrizioni corrispondenti della presente direttiva;
- «*tipo*», i veicoli di una categoria specifica identici almeno per quanto riguarda gli aspetti essenziali specificati nell'allegato II punto B; un tipo di veicolo può comprendere diverse varianti e versioni (vedi allegato II punto B);
- «*sistema*», qualsiasi installazione del veicolo, come i freni, l'impianto di controllo delle emissioni, la sistemazione interna, ecc., soggetta alle prescrizioni di una direttiva particolare;
- «*componente*», un dispositivo, come una luce, soggetto alle prescrizioni di una direttiva particolare e

destinato a far parte di un veicolo, il quale può essere omologato indipendentemente dal veicolo se la direttiva particolare lo prevede espressamente;

- «entità tecnica», un dispositivo, ad esempio un dispositivo di protezione posteriore, soggetto alle prescrizioni di una direttiva particolare e destinato a far parte di un veicolo che può venire omologato separatamente, ma soltanto in relazione ad uno o più tipi determinati di veicoli, se la direttiva particolare lo prevede espressamente;
- «costruttore», la persona o l'ente responsabile, verso l'autorità che rilascia l'omologazione di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione e della conformità della produzione; non è indispensabile che detta persona o ente partecipino direttamente a tutte le fasi di costruzione del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica soggette all'omologazione;
- «autorità che rilascia l'omologazione», le autorità di uno Stato membro responsabili di tutti gli aspetti dell'omologazione di un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica; esse rilasciano e, se necessario, ritirano le schede di omologazione, assicurano il collegamento con i propri omologhi degli altri Stati membri e verificano le disposizioni prese dai costruttori per assicurare la conformità della produzione;
- «servizio tecnico», l'organismo o l'ente designato come laboratorio di prova per l'esecuzione di prove o ispezioni a nome dell'autorità che rilascia l'omologazione di uno Stato membro. Questa funzione può essere svolta anche dalla stessa autorità che rilascia l'omologazione;
- «scheda informativa», le schede figuranti negli allegati I o III della presente direttiva o il corrispondente allegato di una direttiva particolare nel quale sono prescritte le informazioni che il richiedente è tenuto a fornire;
- «documentazione informativa», la documentazione completa o la raccolta di dati, disegni, fotografie, ecc., forniti dal richiedente al servizio tecnico o all'autorità che rilascia l'omologazione conformemente alle indicazioni della scheda informativa;
- «fascicolo di omologazione», la documentazione informativa più tutti i verbali di prova e gli altri documenti che il servizio tecnico o le autorità competenti in materia di omologazione hanno aggiunto alla documentazione informativa nello svolgimento delle proprie funzioni;
- «indice del fascicolo di omologazione», il documento in cui è elencato il contenuto del fascicolo di omologazione, opportunamente numerato o altrimenti contrassegnato in modo che ogni pagina sia chiaramente identificabile.

### Articolo 3

#### Domanda di omologazione

1. La domanda di omologazione di un veicolo è presentata dal costruttore all'autorità che rilascia l'omologazione di uno Stato membro. Essa è accompagnata dalla documentazione informativa contenente le informazioni specificate nell'allegato III e dalle schede di omologazione relative a ciascuna delle direttive particolari, conformemente agli allegati IV o XI. Fino alla data di rilascio o di rifiuto dell'omologazione, il fascicolo di omologazione relativo a ciascuna direttiva particolare è posto a disposizione dell'autorità che rilascia l'omologazione.

2. In deroga al paragrafo 1, se nessuna scheda di omologazione relativa ad una delle pertinenti direttive particolari è disponibile, i documenti che accompagnano la domanda comprendono una documentazione informativa contenente le informazioni richieste all'allegato I in relazione alle direttive particolari specificate negli allegati IV o XI e, se del caso, alla parte II dell'allegato III.

3. Nel caso di un'omologazione in più fasi, il richiedente deve fornire:

- nella prima fase: le parti della documentazione informativa e le schede di omologazione richieste per un veicolo completo, relative allo stato di costruzione del veicolo base;
- nella seconda e nelle successive fasi: le parti della documentazione informativa e le schede di omologazione relative alla fase attuale di costruzione, nonché una copia della scheda di omologazione del veicolo incompleto rilasciata nella fase di costruzione precedente. Il costruttore deve inoltre fornire un elenco completo delle modifiche e delle aggiunte da lui apportate ai veicoli incompleti.

4. La domanda per l'omologazione di un tipo di sistemi, componenti o entità tecniche deve essere presentata dal costruttore all'autorità che rilascia l'omologazione di uno Stato membro. Essa è accompagnata da una documentazione informativa il cui contenuto è specificato nella scheda informativa della rispettiva direttiva particolare.

5. Qualsiasi domanda relativa ad un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica può essere presentata unicamente presso un solo Stato membro. Per ogni tipo da omologare deve essere presentata una domanda separata.

### Articolo 4

#### Procedimento di omologazione

1. Ciascuno Stato membro concede:

- a) un'omologazione del veicolo:
  - ai tipi di veicoli che sono conformi alle informazioni contenute nella documentazione informa-

tiva e che soddisfano le prescrizioni tecniche delle corrispondenti direttive particolari menzionate nell'allegato IV,

- ai tipi di veicoli speciali menzionati nell'allegato XI che sono conformi alle informazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfano le prescrizioni tecniche delle direttive particolari indicate nella relativa colonna dell'allegato XI,

questo procedimento si svolge secondo le procedure previste nell'allegato V;

- b) un'omologazione in più fasi ai tipi di veicoli base, incompleti o completati che sono conformi alle informazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfano le prescrizioni delle pertinenti direttive particolari, indicate negli allegati IV o XI, in funzione dello stato di completamento del tipo di veicolo.

Questo procedimento si svolge secondo le procedure previste all'allegato XIV.

- c) un'omologazione del sistema ai tipi di veicoli che sono conformi alle indicazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfano le prescrizioni tecniche della relativa direttiva particolare;
- d) un'omologazione del componente o dell'entità tecnica a tutti i tipi di componenti o entità tecniche che sono conformi alle informazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfano le prescrizioni tecniche della direttiva particolare che contiene disposizioni espresse a questo proposito.

2. Tuttavia, se uno Stato membro ritiene che un veicolo, sistema, componente o entità tecnica, pur conforme alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, rischia di compromettere gravemente la sicurezza stradale, può rifiutare di concedere l'omologazione. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi della propria decisione.

3. Ogni Stato membro completa tutte le parti corrispondenti di una scheda di omologazione (il cui modello è fornito nell'allegato VI della presente direttiva e negli allegati delle direttive particolari) per ciascun tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica da esso omologato. Ogni Stato membro completa inoltre le parti corrispondenti della scheda dei risultati di prove allegata alla scheda di omologazione del veicolo (il cui modello è riportato nell'allegato VIII) ed appronta o verifica il contenuto dell'indice del fascicolo di omologazione. Le schede di omologazione sono numerate secondo il metodo descritto nell'allegato VII. La scheda compilata ed i relativi allegati sono trasmessi al richiedente.

4. Quando il componente o l'entità tecnica da omologare svolge la propria funzione o presenta una parti-

colare caratteristica soltanto in connessione con altri elementi del veicolo, e per questa ragione la conformità a una o più prescrizioni può essere verificata soltanto quando il componente o l'entità tecnica da omologare funzionano in connessione con altri elementi del veicolo, simulati o reali, la portata dell'omologazione del componente o dell'entità tecnica deve essere limitata di conseguenza. La scheda di omologazione di un componente o di un'entità tecnica indica in tal caso le eventuali restrizioni di utilizzazione e le eventuali condizioni di montaggio. Il rispetto delle suddette restrizioni e prescrizioni è verificato al momento dell'omologazione del veicolo.

5. Entro un termine di un mese, l'autorità che rilascia l'omologazione di ciascuno Stato membro invia ai propri omologhi degli altri Stati membri copia della scheda di omologazione (con i relativi allegati) per ogni tipo di veicolo per cui l'omologazione sia stata rilasciata, rifiutata o ritirata.

6. L'autorità che rilascia l'omologazione di ciascuno Stato membro invia ogni mese ai propri omologhi degli altri Stati membri l'elenco (contenente le menzioni indicate nell'allegato XIII) delle omologazioni di sistemi, componenti o entità tecniche rilasciate, rifiutate o ritirate nel corso dello stesso mese. Inoltre, su richiesta dell'autorità che rilascia l'omologazione di un altro Stato membro, essa invia immediatamente copia delle schede di omologazione dei sistemi, componenti o entità tecniche e/o il fascicolo di omologazione relativo a ciascun sistema, componente o entità tecnica per i quali ha rilasciato, rifiutato o ritirato l'omologazione.

#### Articolo 5

##### Modifiche delle omologazioni

1. Lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione prende i provvedimenti necessari per essere informato di qualsiasi modifica delle informazioni figuranti nel fascicolo di omologazione.

2. La domanda di modifica o di estensione di un'omologazione è presentata esclusivamente allo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione originaria.

3. Per quanto riguarda l'omologazione di sistemi, componenti o entità tecniche, ove siano mutate le indicazioni figuranti nel fascicolo di omologazione, l'autorità che rilascia l'omologazione del suddetto Stato membro:

- rilascia se necessario le pagine modificate del fascicolo di omologazione, contrassegnando ciascuna pagina modificata in modo che risulti chiaramente la natura della modifica e la data della nuova pubblicazione; in occasione di ogni modifica, essa modifica anche l'indice del fascicolo di omologazione (allegato alla scheda di omologazione) in modo da indicare le date delle ultime pagine modificate;

- rilascia una scheda di omologazione modificata (contrassegnata da un numero di estensione) ove siano mutati alcuni dati in essa contenuti (esclusi gli allegati) oppure se, dopo la data indicata nell'omologazione, siano mutati i requisiti della direttiva. Sulla scheda aggiornata sono chiaramente indicati il motivo della modifica e la data della nuova pubblicazione.

Se l'autorità che rilascia l'omologazione del suddetto Stato membro ritiene che una modifica apportata a un fascicolo informativo giustifichi nuove prove o nuove verifiche, essa ne informa il costruttore e rilascia i documenti sopraindicati solo previo esito positivo delle nuove prove o verifiche.

4. Per quanto riguarda l'omologazione dei veicoli, ove siano mutate le indicazioni figuranti nel fascicolo di omologazione, l'autorità che rilascia l'omologazione dello Stato membro interessato:

- rilascia, se necessario, la pagina o le pagine modificate del fascicolo di omologazione, contrassegnando ciascuna pagina modificata affinché risulti chiaramente la natura della modifica e la data della nuova pubblicazione; in occasione di ogni modifica, modifica anche l'indice del fascicolo di omologazione (allegato alla scheda di omologazione) in modo da indicare le date delle ultime pagine modificate;
- rilascia una scheda di omologazione modificata (contrassegnata da un numero di estensione) se sono richieste ulteriori ispezioni oppure se sono cambiate alcune informazioni contenute nella scheda di omologazione (esclusi gli allegati), o ancora se, dalla data di originaria omologazione del veicolo, sono cambiati i requisiti di una direttiva particolare applicabile a decorrere dal giorno cui la prima messa in circolazione è vietata. La nuova scheda riporta chiaramente il motivo dell'estensione e la data della nuova pubblicazione.

Se l'autorità che rilascia l'omologazione dello Stato membro in questione ritiene che una modifica di un fascicolo di omologazione giustifichi nuove ispezioni, essa ne informa il costruttore e rilascia i documenti sopraindicati solo previo esito positivo alle nuove ispezioni. I documenti aggiornati devono essere inviati a tutte le altre autorità competenti entro il termine di un mese.

5. Se l'omologazione di un tipo di veicolo cessa di essere valida perché una o più omologazioni rilasciate in base alle direttive particolari previste nel relativo fascicolo di omologazione ha perso validità, l'autorità che rilascia l'omologazione dello Stato membro che ha rilasciato detta omologazione ne informa, precisando la data, le autorità omologanti degli altri Stati membri o comunica loro il numero di identificazione dell'ultimo veicolo prodotto conformemente alla vecchia scheda di omologazione.

## Articolo 6

### Certificato di conformità

1. Il costruttore detentore di una scheda di omologazione di un veicolo rilascia un certificato di conformità. Questo certificato i cui modelli sono riportati nell'allegato IX accompagna ciascun veicolo, completo o incompleto, fabbricato in conformità del tipo di veicolo omologato. Se si tratta di un tipo di veicolo incompleto o completato, il costruttore indica alla pagina 2 del certificato di conformità solo gli elementi aggiunti o modificati nella fase in corso dell'omologazione e, se necessario, allega a detto certificato tutti i certificati di conformità rilasciati nel corso delle fasi precedenti.

2. Tuttavia a fini di imposizione o di immatricolazione dei veicoli, gli Stati membri possono chiedere, previa notifica, almeno tre mesi prima alla Commissione ed agli altri Stati membri, che siano aggiunti nel certificato elementi non previsti nell'allegato IX, purché detti elementi siano espressamente menzionati nel fascicolo di omologazione o possano essere desunti dallo stesso mediante calcoli semplici.

Gli Stati membri possono altresì chiedere che il certificato di conformità di cui all'allegato IX sia completato in modo da mettere in maggior risalto i dati necessari e sufficienti ai fini di imposizioni e d'immatricolazione da parte delle autorità nazionali competenti.

3. Il costruttore detentore di una scheda di omologazione di componente o entità tecnica appone, su ciascun componente o entità fabbricati in conformità al tipo omologato, il proprio marchio di fabbrica o commerciale, l'indicazione del tipo e/o se la direttiva particolare lo prevede, il numero o il marchio d'omologazione. In quest'ultimo caso tuttavia il costruttore può scegliere di non apporre il marchio di fabbrica o commerciale o l'indicazione del tipo.

4. Il costruttore detentore di una scheda di omologazione che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, contiene restrizioni circa l'utilizzazione del componente o dell'entità tecnica in questione, fornisce, per ciascun componente o entità tecnica prodotti, informazioni dettagliate su tali restrizioni ed indica le condizioni di montaggio.

## Articolo 7

### Immatricolazione e messa in circolazione

1. Ciascuno Stato membro immatricula veicoli nuovi ovvero ne autorizza la vendita o la messa in circolazione fondandosi su motivi concernenti la costruzione o il funzionamento degli stessi, solo se detti veicoli sono accompagnati da un valido certificato di conformità. Nel caso di veicoli incompleti, ciascuno Stato membro ne

autorizza la vendita, ma può rifiutarne l'immatricolazione definitiva e la messa in circolazione fino a quando i veicoli non sono stati completati.

2. Ciascuno Stato membro permette la vendita e la messa in circolazione di componenti o entità tecniche se, e solo se, dette componenti ed entità soddisfano i requisiti della direttiva particolare corrispondente ed i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 3 purché ciò non si applichi ai componenti ed alle entità tecniche destinati a veicoli che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva o che ne sono totalmente o parzialmente esentati.

3. Se uno Stato membro stabilisce che veicoli, componenti o entità tecniche di un particolare tipo, benché accompagnati da un certificato di conformità valido o regolarmente marcati, compromettono gravemente la sicurezza stradale, può, per un periodo massimo di sei mesi, rifiutare l'immatricolazione di detti veicoli o vietare la vendita o la messa in circolazione sul proprio territorio di detti veicoli, componenti o entità tecniche. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi della propria decisione. Se lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione contesta i rischi adottati per la sicurezza stradale ad esso notificati, gli Stati membri interessati si occupano per risolvere la controversia. La Commissione è tenuta informata e procede, ove necessario, alle consultazioni necessarie per pervenire ad una soluzione.

#### Articolo 8

##### Deroghe e procedure alternative

1. I requisiti dell'articolo 7, paragrafo 1 non sono applicabili:

- ai veicoli destinati alle forze armate, alla protezione civile, ai servizi antincendio e alle forze addette al mantenimento dell'ordine pubblico;
- ai veicoli omologati conformemente al paragrafo 2.

2. Ciascuno Stato membro può su richiesta del costruttore, esentare dall'applicazione di una o più disposizioni di una o più direttive particolari i veicoli seguenti:

##### a) *Veicoli prodotti in piccole serie*

Nel caso di tali veicoli, il numero dei veicoli di una certa famiglia di tipi immatricolati, venduti o messi in circolazione ogni anno in questo Stato membro non può superare il numero di unità indicato nell'allegato XII. Ogni anno, gli Stati membri inviano alla Commissione l'elenco di tali omologazioni. Lo Stato membro che rilascia tale tipo di omologazione invia copia della scheda di omologazione e dei relativi allegati all'autorità che rilascia l'omologazione degli altri Stati membri designati dal costruttore, con l'indicazione della natura delle deroghe ammesse.

Entro tre mesi, i suddetti Stati membri decidono se, e per quale numero di unità, essi accettano l'omologazione dei veicoli da immatricolare nel proprio territorio. Ai fini delle omologazioni accordate conformemente alla presente lettera, i requisiti degli articoli 3, 4, 5, 6, 10 e 11 sono applicabili soltanto nella misura in cui l'autorità che rilascia l'omologazione li ritenga utili. Se una deroga è accordata conformemente alla presente lettera, lo Stato membro può chiedere di adottare altre disposizioni appropriate.

##### b) *Veicoli di fine serie*

1) Gli Stati membri possono, entro i limiti quantitativi contenuti nell'allegato XII, sezione B e per un periodo limitato, immatricolare e consentire la vendita o l'immissione in circolazione di veicoli nuovi conformi a un tipo di veicolo la cui omologazione non è più valida, conformemente all'articolo 5, paragrafo 5.

La presente disposizione è applicabile soltanto ai veicoli che:

- si trovavano nel territorio della Comunità ed
- erano accompagnati da un certificato di conformità valido rilasciato

al momento in cui l'omologazione del tipo di veicolo in questione era ancora valida, ma che non erano stati immatricolati o messi in circolazione prima della fine della validità di detta omologazione.

Questa possibilità è limitata ad un periodo di 12 mesi per i veicoli completi e di 18 mesi per i veicoli completati dopo la data in cui l'omologazione ha perso la sua validità.

2) Per l'applicazione del paragrafo 1 a uno o più tipi di veicoli di una categoria determinata, il costruttore deve farne richiesta all'autorità competente dello Stato membro che ha omologato il tipo o i tipi di veicoli corrispondenti prima della entrata in vigore delle direttive particolari o delle loro modifiche.

La domanda deve precisare i motivi tecnici e/o economici che la giustificano.

Se la domanda è accettata dallo Stato membro, quest'ultimo deve comunicare entro un mese alle autorità competenti degli altri Stati membri il tenore e le ragioni delle deroghe accordate al costruttore, insieme alle informazioni previste all'articolo 5, paragrafo 5.

Ciascuno Stato membro interessato all'immissione in circolazione di questi tipi di veicoli è incaricato del rispetto da parte del costruttore delle disposizioni previste all'allegato XII, sezione B.

Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione un elenco ed i motivi delle deroghe accordate.

- c) *Veicoli, componenti o entità tecniche concepite secondo tecniche o principi incompatibili per loro natura, con uno o più requisiti di una o più direttive particolari*

Nel caso di tali veicoli, componenti o entità tecniche, lo Stato membro che rilascia l'omologazione invia entro un mese una copia della scheda di omologazione con i relativi allegati alle autorità competenti in materia di omologazione degli altri Stati membri ed invia immediatamente alla Commissione una relazione contenente gli elementi seguenti:

- i motivi per cui le tecniche o i principi di cui trattasi rendono il veicolo, il componente o l'entità tecnica incompatibile con i requisiti di una o più direttive particolari;
- una descrizione dei problemi di sicurezza e di protezione ambientale esaminati ed i provvedimenti adottati;
- una descrizione delle prove, con i relativi risultati, le quali dimostrino che è garantito un livello di sicurezza e di protezione ambientale almeno equivalente a quello garantito da una o più direttive particolari in questione;
- proposte di modifica delle direttive particolari corrispondenti o, eventualmente, proposte di nuove direttive particolari.

Entro un termine di tre mesi, la Commissione decide se approvare o respingere la relazione, conformemente alla procedura prevista all'articolo 13.

Se la Commissione approva la relazione, lo Stato membro interessato può rilasciare un'omologazione conforme alla presente direttiva. La Commissione prende allora i provvedimenti necessari per adeguare le direttive particolari oggetto della deroga. La validità di tale omologazione è limitata a 24 mesi, ma la Commissione può prorogarla su richiesta dello Stato membro che l'ha rilasciata.

3. Le schede di omologazione che sono rilasciate conformemente al paragrafo 2 ed i cui modelli figurano nell'allegato VI, non devono avere l'intestazione «Scheda di omologazione CEE di un tipo di veicolo» tranne nel caso di cui al paragrafo 2, lettera c), se la Commissione ha approvato la relazione.

#### Articolo 9

##### Accettazione di omologazioni equivalenti

1. Su proposta della Commissione il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può riconoscere

l'equivalenza tra le condizioni o le disposizioni relative all'omologazione dei sistemi, componenti ed entità tecniche previste dalla presente direttiva e le procedure stabilite da regolamentazioni internazionali o di paesi terzi, nell'ambito di accordi multilaterali o bilaterali tra la Comunità e paesi terzi.

2. È riconosciuta l'equivalenza tra le regolamentazioni internazionali figuranti nell'allegato IV, parte II e le corrispondenti direttive particolari. Le autorità che rilasciano l'omologazione degli Stati membri accettano le omologazioni rilasciate conformemente a queste regolamentazioni e, se del caso, i relativi contrassegni di omologazione, in sostituzione delle omologazioni e/o contrassegni corrispondenti alle direttive particolari equivalenti. Le regolamentazioni internazionali precitate sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

#### Articolo 10

##### Provvedimenti relativi alla conformità della produzione

1. Lo Stato membro che ha rilasciato un'omologazione prende i provvedimenti previsti all'allegato X, in relazione a detta omologazione, per accertare, se necessario in collaborazione con le autorità competenti che rilasciano l'omologazione degli altri Stati membri, se siano stati presi i provvedimenti necessari per garantire la conformità al tipo omologato dei veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche prodotti.

2. Lo Stato membro che ha rilasciato un'omologazione prende i provvedimenti previsti all'allegato X, in relazione a detta omologazione per accertare, se necessario in collaborazione con le autorità competenti che rilasciano l'omologazione degli altri Stati membri, se i provvedimenti di cui al paragrafo 1 continuino ad essere adeguati e se i veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche prodotti continuino ad essere conformi al tipo omologato. La verifica effettuata per assicurare la conformità al tipo omologato è limitata alle procedure di cui al punto 2 dell'allegato X ed alle direttive particolari contenenti requisiti specifici.

#### Articolo 11

##### Non conformità al tipo omologato

1. Si ha non conformità al tipo omologato quando si costatano rispetto alla scheda di omologazione e/o nel fascicolo di omologazione divergenze che lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione non ha autorizzato ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 3 o 4. Non si può considerare che un veicolo non sia conforme al tipo omologato se sono rispettate le tolleranze previste da direttive particolari.

2. Se lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione constata che veicoli, componenti o entità tecniche

accompagnati da un certificato di conformità o recanti un contrassegno di omologazione non sono conformi al tipo da esso omologato, esso prende i provvedimenti necessari affinché i veicoli, le componenti o le entità tecniche prodotti siano di nuovo conformi al tipo omologato. Le autorità che rilasciano l'omologazione di detto Stato membro notificano ai propri omologhi degli altri Stati membri i provvedimenti presi, che possono giungere fino al ritiro dell'omologazione.

3. Se uno Stato membro constata che veicoli, componenti o entità tecniche accompagnati da un certificato di conformità o recanti un contrassegno di omologazione non sono conformi al tipo omologato, può chiedere allo Stato membro che ha proceduto all'omologazione di verificare se i veicoli, le componenti o le entità tecniche siano conformi al tipo omologato. Tale verifica deve essere effettuata al più presto possibile e in ogni caso entro sei mesi dalla data della richiesta.

4. Nell'ipotesi:

- di omologazione per tipo di veicolo, se la non conformità di un veicolo è dovuta esclusivamente alla non conformità di un sistema, componente o entità tecnica, oppure
- di omologazione per tipo in più fasi, se la non conformità di un veicolo completato è dovuta esclusivamente alla non conformità di un sistema, componente o entità tecnica facente parte integrante di un veicolo incompleto, o alla non conformità dello stesso veicolo incompleto,

le autorità competenti per l'omologazione del veicolo chiedono allo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione del sistema, componente o entità tecnica, oppure del veicolo incompleto, di prendere i provvedimenti necessari affinché sia ripristinata la conformità dei veicoli prodotti al tipo omologato. Tali provvedimenti devono essere presi il più presto possibile e in ogni caso entro sei mesi dalla data della richiesta, se necessario in cooperazione con lo Stato membro richiedente.

Qualora venga accertata una mancanza di conformità, le autorità che rilasciano l'omologazione dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione del sistema, componente, entità tecnica o veicolo incompleto prendono i provvedimenti di cui al paragrafo 2.

5. Le autorità che rilasciano l'omologazione degli Stati membri si informano reciprocamente, entro il termine di un mese, del ritiro di un'omologazione e dei motivi che lo giustificano.

6. Se lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione contesta la non conformità di cui è stato informato, gli Stati membri interessati s'impegnano a risolvere la controversia. La Commissione è tenuta informata e

procede, ove necessario, alle opportune consultazioni al fine di pervenire ad una soluzione.

#### Articolo 12

##### Notifica delle decisioni e dei ricorsi esperibili

Ogni decisione di rifiuto o di ritiro di omologazione, rifiuto di immatricolazione o divieto di vendita, presa in base alle disposizioni adottate in esecuzione della presente direttiva, è debitamente motivata. Essa viene notificata all'interessato unitamente all'indicazione dei mezzi di ricorso previsti dalle legislazioni in vigore negli Stati membri e dei relativi termini di esperibilità.

#### Articolo 13

##### Adeguamento degli allegati

1. È istituito un comitato per l'adeguamento al progresso tecnico, in appresso denominato «comitato», composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico:

- gli allegati della presente direttiva, o
- le disposizioni contenute nelle direttive particolari, salve disposizioni contrarie in essa previste,

sono adottate conformemente alla procedura prevista al paragrafo 3. Questa procedura è applicabile altresì per l'inserimento nelle direttive particolari di disposizioni relative all'omologazione di entità tecniche.

3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

4. Il Consiglio, se adotta su proposta della Commissione una nuova direttiva particolare, adotta, in base alla stessa proposta, le opportune modifiche dei pertinenti allegati della presente direttiva.

#### Articolo 14

##### Notifica delle autorità che rilasciano l'omologazione e dei servizi tecnici

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione ed agli altri Stati membri i nomi e gli indirizzi:

- delle autorità che rilasciano l'omologazione e, se necessario, i settori per cui sono competenti;
- dei servizi tecnici da essi riconosciuti, specificando per quali procedure di prova ciascuno di essi è stato riconosciuto. I servizi notificati devono essere conformi alle norme armonizzate in materia di funzionamento dei laboratori di prova (EN 45001), nel rispetto delle condizioni seguenti:
  - i) un costruttore non può essere riconosciuto come servizio tecnico, salvo nel caso in cui direttive particolari lo prevedano;
  - ii) ai fini della presente direttiva, non è considerato eccezionale l'uso di attrezzature esterne da parte dei servizi tecnici con l'accordo dell'autorità che rilascia l'omologazione.

2. Un servizio notificato si presume conforme alle norme armonizzate, ma, ove necessario, la Commissione può chiedere agli Stati membri di fornirne la prova.

I servizi di paesi terzi possono essere notificati in quanto servizi tecnici designati solo nell'ambito di un accordo bilaterale o multilaterale tra la Comunità ed i paesi terzi in questione.»

2) Gli allegati I, II e III sono sostituiti dagli allegati della presente direttiva.

#### Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Per quanto riguarda l'omologazione di veicoli, gli Stati membri applicano la presente direttiva esclusivamente ai veicoli della categoria M<sub>1</sub> muniti di motore a combustione interna in attesa in una modifica degli allegati, conformemente all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE, nella versione modificata dalla presente direttiva, per estenderne il campo di applicazione ai veicoli della categoria M<sub>1</sub> muniti di motori diversi da quelli a combustione interna e ad altre categorie di veicoli. Nel frattempo, per l'omologazione dei veicoli delle altre categorie sono applicabili le disposizioni dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 87/403/CEE.

3. Fino al 31 dicembre 1995 per i veicoli completi e fino al 31 dicembre 1997 per i veicoli completati conformemente alla procedura di omologazione a più fasi, gli Stati membri applicano le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CEE, nella versione modificata dalla presente direttiva, solo su domanda del costruttore. Nel frattempo, gli Stati membri rilasciano l'omologazione nazionale di veicoli, componenti ed entità tecniche e ne autorizzano l'immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione conformemente all'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 87/403/CEE.

4. Fino al 31 dicembre 1997 per i veicoli completi e fino al 31 dicembre 1999 per i veicoli completati conformemente alla procedura di omologazione in più fasi, le disposizioni dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2 della direttiva 70/156/CEE, nella versione modificata dalla presente direttiva, non sono applicabili ai veicoli, componenti ed entità tecniche di un tipo per cui sia stata rilasciata un'omologazione nazionale anteriormente, rispettivamente, al 1° gennaio 1996 o al 1° gennaio 1998, oppure a un tipo che uno Stato membro abbia immatricolato o di cui abbia autorizzato la vendita o la messa in circolazione anteriormente, rispettivamente, al 1° gennaio 1996 o al 1° gennaio 1998.

Le omologazioni che sono state rilasciate conformemente alle direttive particolari e che rientrano nella predetta omologazione nazionale resteranno in vigore dopo il 31 dicembre 1997 per i veicoli completi e dopo il 31 dicembre 1999 per i veicoli completati, secondo la procedura di omologazione in più fasi, a meno che non sia applicabile una delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma della direttiva 70/156/CEE nella versione modificata dalla presente direttiva.

5. Fatte salve le disposizioni previste all'articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e b) della direttiva 70/156/CEE, nella versione modificata dalla presente direttiva, i paragrafi 3 e 4 non autorizzano gli Stati membri a concedere deroghe ad una disposizione di una direttiva particolare la quale stabilisce requisiti basati su un'armonizzazione totale per quanto riguarda l'omologazione e la prima messa in circolazione di un veicolo, componente o entità tecnica.

#### Articolo 3

Entro il 31 dicembre 1994, la Commissione redige, in base alle informazioni utili comunicate dalle autorità competenti degli Stati membri, una relazione sull'applicazione delle

procedure di omologazione europea, rivolgendo particolare attenzione alle deroghe previste all'articolo 8 della direttiva 70/156/CEE, nella versione modificata dalla presente direttiva, e sull'impatto del nuovo principio di armonizzazione nei vari Stati membri e propone, se del caso, gli emendamenti necessari per migliorare il dispositivo di omologazione, compreso l'adeguamento delle direttive particolari al nuovo principio di armonizzazione, e per facilitare la messa in circolazione dei veicoli negli Stati membri; detti emendamenti saranno adottati conformemente alle procedure previste all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE, nella versione modificata dalla presente direttiva.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 1992.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

Vitor MARTINS

**ELENCO DEGLI ALLEGATI**

- Allegato I: Elenco completo delle informazioni da fornire per l'omologazione dei veicoli a motore
- Allegato II: Definizione delle categorie di veicoli e dei tipi di veicolo
- Allegato III: Scheda informativa per l'omologazione dei veicoli a motore
- Allegato IV: Elenco delle prescrizioni per l'omologazione dei veicoli a motore
- Allegato V: Procedure da seguire per l'omologazione dei veicoli
- Allegato VI: Scheda di omologazione CEE per veicoli completi/completati
- Allegato VII: Sistema di numerazione
- Allegato VIII: Risultati delle prove
- Allegato IX: Certificato di conformità CEE
- Allegato X: Conformità delle procedure di produzione
- Allegato XI: Natura e prescrizioni relative ai veicoli speciali
- Allegato XII: Limiti delle piccole serie e dei veicoli di fine serie
- Allegato XIII: Elenco delle omologazioni rilasciate in base alle direttive particolari
- Allegato XIV: Procedure da seguire per l'omologazione in più fasi

## ALLEGATO I (3)

## ELENCO COMPLETO DELLE INFORMAZIONI DA FORNIRE PER L'OMOLOGAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

(Tutte le schede informative di cui alla presente direttiva e alle direttive particolari devono essere costituite unicamente da un estratto dell'elenco completo che segue e conformarsi al sistema di numerazione dei punti).

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, componenti o entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. DATI GENERALI
  - 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): .....
  - 0.2. Tipo e denominazione/i commerciale/i generale/i: .....
  - 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (b): .....
  - 0.3.1. Posizione della marcatura: .....
  - 0.4. Categoria del veicolo (c): .....
  - 0.5. Nome e indirizzo del costruttore: .....
  - 0.6. Posizione e modo di fissaggio delle targhette e delle iscrizioni regolamentari
    - 0.6.1. Sul telaio: .....
    - 0.6.2. Sulla carrozzeria: .....
  - 0.7. Posizione e modo di fissaggio del marchio di omologazione CEE per componenti ed entità tecniche indipendenti: .....
  - 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: .....
1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO
  - 1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: .....
  - 1.2. Disegno complessivo quotato dell'intero veicolo: .....
  - 1.3. Numero di assi e di ruote: .....
  - 1.3.1. Numero e posizione degli assi a ruote gemellate: .....
  - 1.3.2. Numero e posizione degli assi sterzanti: .....
  - 1.3.3. Assi motore (numero, posizione, interconnessione): .....
  - 1.4. Telaio (se esiste) (disegno complessivo): .....
  - 1.5. Materiale dei longheroni (d): .....
  - 1.6. Posizione e disposizione del motore: .....
  - 1.7. Cabina di guida (avanzata o normale) (z): .....
  - 1.8. Guida (a destra o a sinistra): .....

2. MASSE E DIMENSIONI <sup>(e)</sup> (in kg e mm) (eventualmente con riferimento ai disegni)
- 2.1. Interasse o interassi (a pieno carico) <sup>(f)</sup>: .....
- 2.1.1. Per i semirimorchi: distanza tra l'asse geometrico del perno della ralla ed il primo asse posteriore: .....
- 2.2. Per i trattori stradali: .....
- 2.2.1. Avanzamento della ralla (massimo e minimo) <sup>(g)</sup>: .....
- 2.2.2. Altezza massima della ralla (normalizzata) <sup>(h)</sup>: .....
- 2.2.3. Distanza tra la parte posteriore della cabina e l'asse o gli assi posteriori: .....
- 2.2.3.1. Distanza tra la parte posteriore della cabina e l'asse o gli assi posteriori (per il caso del telaio cabinato): .....
- 2.2.3.2. Distanza tra l'estremità posteriore del volante e gli assi posteriori (per il caso del telaio nudo): .....
- 2.3. Carreggiata/e e larghezza/e dell'asse o degli assi
- 2.3.1. Carreggiata di ciascun asse sterzante <sup>(i)</sup>: .....
- 2.3.2. Carreggiata di tutti gli altri assi <sup>(i)</sup>: .....
- 2.3.3. Larghezza dell'asse posteriore più largo: .....
- 2.3.4. Larghezza dell'asse più arretrato: .....
- 2.4. Campo di dimensioni (fuori tutto) del veicolo
- 2.4.1. Per telaio non carrozzato
- 2.4.1.1. Lunghezza <sup>(j)</sup>: .....
- 2.4.1.2. Larghezza <sup>(k)</sup>: .....
- 2.4.1.2.1. Larghezza massima: .....
- 2.4.1.2.2. Larghezza minima: .....
- 2.4.1.3. Altezza a vuoto <sup>(l)</sup> (per le sospensioni regolabili in altezza indicare la posizione normale di marcia): .....
- 2.4.1.4. Sbalzo anteriore <sup>(m)</sup>: .....
- 2.4.1.5. Sbalzo posteriore <sup>(n)</sup>: .....
- 2.4.1.6. Altezza libera dal suolo (come definita al punto 4.5.4 della parte A dell'allegato II): .....
- 2.4.1.7. Distanza tra gli assi (per veicoli a più assi): .....
- 2.4.2. Per telaio carrozzato
- 2.4.2.1. Lunghezza <sup>(j)</sup>: .....
- 2.4.2.2. Larghezza <sup>(k)</sup>: .....
- 2.4.2.3. Altezza a vuoto <sup>(l)</sup> (per le sospensioni regolabili in altezza indicare la posizione normale di marcia): .....
- 2.4.2.4. Sbalzo anteriore <sup>(m)</sup>: .....
- 2.4.2.5. Sbalzo posteriore <sup>(n)</sup>: .....
- 2.4.2.6. Altezza libera dal suolo (come definita al punto 4.5.4 della parte A dell'allegato II): .....
- 2.4.2.7. Distanza fra gli assi (per i veicoli a più assi): .....

- 2.5. Massa del telaio nudo (senza cabina, liquido refrigerante, lubrificanti, carburante, ruota di scorta, attrezzi e conducente): .....
- 2.5.1. Ripartizione di tale massa tra gli assi: .....
- 2.6. Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia oppure massa del telaio cabinato qualora il costruttore non fornisca la carrozzeria (compresi liquido refrigerante, lubrificanti, carburante, ruota di scorta, attrezzi e conducente) <sup>(9)</sup> (massima e minima per ciascuna versione): .....
- 2.6.1. Ripartizione di tale massa fra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio (massima e minima per ciascuna versione): ..
- 2.7. Massa minima del veicolo dichiarata dal costruttore: .....
- 2.7.1. Ripartizione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio: .....
- 2.8. Massa massima, a carico, tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore (massima e minima per ciascuna versione) <sup>(7)</sup>: .....
- 2.8.1. Ripartizione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio (massima e minima per ciascuna versione): ..
- 2.9. Massa massima, tecnicamente ammissibile su ciascun asse e, nel caso di semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio, dichiarata dal costruttore: .....
- 2.10. Massa massima del rimorchio trainabile
- 2.10.1. Rimorchio: .....
- 2.10.2. Semirimorchio: .....
- 2.10.3. Rimorchio ad asse centrale: .....
- 2.10.3.1. Rapporto massimo tra lo sbalzo del dispositivo di accoppiamento <sup>(P)</sup> ed il passo: .....
- 2.10.3.2. Valore V massimo (kN): .....
- 2.10.4. Massa massima del complesso: .....
- 2.10.5. Il veicolo è/non è <sup>(1)</sup> idoneo al traino di carichi (si applica unicamente ai veicoli M<sub>1</sub>): .....
- 2.10.6. Massa massima rimorchiabile con rimorchio non frenato: .....
- 2.11. Carico verticale massimo
- 2.11.1. Nel punto di accoppiamento del veicolo trainante al rimorchio: .....
- 2.11.2. Sul gancio di traino del rimorchio: .....
- 2.12. Fascia d'ingombro: .....
- 2.13. Rapporto tra la potenza del motore e la massa massima (in kW/kg): .....
- 2.14. Capacità di spunto in salita: .....
3. MOTOPROPULSORE <sup>(9)</sup>
- 3.1. Costruttore: .....
- 3.1.1. Codice motore del costruttore (quale apposto sul motore, o altri mezzi d'identificazione): ...
- 3.2. Motore a combustione interna
- 3.2.1. Descrizione specifica del motore
- 3.2.1.1. Principio di funzionamento: accensione comandata/accensione spontanea, quattro tempi/due tempi <sup>(1)</sup>

- 3.2.1.2. Numero e disposizione dei cilindri: .....
- 3.2.1.2.1. Alesaggio <sup>(1)</sup>: ..... mm
- 3.2.1.2.2. Corsa <sup>(1)</sup>: ..... mm
- 3.2.1.2.3. Ordine di accensione: .....
- 3.2.1.3. Cilindrata <sup>(5)</sup>: ..... cm<sup>3</sup>
- 3.2.1.4. Rapporto volumetrico di compressione <sup>(2)</sup>: .....
- 3.2.1.5. Disegni della camera di combustione, del cielo, del pistone e dei segmenti: .....
- 3.2.1.6. Regime al minimo <sup>(2)</sup>: ..... min<sup>-1</sup>
- 3.2.1.7. Tenore in volume di ossido di carbonio nel gas di scarico con motore al minimo <sup>(2)</sup>: .....% dichiarato dal costruttore
- 3.2.1.8. Potenza netta massima <sup>(1)</sup>: ..... kW a ..... min<sup>-1</sup>
- 3.2.1.9. Regime massimo ammesso del motore prescritto dal costruttore: ..... min<sup>-1</sup>
- 3.2.1.10. Coppia netta massima <sup>(1)</sup>: ..... Nm a ..... min<sup>-1</sup>
- 3.2.2. Carburante: gasolio/benzina/GPL/altri <sup>(1)</sup>
- 3.2.2.1. RON con piombo: .....
- 3.2.2.2. RON senza piombo: .....
- 3.2.2.3. Bocchettone del serbatoio del carburante: orifizio ristretto/etichetta <sup>(1)</sup>
- 3.2.3. Serbatoio/i del carburante
- 3.2.3.1. Serbatoio/i di servizio
- 3.2.3.1.1. Numero, capacità e materiale: .....
- 3.2.3.1.2. Disegno e descrizione tecnica del/ dei serbatoio/i con tutti i raccordi e tubazioni del dispositivo di sfianto e di ventilazione, dispositivi di bloccaggio, valvole, dispositivi di fissaggio: .....
- 3.2.3.1.3. Disegno che illustra con chiarezza la posizione del/i serbatoio/i nel veicolo: .....
- 3.2.3.2. Serbatoio/i ausiliario/i
- 3.2.3.2.1. Numero, capacità e materiale: .....
- 3.2.3.2.2. Disegno e descrizione tecnica del/i serbatoio/i con tutti i raccordi e tubazioni del dispositivo di sfianto e di ventilazione, dispositivi di bloccaggio, valvole, dispositivi di fissaggio: .....
- 3.2.3.2.3. Disegno che illustra con chiarezza la posizione del/i serbatoio/i nel veicolo: .....
- 3.2.4. Alimentazione
- 3.2.4.1. A carburatore/i: sì/no <sup>(1)</sup>
- 3.2.4.1.1. Marca o marche: .....
- 3.2.4.1.2. Tipo o tipi: .....
- 3.2.4.1.3. Numero: .....
- 3.2.4.1.4. Regolazioni <sup>(2)</sup>
- 3.2.4.1.4.1. Getti: .....
- 3.2.4.1.4.2. Diffusori: .....
- 3.2.4.1.4.3. Livello in vaschetta: .....
- 3.2.4.1.4.4. Massa del galleggiante: .....
- 3.2.4.1.4.5. Ago del galleggiante: .....
- } oppure la curva della mandata di carburante in funzione del flusso d'aria e delle regolazioni necessarie per rispettare la curva .....

- 3.2.4.1.5. Dispositivo di avviamento a freddo: manuale/automatico <sup>(1)</sup>
- 3.2.4.1.5.1. Principio/i di funzionamento: .....
- 3.2.4.1.5.2. Limiti di funzionamento/regolazioni <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>: .....
- 3.2.4.2. A iniezione (soltanto motori ad accensione spontanea: sì/no <sup>(1)</sup>)
- 3.2.4.2.1. Descrizione del sistema: .....
- 3.2.4.2.2. Principio di funzionamento: iniezione diretta/precamera/camera a turbolenza <sup>(1)</sup>
- 3.2.4.2.3. Pompa d'iniezione
- 3.2.4.2.3.1. Marca o marche: .....
- 3.2.4.2.3.2. Tipo o tipi: .....
- 3.2.4.2.3.3. Mandata massima di carburante <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>: ..... mm<sup>3</sup>/corsa o ciclo per un regime della pompa di: ..... min<sup>-1</sup> oppure curva caratteristica: .....
- 3.2.4.2.3.4. Fasatura dell'iniezione <sup>(2)</sup>: .....
- 3.2.4.2.3.5. Curva dell'anticipo d'iniezione <sup>(2)</sup>: .....
- 3.2.4.2.3.6. Metodo di taratura: banco prova/motore <sup>(1)</sup>
- 3.2.4.2.4. Regolatore
- 3.2.4.2.4.1. Tipo: .....
- 3.2.4.2.4.2. Punto d'intercettazione
- 3.2.4.2.4.2.1. Punto d'intercettazione (massimo) sotto carico: ..... min<sup>-1</sup>
- 3.2.4.2.4.2.2. Punto d'intercettazione (massimo) a vuoto: ..... min<sup>-1</sup>
- 3.2.4.2.5. Tubazione dell'iniezione
- 3.2.4.2.5.1. Lunghezza: ..... mm
- 3.2.4.2.5.2. Diametro interno: ..... mm
- 3.2.4.2.6. Iniettore/i
- 3.2.4.2.6.1. Marca o marche: .....
- 3.2.4.2.6.2. Tipo o tipi: .....
- 3.2.4.2.6.3. Pressione di apertura <sup>(2)</sup>: ..... kPa oppure curva caratteristica <sup>(2)</sup>: .....
- 3.2.4.2.7. Sistema di avviamento a freddo
- 3.2.4.2.7.1. Marca o marche: .....
- 3.2.4.2.7.2. Tipo o tipi: .....
- 3.2.4.2.7.3. Descrizione: .....
- 3.2.4.2.8. Dispositivo di avviamento ausiliario
- 3.2.4.2.8.1. Marca o marche: .....
- 3.2.4.2.8.2. Tipo o tipi: .....
- 3.2.4.2.8.3. Descrizione del dispositivo: .....
- 3.2.4.3. Ad iniezione (soltanto motori ad accensione comandata): sì/no <sup>(1)</sup>
- 3.2.4.3.1. Principio di funzionamento: collettore di aspirazione [a punto singolo o multiplo <sup>(1)</sup>]/iniezione diretta/altro (specificare) <sup>(1)</sup>: .....
- 3.2.4.3.2. Marca o marche: .....

- 3.2.4.3.3. Tipo o tipi: .....
- 3.2.4.3.4. Descrizione del sistema: .....
- 3.2.4.3.4.1. Tipo o numero dell'unità di controllo: .....
- 3.2.4.3.4.2. Tipo di regolatore del carburante: .....
- 3.2.4.3.4.3. Tipo di sensore del flusso d'aria: .....
- 3.2.4.3.4.4. Tipo di distributore del carburante: .....
- 3.2.4.3.4.5. Tipo di regolatore di pressione: .....
- 3.2.4.3.4.6. Tipo di microinterruttore: .....
- 3.2.4.3.4.7. Tipo di vite per la regolazione del minimo: .....
- 3.2.4.3.4.8. Tipo di corpo della valvola a farfalla: .....
- 3.2.4.3.4.9. Tipo di sensore della temperatura dell'acqua: .....
- 3.2.4.3.4.10. Tipo di sensore della temperatura dell'aria: .....
- 3.2.4.3.4.11. Tipo di interruttore termico: .....
- 3.2.4.3.5. Iniettori: pressione di apertura <sup>(2)</sup>: ..... kPa oppure curva caratteristica <sup>(2)</sup>: .....
- 3.2.4.3.6. Fasatura dell'iniezione: .....
- 3.2.4.3.7. Sistema di avviamento a freddo
- 3.2.4.3.7.1. Principi di funzionamento: .....
- 3.2.4.3.7.2. Limiti di funzionamento/regolazioni <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>: .....
- 3.2.4.4. Pompa di alimentazione
- 3.2.4.4.1. Pressione <sup>(2)</sup>: ..... kPa o curva caratteristica <sup>(2)</sup>: .....
- 3.2.5. Impianto elettrico
- 3.2.5.1. Tensione nominale: ..... V, terminale a massa positivo/negativo <sup>(1)</sup>
- 3.2.5.2. Generatore
- 3.2.5.2.1. Tipo: .....
- 3.2.5.2.2. Potenza nominale: ..... VA
- 3.2.6. Accensione
- 3.2.6.1. Marca o marche: .....
- 3.2.6.2. Tipo o tipi: .....
- 3.2.6.3. Principio di funzionamento: .....
- 3.2.6.4. Curva dell'anticipo <sup>(2)</sup>: .....
- 3.2.6.5. Fasatura iniziale <sup>(2)</sup>: ..... gradi prima dell'accensione del PMS
- 3.2.6.6. Apertura dei contatti <sup>(2)</sup>: ..... mm
- 3.2.6.7. Angolo di chiusura <sup>(2)</sup>: ..... gradi
- 3.2.6.8. Antidisturbi radio (descrizione): .....
- 3.2.7. Sistema di raffreddamento: liquido/aria <sup>(1)</sup>
- 3.2.7.1. Taratura nominale del dispositivo di controllo della temperatura del motore: .....
- 3.2.7.2. Liquido
- 3.2.7.2.1. Natura del liquido: .....
- 3.2.7.2.2. Pompa/e di circolazione: sì/no <sup>(1)</sup>
- 3.2.7.2.3. Caratteristiche: ....., oppure
- 3.2.7.2.3.1. Marca o marche: .....

in caso di sistema diverso  
da quello a iniezione continua,  
fornire i dettagli equivalenti

- 3.2.7.2.3.2. Tipo o tipi: .....
- 3.2.7.2.4. Rapporto/i di trasmissione: .....
- 3.2.7.2.5. Descrizione della ventola e del suo meccanismo di azionamento: .....
- 3.2.7.3. Aria: .....
- 3.2.7.3.1. Ventilatore: sì/no <sup>(1)</sup>
- 3.2.7.3.2. Caratteristiche: ....., oppure
- 3.2.7.3.2.1. Marca o marche: .....
- 3.2.7.3.2.2. Tipo o tipi: .....
- 3.2.7.3.3. Rapporto/i di trasmissione: .....
- 3.2.8. Sistema di aspirazione
- 3.2.8.1. Compressore: sì/no <sup>(1)</sup>
- 3.2.8.1.1. Marca o marche: .....
- 3.2.8.1.2. Tipo o tipi: .....
- 3.2.8.1.3. Descrizione del sistema (ad esempio: pressione massima di carico: ..... kPa, eventuale valvola di sfianto): .....
- 3.2.8.2. Refrigeratore intermedio: sì/no <sup>(1)</sup>
- 3.2.8.3. Depressione all'aspirazione a regime nominale e carico del 100 %  
Minimo ammissibile: ..... kPa  
Massimo ammissibile: ..... kPa
- 3.2.8.4. Descrizione e disegni delle tubazioni di aspirazione e loro accessori (camera in pressione, riscaldatore, prese d'aria supplementari, ecc.): .....
- 3.2.8.4.1. Descrizione del collettore di aspirazione (compresi disegni e/o fotografie): .....
- 3.2.8.4.2. Filtro dell'aria, disegni: ....., oppure
- 3.2.8.4.2.1. Marca o marche: .....
- 3.2.8.4.2.2. Tipo o tipi: .....
- 3.2.8.4.3. Silenziatore di aspirazione, disegni: ....., oppure
- 3.2.8.4.3.1. Marca o marche: .....
- 3.2.8.4.3.2. Tipo o tipi: .....
- 3.2.9. Sistema di scarico
- 3.2.9.1. Descrizione e/o disegno del collettore di scarico: .....
- 3.2.9.2. Descrizione e/o disegno del sistema di scarico: .....
- 3.2.9.3. Contropressione massima ammissibile allo scarico al regime nominale ed al carico del 100 %:  
..... kPa
- 3.2.9.4. Silenziatore/i di scarico (silenziatore anteriore, centrale, posteriore: costruzione, tipo, marcatura; se influiscono sulla rumorosità esterna: misure atte a ridurre il rumore nel vano motore e sul motore): .....
- 3.2.10. Sezioni trasversali minime delle luci di entrata e di uscita: .....
- 3.2.11. Fasatura della valvole o dati equivalenti
- 3.2.11.1. Alzate massime delle valvole e angoli di apertura e di chiusura, oppure dettagli sulla fasatura di sistemi di distribuzione alternativi con riferimento ai punti morti: .....

- 3.2.11.2. Campi di riferimento e/o di regolazione <sup>(1)</sup>: .....
- 3.2.12. Misure adottate contro l'inquinamento atmosferico
- 3.2.12.1. Dispositivi per il ricircolo dei gas del basamento (descrizione e disegni): .....
- 3.2.12.2. Dispositivi supplementari contro l'inquinamento (se esistono e se non trattati in altri titoli):
- 3.2.12.2.1. Convertitore catalitico: sì/no <sup>(1)</sup>
- 3.2.12.2.1.1. Numero di convertitori catalitici e di elementi: .....
- 3.2.12.2.1.2. Dimensioni, forma e volume del o dei convertitori catalitici: .....
- 3.2.12.2.1.3. Tipo di reazione catalitica: .....
- 3.2.12.2.1.4. Contenuto totale di metalli preziosi: .....
- 3.2.12.2.1.5. Concentrazione relativa: .....
- 3.2.12.2.1.6. Substrato (struttura e materiale): .....
- 3.2.12.2.1.7. Densità delle celle: .....
- 3.2.12.2.1.8. Tipo di alloggiamento del o dei convertitori catalitici: .....
- 3.2.12.2.1.9. Posizione del o dei convertitori catalitici (ubicazione e distanza di riferimento rispetto al condotto di scarico): .....
- 3.2.12.2.2. Sensore di ossigeno: sì/no <sup>(1)</sup>
- 3.2.12.2.2.1. Tipo: .....
- 3.2.12.2.2.2. Posizione: .....
- 3.2.12.2.2.3. Campo di regolazione: .....
- 3.2.12.2.3. Iniezione di aria: sì/no <sup>(1)</sup>
- 3.2.12.2.3.1. Tipo (aria pulsata, pompa per aria, ecc.): .....
- 3.2.12.2.4. Ricircolazione dei gas di scarico: sì/no <sup>(1)</sup>
- 3.2.12.2.4.1. Caratteristiche (portata, ecc.): .....
- 3.2.12.2.5. Sistema di controllo delle emissioni di vapori: sì/no <sup>(1)</sup>
- 3.2.12.2.5.1. Descrizione dettagliata dei dispositivi e della messa a punto: .....
- 3.2.12.2.5.2. Disegno del sistema di controllo dei vapori: .....
- 3.2.12.2.5.3. Disegno del filtro di carbone: .....
- 3.2.12.2.5.4. Disegno schematico del serbatoio del carburante specificandone la capacità e il materiale: ...
- 3.2.12.2.6. Intercettatore di particelle: sì/no <sup>(1)</sup>
- 3.2.12.2.6.1. Dimensioni, forma e capacità dell'intercettatore di particelle: .....
- 3.2.12.2.6.2. Tipo e progetto dell'intercettatore di particelle: .....
- 3.2.12.2.6.3. Posizione (distanza di riferimento rispetto al condotto di scarico): .....
- 3.2.12.2.6.4. Metodo o sistema di rigenerazione, descrizione e/o disegni: .....
- 3.2.12.2.7. Altri sistemi (descrizione e funzionamento): .....
- 3.2.13. Posizione del simbolo del coefficiente di assorbimento (unicamente per i motori ad accensione spontanea): .....

- 3.2.14. Dettagli su eventuali dispositivi destinati ad influire sul consumo di carburante (se non trattati in altri titoli): .....
- 3.3. Motore elettrico
- 3.3.1. Tipo (avvolgimento, eccitazione): .....
- 3.3.1.1. Massima potenza oraria: ..... kW
- 3.3.1.2. Tensione di esercizio: ..... V
- 3.3.2. Batteria
- 3.3.2.1. Numero di elementi: .....
- 3.3.2.2. Massa: ..... kg
- 3.3.2.3. Capacità: ..... A/h (Ampère/ora)
- 3.3.2.4. Posizione: .....
- 3.4. Altri motori o propulsori o loro combinazioni (particolari riguardanti le parti di detti motori o propulsori): .....
- 3.5. Consumo di carburante (")
- 3.5.1. Ciclo urbano: ..... l/100 km
- 3.5.2. Velocità costante di 90 km/h: ..... l/100 km
- 3.5.2. Velocità costante di 120 km/h: ..... l/100 km
- 3.6. Temperature ammesse dal costruttore
- 3.6.1. Sistema di raffreddamento
- 3.6.1.1. Raffreddamento a liquido  
Temperatura massima all'uscita: ..... °C
- 3.6.1.2. Raffreddamento ad aria
- 3.6.1.2.1. Punto di riferimento: .....
- 3.6.1.2.2. Temperatura massima al punto di riferimento: ..... °C
- 3.6.2. Temperatura massima all'uscita del refrigeratore intermedio: ..... °C
- 3.6.3. Temperatura massima del gas di scarico nel punto della/e condotta/e di scarico adiacente alla/e fiangia/e esterna/e del collettore di scarico: ..... °C
- 3.6.4. Temperatura del carburante  
Minima: ..... °C  
Massima: ..... °C
- 3.6.4. Temperatura del lubrificante  
Minima: ..... °C  
Massima: ..... °C
- 3.7. Dispositivi azionati dal motore  
Valore massimo ammissibile di potenza assorbita dai dispositivi azionati dal motore come specificato al punto 5.1.1 dell'allegato I della direttiva 80/1269/CEE modificata, ed alle condizioni di funzionamento ivi specificate, per ciascuno dei regimi del motore definiti al punto 4.1 dell'allegato III della direttiva 88/77/CEE.  
Minimo: ..... kW  
Intermedio: ..... kW  
Nominale: ..... kW

- 3.8. Sistema di lubrificazione
- 3.8.1. Descrizione del sistema
- 3.8.1.1. Posizione del serbatoio di lubrificante: .....
- 3.8.1.2. Sistema di alimentazione (pompa, iniezione all'aspirazione, miscelazione con carburante, ecc.)<sup>(1)</sup>: .....
- 3.8.2. Pompa di lubrificazione
- 3.8.2.1. Marca o marche: .....
- 3.8.2.2. Tipo o tipi: .....
- 3.8.3. Miscela con carburante
- 3.8.3.1. Percentuale: .....
- 3.8.4. Refrigeratore dell'olio: sì/no<sup>(1)</sup>
- 3.8.4.1. Disegno/i: ....., oppure
- 3.8.4.1.1. Marca o marche: .....
- 3.8.4.1.2. Tipo o tipi: .....
4. TRASMISSIONE<sup>(\*)</sup>
- 4.1. Disegno della trasmissione: .....
- 4.2. Tipo di trasmissione (meccanica, idraulica, elettrica, ecc.): .....
- 4.3. Momento d'inerzia del volano motore: .....
- 4.3.1. Momento d'inerzia supplementare in folle: .....
- 4.4. Frizione (tipo): .....
- 4.4.1. Valore massimo di coppia trasmissibile: .....
- 4.5. Cambio
- 4.5.1. Tipo [manuale/automatico/continuo<sup>(1)</sup>]: .....
- 4.5.2. Posizione rispetto al motore: .....
- 4.5.3. Sistema di comando: .....
- 4.6. Rapporti di trasmissione

Marcia	Rapporti del cambio (rapporti tra il numero di giri dell'albero motore e quelli dell'albero secondario del cambio)	Rapporto/i del differenziale (rapporto tra il numero di giri dell'albero secondario del cambio e quelli della ruota motrice)	Rapporti totali di trasmissione
Massimo per cambio continuo (*)			
1			
2			
3			
...			
Minimo per cambio continuo (*)			
Retromarcia			

(\*) Trasmissione variabile continua.

- 4.6.1. Punti di cambio (dalla prima alla seconda ecc., unicamente per il cambio manuale e nel caso delle prove di cui all'allegato III A della direttiva 70/220/CEE): .....
- 4.7. Velocità massima del veicolo e marcia con la quale essa è ottenuta (in km/h) (<sup>w</sup>): .....
- 4.8. Tachimetro (nel caso di un tachigrafo indicare soltanto il marchio di omologazione): .....
- 4.8.1. Metodo di funzionamento e descrizione del meccanismo di comando: .....
- 4.8.2. Costante dello strumento: .....
- 4.8.3. Tolleranza del meccanismo di misura (conformemente al punto 2.1.3 dell'allegato II della direttiva 75/443/CEE): .....
- 4.8.4. Rapporto totale di trasmissione (conformemente al punto 2.1.2 dell'allegato II della direttiva 75/433/CEE) o dati equivalenti: .....
- 4.8.5. Disegno della scala del tachimetro o di altre forme di indicazione: .....
- 4.9. Bloccaggio del differenziale: sì/no (<sup>1</sup>)
5. ASSI
- 5.1. Disegno di ciascun asse con indicazione dei materiali usati e (facoltativamente) della marca e del tipo: .....
6. SOSPENSIONE
- 6.1. Disegno dei dispositivi di sospensione: .....
- 6.2. Tipo e costituzione della sospensione di ciascun asse o ruota: .....
- 6.2.1. Regolazione del livello: sì/no (<sup>1</sup>)
- 6.3. Caratteristiche degli elementi elastici della sospensione (caratteristiche dei materiali e dimensioni): .....
- 6.4. Stabilizzatori: sì/no (<sup>1</sup>)
- 6.5. Ammortizzatori: sì/no (<sup>1</sup>)
- 6.6. Pneumatici e ruote
- 6.6.1. Combinazione/i pneumatico/ruota (per i pneumatici, indicare la designazione e le dimensioni, l'indice minimo di capacità di carico, il simbolo minimo della categoria di velocità; per le ruote, indicare le dimensioni del cerchione e dei risalti)
- 6.6.1.1. Asse 1: .....
- 6.6.1.2. Asse 2: .....
- ecc.
- 6.6.2. Limiti superiore e inferiore dei raggi di rotolamento:
- 6.6.2.1. Asse 1: .....
- 6.6.2.2. Asse 2: .....
- ecc.
- 6.6.3. Pressione/i dei pneumatici raccomandata/e dal costruttore del veicolo: ..... kPa
- 6.6.4. Combinazione catena/pneumatico/ruota sull'asse anteriore e/o posteriore adatta al tipo di veicolo, raccomandata dal costruttore: .....
- 6.6.5. Breve descrizione dell'eventuale unità di scorta per uso provvisorio: .....

7.           **DISPOSITIVO DI STERZO**
- 7.1.       Schema dell'asse o degli assi sterzanti illustrante la geometria dello sterzo: .....
- 7.2.       **Meccanismo e comando**
- 7.2.1.     **Tipo di meccanismo:** .....
- 7.2.2.     **Trasmissione alle ruote:** .....
- 7.2.3.     **Tipo degli eventuali servocomandi:** .....
- 7.2.3.1.   **Sistema e schema di funzionamento, marca o marche e tipo o tipi:** .....
- 7.2.4.     **Schema del meccanismo di sterzo:** .....
- 7.2.5.     **Schema o schemi del/i comando/i dello sterzo:** .....
- 7.2.6.     **Sistema ed ampiezza dell'eventuale regolazione del comando dello sterzo:** .....
- 7.3.       **Angolo massimo di sterzata delle ruote**
- 7.3.1.     **A destra: .....** (gradi); numero di giri del volante: ..... (o dati equivalenti)
- 7.3.2.     **A sinistra: .....** (gradi); numero di giri del volante: ..... (o dati equivalenti)
8.           **FRENI**
- Vanno indicati i seguenti dettagli, compresi i mezzi di identificazione, laddove applicabili:
- 8.1.       **Tipo e caratteristiche dei dispositivi di frenatura (quali definiti al punto 1.6 dell'allegato I della direttiva 71/320/CEE) con uno schema dimensionale (ad esempio tamburi o dischi, ruote frenate, trasmissione alle ruote frenate, marca e tipo delle guarnizioni e delle pastiglie, superfici efficaci di frenatura, raggio dei tamburi, ganasce o dischi, massa dei tamburi, dispositivi di regolazione, parti interessate dell'asse o degli assi e della sospensione, ecc.):** .....
- 8.2.       **Curva di funzionamento, descrizione e/o disegno dei seguenti dispositivi di frenatura (quali definiti al punto 1.2 dell'allegato I della direttiva 71/320/CEE) con, ad esempio, i dispositivi di trasmissione e di comando (costruzione, regolazione, rapporti di leva, accessibilità del comando e sua posizione, comandi del nottolino di arresto nel caso di trasmissione meccanica, caratteristiche degli elementi principali di trasmissione, dei cilindri e dei pistoni di comando, dei cilindri freno o dei componenti equivalenti nel caso di sistemi elettrici di frenatura):** .....
- 8.2.1.     **Dispositivo di frenatura di servizio:** .....
- 8.2.2.     **Dispositivo di frenatura di soccorso:** .....
- 8.2.3.     **Dispositivo di frenatura di stazionamento:** .....
- 8.2.4.     **Eventuali dispositivi supplementari di frenatura:** .....
- 8.2.5.     **Dispositivo di frenatura d'emergenza in caso di distacco accidentale del rimorchio:** .....
- 8.3.       **Comando e trasmissione dei dispositivi di frenatura del rimorchio sui veicoli (compresi i rimorchi) predisposti al traino di un rimorchio:** .....
- 8.4.       **Il veicolo è predisposto per il traino di un rimorchio dotato di dispositivo elettrico/pneumatico/idraulico <sup>(1)</sup> di frenatura di servizio: sì/no <sup>(1)</sup>**
- 8.5.       **Nel caso di veicoli muniti di sistemi antibloccaggio, descrizione del funzionamento del sistema (comprendente eventuali elementi elettronici), curva di bloccaggio elettrico e schema del circuito idraulico o pneumatico:** .....
- 8.6.       **Calcoli e diagrammi conformi al punto 1.1.4.2 dell'appendice dell'allegato II della direttiva 71/320/CEE (o, se applicabile, all'appendice dell'allegato XI):** .....
- 8.7.       **Descrizione e/o disegno del sistema di alimentazione di energia (da indicare anche nel caso di dispositivi di frenatura servoassistiti):** .....

- 8.8. Calcolo del sistema di frenatura: determinazione del rapporto tra le forze totali di frenatura applicate alla circonferenza delle ruote e la forza esercitata sul comando della frenatura: ....
- 8.9. Breve descrizione dei dispositivi di frenatura (conformemente al punto 1.3 dell'allegato IX della direttiva 71/320/CEE): .....
- 8.10. Nel caso di domanda di esenzione dalle prove di tipo I e/o di tipo II, indicare il numero del verbale conformemente all'appendice 2 dell'allegato VII della direttiva 71/320/CEE: .....
9. CARROZZERIA
- 9.1. Tipo di carrozzeria: .....
- 9.2. Materiali e modalità di costruzione: .....
- 9.3. Porte di accesso passeggeri, serrature e cerniere
- 9.3.1. Configurazione e numero delle porte: .....
- 9.3.1.1. Dimensioni, senso ed angolo massimo di apertura delle porte: .....
- 9.3.2. Disegno delle serrature e cerniere e loro posizione sulle porte: .....
- 9.3.3. Descrizione tecnica delle serrature e delle cerniere: .....
- 9.3.4. Dettagli (comprese le dimensioni) degli accessi, dei gradini e delle maniglie necessarie, ove applicabili: .....
- 9.4. Campo di visibilità
- 9.4.1. Dettagli dei punti principali di riferimento sufficienti ad identificarli rapidamente e posizione di ciascuno rispetto agli altri ed al punto R ai fini della loro verifica: .....
- 9.4.2. Disegno/i o fotografia/e illustrante/i la posizione degli elementi compresi nel campo di 180° di visibilità verso l'avanti: .....
- 9.5. Parabrezza ed altre vetrate
- 9.5.1. Parabrezza
- 9.5.1.1. Materiali usati: .....
- 9.5.1.2. Modalità di montaggio: .....
- 9.5.1.3. Angolo di inclinazione: .....
- 9.5.1.4. Numero/i di omologazione: .....
- 9.5.2. Altre vetrate
- 9.5.2.1. Materiali usati: .....
- 9.5.2.2. Numero/i di omologazione: .....
- 9.6. Tergicristallo parabrezza
- 9.6.1. Descrizione tecnica dettagliata (comprese fotografie o disegni): .....
- 9.7. Lavacristallo parabrezza
- 9.7.1. Descrizione tecnica dettagliata (comprese fotografie o disegni) oppure, se omologato come entità tecnica indipendente, numero di omologazione: .....
- 9.8. Dispositivi di sbrinamento e disappannamento
- 9.8.1. Descrizione tecnica dettagliata (comprese fotografie o disegni): .....
- 9.8.2. Consumo elettrico massimo: ..... kW

- 9.9. Specchi retrovisori (dichiarare per ogni singolo specchio)
- 9.9.1. Marca: .....
- 9.9.2. Marchio di omologazione: .....
- 9.9.3. Variante: .....
- 9.9.4. Disegno/i che ne indichino la posizione rispetto alla struttura del veicolo: .....
- 9.9.5. Dettagli del sistema di fissaggio compresa la parte della struttura del veicolo cui è fissato: .....
- 9.9.6. Dispositivi opzionali che possono influire sul campo di visibilità posteriore: .....
- 9.10. Finiture interne
- 9.10.1. Protezione interna dei passeggeri
- 9.10.1.1. Schema della disposizione o fotografie illustranti la posizione degli elementi montati o viste:
- 9.10.1.2. Fotografia o disegno illustrante la linea di riferimento inclusa l'area esente (punto 2.3.1 dell'allegato I della direttiva 74/60/CEE): .....
- 9.10.1.3. Fotografie, disegni e/o spaccato delle finiture interne illustranti le parti dell'abitacolo e i materiali usati (ad eccezione degli specchi retrovisori interni), la disposizione dei comandi, del tetto e del tetto scorrevole, dello schienale, dei sedili e della parte posteriore dei sedili (punto 3.2 dell'allegato I della direttiva 74/60/CEE): .....
- 9.10.2. Sistemazione e identificazione di comandi, spie e indicatori: .....
- 9.10.2.1. Fotografie e/o disegni della sistemazione dei simboli e dei comandi, delle spie e degli indicatori: .....
- 9.10.2.2. Fotografie e/o disegni concernenti l'identificazione di comandi, spie e indicatori e delle parti del veicolo menzionate nella direttiva 78/316/CEE, ove pertinenti: .....
- 9.10.2.3. Tabella riassuntiva  
Il-tipo di veicolo è munito dei seguenti comandi, spie e indicatori, conformemente agli allegati II e III della direttiva 78/316/CEE: .....

## Comandi, spie e indicatori la cui identificazione è obbligatoria, e simboli da utilizzare a tale scopo

Simbolo n.	Dispositivo	Comando/indicatore (1)	Identificato dal simbolo (1)	Posizione (2)	Spia (1)	Identificato dal simbolo (1)	Posizione (2)
1	Interruttore generale di illuminazione						
2	Proiettori abbaglianti						
3	Proiettori anabbaglianti						
4	Luci di posizione (laterali)						
5	Proiettore fendinebbia						
6	Luce posteriore per nebbia						
7	Dispositivo di regolazione proiettori						
8	Luci di stazionamento						
9	Indicatori di direzione						
10	Segnalazione d'emergenza						
11	Tergicristallo parabrezza						
12	Lavacristallo parabrezza						
13	Tergicristallo e lavacristallo						
14	Dispositivo tergifari						
15	Dispositivo di sbrinamento e disappannamento parabrezza						
16	Dispositivo di sbrinamento e disappannamento lunotto posteriore						
17	Ventilatore						
18	Preriscaldatore per diesel						
19	Starter						
20	Freni difertosi						
21	Livello carburante						
22	Carica batteria						
23	Temperatura liquido di raffreddamento del motore						

(1) x = disponibile.

- = non disponibile o non disponibile separatamente.

o = facoltativo.

(2) d = direttamente sul comando, sull'indicatore o sulla spia.

c = in immediata prossimità.



- 9.10.3. Sedili
- 9.10.3.1. Numero: .....
- 9.10.3.2. Posizione e sistemazione: .....
- 9.10.3.3. Massa: .....
- 9.10.3.4. Caratteristiche  
Descrizione e disegni di:
- 9.10.3.4.1. Sedili e loro ancoraggi: .....
- 9.10.3.4.2. Sistema di regolazione: .....
- 9.10.3.4.3. Sistemi di spostamento e di bloccaggio: .....
- 9.10.3.4.4. Ancoraggi delle cinture di sicurezza se incorporati nella struttura del sedile: .....
- 9.10.3.5. Coordinate o schema del punto R (\*)
- 9.10.3.5.1. Sedile del conducente: .....
- 9.10.3.5.2. Tutti gli altri posti a sedere: .....
- 9.10.3.6. Angolo di progetto dello schienale
- 9.10.3.6.1. Sedile del conducente: .....
- 9.10.3.6.2. Tutti gli altri posti a sedere: .....
- 9.10.3.7. Corsa di regolazione del sedile
- 9.10.3.7.1. Sedile del conducente: .....
- 9.10.3.7.2. Tutti gli altri posti a sedere: .....
- 9.10.4. Tipo di poggiatesta (indicare, se disponibile, il numero di omologazione): .....
- 9.10.5. Sistemi di riscaldamento dell'abitacolo
- 9.10.5.1. Breve descrizione del tipo di veicolo per quanto concerne il sistema di riscaldamento se questo utilizza il calore del fluido di raffreddamento del motore: .....
- 9.10.5.2. Descrizione dettagliata del tipo di veicolo per quanto concerne il riscaldamento se vengono usati come sorgenti di calore l'aria di raffreddamento o i gas di scarico del motore, comprendente:
  - 9.10.5.2.1. Schema di massima del sistema di riscaldamento che illustri la sua posizione nel veicolo: ....
  - 9.10.5.2.2. Schema di massima dello scambiatore di calore per i sistemi di riscaldamento che utilizzano i gas di scarico a fini di riscaldamento o delle parti in cui avviene lo scambio di calore (per i sistemi di riscaldamento che utilizzano l'aria di raffreddamento del motore): .....
  - 9.10.5.2.3. Sezione dello scambiatore di calore o delle parti nelle quali avviene lo scambio di calore con indicazione dello spessore di parete, dei materiali usati e delle caratteristiche superficiali: .....
  - 9.10.5.2.4. Specificazioni relative ad eventuali ulteriori componenti importanti del sistema di riscaldamento, ad esempio la ventola, con le rispettive caratteristiche di costruzione ed i dati tecnici: .....
- 9.10.5.3. Consumo elettrico massimo: ..... kW
- 9.10.6. Componenti che influiscono sul comportamento del meccanismo di sterzo in caso di urto
- 9.10.6.1. Descrizione dettagliata, comprendente fotografia/e o disegno/i del tipo di veicolo per quanto concerne struttura, dimensioni, rivestimenti e materiali componenti della parte del veicolo anteriore al comando dello sterzo, inclusi i componenti progettati per contribuire all'assorbimento di energia in caso di urto contro il comando dello sterzo: .....

- 9.10.6.2. Fotografia/e o disegno/i dei componenti del veicolo diversi da quelli descritti al punto 9.10.6.1 che, secondo il costruttore in accordo con il servizio tecnico, influiscono sul comportamento del meccanismo di sterzo in caso di urto: .....
- 9.11. Sporgenze esterne
- 9.11.1. Sistemazione generale (disegni o fotografie) indicanti la posizione degli elementi montati ed eventuali viste: .....
- 9.11.2. Disegni e/o fotografie a titolo di esempio, e se opportuni, della porta e dei montanti dei finestrini, delle griglie di entrata dell'aria, della calandra, dei tergicristalli, dei gocciolatori, delle maniglie, delle guide di scorrimento, dei deflettori laterali, delle cerniere e delle serrature delle porte, dei ganci e degli occhioni di traino, di motivi ornamentali, di stemmi, di emblemi e rientranze, nonché di qualsiasi altra sporgenza esterna o parte della superficie esterna che possa essere considerata critica (ad esempio: dispositivo di illuminazione). Se le parti elencate nella frase precedente non sono critiche, possono essere sostituite ai fini della documentazione da fotografie corredate, all'occorrenza, da dettagli dimensionali e/o da una descrizione: .....
- 9.11.3. Disegni delle parti della superficie esterna conformemente al punto 6.9.1 dell'allegato I della direttiva 74/483/CEE: .....
- 9.11.4. Disegno dei paraurti: .....
- 9.11.5. Disegno della linea di base: .....
- 9.12. Cinture di sicurezza e/o altri dispositivi di ritenuta
- 9.12.1. Número e posizione delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta nonché dei sedili sui quali possono essere usati:  
(D = lato conducente, P = lato passeggero, C = centrale)

D/P/C	Marchio di omologazione CEE	Eventuale variante
Sedile anteriore		
Sedile posteriore		
Opzioni supplementari (ad esempio: sedile con regolazione in altezza, dispositivi di precaricamento, ecc.)		

- 9.12.2. Número e posizione degli ancoraggi delle cinture di sicurezza e dimostrazione della conformità alla direttiva 76/115/CEE modificata (cioè numero di omologazione o verbale di prova): .....
- 9.13. Ancoraggi delle cinture di sicurezza
- 9.13.1. Fotografie e/o disegni della carrozzeria con la posizione e le dimensioni degli ancoraggi reali ed effettivi, inclusi i punti R: .....
- 9.13.2. Disegni degli ancoraggi delle cinture di sicurezza e delle parti della struttura del veicolo cui sono fissati (con indicazione del materiale): .....



- 9.15.2. Nel caso di un dispositivo specifico, descrizione completa e/o disegno del dispositivo (compresi gli elementi di montaggio e di fissaggio), oppure numero di omologazione se il dispositivo è omologato come entità tecnica indipendente: .....
- 9.16. Parafanghi
- 9.16.1. Breve descrizione del veicolo per quanto concerne i parafanghi: .....
- 9.16.2. Disegni dettagliati dei parafanghi e loro posizione sul veicolo con indicazione delle dimensioni di cui alla figura 1 dell'allegato I della direttiva 78/549/CEE tenendo conto delle combinazioni estreme pneumatico/ruota: .....
- 9.17. Targhette regolamentari
- 9.17.1. Fotografie e/o disegni della posizione delle targhette e delle iscrizioni regolamentari nonché del numero di telaio: .....
- 9.17.2. Fotografie e/o disegni della parte ufficiale delle targhette ed iscrizioni (completati, ad esempio, con le dimensioni): .....
- 9.17.3. Fotografie e/o disegni del numero di telaio (completati, ad esempio, con le dimensioni): ....
- 9.17.4. Nota descrittiva del costruttore sulla conformità con le prescrizioni del punto 3 dell'allegato I della direttiva 76/114/CEE: .....
- 9.17.4.1. Il significato dei caratteri usati nella seconda parte ed eventualmente nella terza parte per conformarsi alle prescrizioni del punto 3.1.1.2 deve essere descritto: .....
- 9.17.4.2. Se nella seconda parte vengono usati dei caratteri per conformarsi alle prescrizioni del punto 3.1.1.3, tali caratteri devono essere indicati: .....
- 9.18. Soppressione delle perturbazioni radioelettriche
- 9.18.1. Descrizione e disegni/fotografie delle forme e dei materiali della parte di carrozzeria che costituisce il vano motore e della parte dell'abitacolo più vicina a detto vano: .....
- 9.18.2. Disegni/fotografie della posizione dei componenti metallici alloggiati nel vano motore (ad esempio, dispositivi di riscaldamento, ruota di scorta, filtro dell'aria, meccanismo dello sterzo, ecc.): .....
- 9.18.3. Tabella e disegno particolareggiato dell'equipaggiamento per il controllo delle perturbazioni radioelettriche: .....
- 9.18.4. Dettagli del valore nominale delle resistenze in corrente continua e, nel caso di cavi resistivi di accensione, della resistenza nominale al metro lineare: .....
10. DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE LUMINOSA
- 10.1. Tabella di tutti i dispositivi: numero, marca, modello, marchio di omologazione, intensità massima dei proiettori abbaglianti, colore, spia: .....
- 10.2. Disegno della posizione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa: .....
- 10.3. Per ogni luce e catadiotro specificati nella direttiva 76/756/CEE (modificata) fornire le seguenti indicazioni (per iscritto e/o con disegno schematico): .....
- 10.3.1. Disegno illustrante l'estensione della superficie illuminante: .....
- 10.3.2. Asse di riferimento e centro di riferimento: .....
- 10.3.3. Metodo di funzionamento dei proiettori occultabili: .....
- 10.3.4. Eventuali disposizioni specifiche per il montaggio ed il collegamento: .....
- 10.4. Proiettori anabbaglianti: orientamento normale secondo il punto 4.2.6.1 dell'allegato I della direttiva 76/756/CEE

- 10.4.1. Valore della regolazione iniziale: .....
- 10.4.2. Posizione dell'indicazione: .....
- 10.4.3. Descrizione/schema <sup>(1)</sup> e tipo di dispositivo di regolazione dei proiettori (ad esempio: automatico, manuale a scatti, a regolazione continua): .....
- 10.4.4. Dispositivo di comando: .....
- 10.4.5. Segni di riferimento: .....
- 10.4.6. Segni/simboli assegnati alle condizioni di carico: .....
- } applicabile soltanto ai veicoli muniti di dispositivo di regolazione dei proiettori
11. COLLEGAMENTI TRA VEICOLI TRAINANTI E RIMORCHI O SEMIRIMORCHI
- 11.1. Classe e tipo del o dei dispositivi di attacco: .....
- 11.2. Valore D massimo: ..... kN
- 11.3. Istruzioni per il fissaggio del tipo di attacco al veicolo con fotografie e disegni dei punti di fissaggio sul veicolo forniti dal costruttore; informazioni supplementari nel caso in cui il tipo di attacco è utilizzato soltanto per tipi speciali di veicoli: .....
- 11.4. Informazioni sul fissaggio di supporti speciali di traino o delle piastre di montaggio <sup>(1)</sup>: .....
12. VARIE
- 12.1. Segnalatori acustici: .....
- 12.1.1. Ubicazione, modo di fissaggio, installazione ed orientamento del dispositivo con dimensioni: .....
- 12.1.2. Numero del o dei dispositivi: .....
- 12.1.3. Marchio o marchi di omologazione: .....
- 12.1.4. Schema del circuito elettrico/pneumatico <sup>(1)</sup>: .....
- 12.1.5. Tensione o pressione nominale: .....
- 12.1.6. Disegno del supporto: .....
- 12.2. Dispositivi di protezione contro l'uso non autorizzato del veicolo
- 12.2.1. Descrizione dettagliata del tipo di veicolo per quanto concerne la sistemazione ed il progetto del comando o della parte su cui agisce il dispositivo di protezione: .....
- 12.2.2. Disegni del dispositivo di protezione e del suo montaggio sul veicolo: .....
- 12.2.3. Descrizione tecnica del dispositivo: .....
- 12.2.4. Dettagli delle combinazioni usate per la serratura: .....
- 12.3. Dispositivi di rimorchio
- 12.3.1. Anteriore: gancio/occhione/altri <sup>(1)</sup>
- 12.3.2. Posteriore: gancio/occhione/altri/nessuno <sup>(1)</sup>
- 12.3.3. Disegno o fotografia dell'area del telaio o della carrozzeria del veicolo indicante la posizione, la costruzione ed il montaggio dei dispositivi di rimorchio: .....
- 12.4. Dettagli di qualsiasi dispositivo estraneo al motore destinato ad influire sul consumo di carburante (se non compreso in altre voci): .....
- 12.5. Dettagli di qualsiasi dispositivo estraneo al motore destinato a ridurre il rumore (se non compreso in altre voci): .....

## Note

- (<sup>1</sup>) Cancellare la dicitura inutile.
- (<sup>2</sup>) Specificare la tolleranza.
- (<sup>a</sup>) Per ogni dispositivo omologato, la descrizione può venir sostituita da un rinvio a tale omologazione. Del pari, la descrizione non è necessaria per qualsiasi elemento che risulti chiaramente dagli schemi o disegni allegati.
- Per ciascuna rubrica che richieda un corredo di fotografie o di disegni, devono essere indicati i numeri dei rispettivi allegati.
- (<sup>b</sup>) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, di entità tecnica indipendente o di componente facenti parte di questo documento informativo, detti caratteri devono essere rappresentati nella documentazione dal simbolo «?» (ad esempio: ABC??123??).
- (<sup>c</sup>) Classificati in base alle definizioni date nell'allegato II, parte A.
- (<sup>d</sup>) Nei limiti del possibile, designazione secondo Euronorme oppure riportare:
- la descrizione del materiale;
  - il limite di snervamento;
  - il carico di rottura;
  - l'allungamento (in %);
  - la durezza Brinell.
- (<sup>e</sup>) Per i modelli che comportano un tipo con cabina normale e uno con cabina con cuccetta, indicare le dimensioni e le masse in entrambi i casi:
- (<sup>f</sup>) Norma ISO 612 del 1978, termine n. 6.4.
- (<sup>g</sup>) Norma ISO 612 del 1978, termine n. 6.19.2.
- (<sup>h</sup>) Norma ISO 612 del 1978, termine n. 6.20.
- (<sup>i</sup>) Norma ISO 612 del 1978, termine n. 6.5.
- (<sup>j</sup>) Norma ISO 612 del 1978, termine n. 6.1.
- (<sup>k</sup>) Norma ISO 612 del 1978, termine n. 6.2.
- (<sup>l</sup>) Norma ISO 612 del 1978, termine n. 6.3.
- (<sup>m</sup>) Norma ISO 612 del 1978, termine n. 6.6.
- (<sup>n</sup>) Norma ISO 612 del 1978, termine n. 6.7.
- (<sup>o</sup>) La massa del conducente è valutata pari a 75 kg ed il serbatoio del carburante è riempito al 90 % della capacità indicata dal costruttore.
- (<sup>p</sup>) Per «sbalzo del dispositivo di accoppiamento» si intende la distanza orizzontale tra dispositivo di accoppiamento per rimorchi ad asse centrale e la linea mediana dell'asse o degli assi posteriori.
- (<sup>q</sup>) Nel caso di motori e sistemi non convenzionali, il costruttore deve fornire dettagli equivalenti a quelli qui richiesti.
- (<sup>r</sup>) Questo valore deve essere arrotondato al decimo di millimetro più vicino.
- (<sup>s</sup>) Questo valore deve essere calcolato con  $\pi = 3,1416$  ed arrotondato al  $\text{cm}^3$  più vicino.
- (<sup>t</sup>) Determinato conformemente alle disposizioni della direttiva 80/1269/CEE.
- (<sup>u</sup>) Determinato conformemente alle disposizioni della direttiva 80/1268/CEE.
- (<sup>v</sup>) I dati richiesti devono essere forniti per tutte le varianti previste.
- (<sup>w</sup>) È ammessa una tolleranza del 5%.
- (<sup>x</sup>) Per «punto R» o «punto di riferimento a sedere» si intende il punto di progetto definito dal costruttore del veicolo per ogni posizione a sedere e stabilito rispetto al sistema di riferimento tridimensionale conformemente all'allegato III della direttiva 77/649/CEE.
- (<sup>y</sup>) Nel caso dei rimorchi o dei semirimorchi, nonché dei veicoli agganciati ad un rimorchio o ad un semirimorchio, che esercitano un significativo carico verticale sul dispositivo di accoppiamento o sulla ralla, detto carico, diviso per accelerazione normale di gravità, è compreso nella massa massima tecnicamente ammessa.
- (<sup>z</sup>) Per «guida avanzata» si intende una configurazione nella quale oltre la metà della lunghezza del motore è in posizione arretrata rispetto al punto più avanzato della base del parabrezza e il mozzo del volante si trova nel quarto anteriore della lunghezza del veicolo.

## ALLEGATO II

## DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI VEICOLI E DEI TIPI DI VEICOLO

A. Le categorie di veicoli sono definite in base alla classificazione:

1. Categoria M: Veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote.  
Categoria M<sub>1</sub>: Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.  
Categoria M<sub>2</sub>: Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t.  
Categoria M<sub>3</sub>: Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t.
2. Categoria N: Veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote.  
Categoria N<sub>1</sub>: Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.  
Categoria N<sub>2</sub>: Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t.  
Categoria N<sub>3</sub>: Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t.


Nel caso di un veicolo destinato a trainare un semirimorchio o un rimorchio ad asse centrale, la massa da considerare ai fini della classificazione del veicolo è quella del veicolo trainante in ordine di marcia, cui va aggiunta la massa corrispondente al carico verticale statico totale trasferito dal semirimorchio o dal rimorchio ad asse centrale al veicolo trainante e, se del caso, la massa massima del carico del veicolo trattore stesso.

3. Categoria O: Rimorchi (compresi i semirimorchi).  
Categoria O<sub>1</sub>: Rimorchi con una massa massima non superiore a 0,75 t.  
Categoria O<sub>2</sub>: Rimorchi con una massa massima superiore a 0,75 t, ma non superiore a 3,5 t.  
Categoria O<sub>3</sub>: Rimorchi con una massa massima superiore a 3,5 t, ma non superiore a 10 t.  
Categoria O<sub>4</sub>: Rimorchi con una massa massima superiore a 10 t.


Nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, la massa massima da considerare ai fini della classificazione del rimorchio corrisponde al carico verticale statico gravante sul suolo e trasmesso dall'asse o dagli assi del semirimorchio o del rimorchio ad asse centrale agganciati, con carico massimo, al veicolo trainante.

4. I veicoli delle suddette categorie M ed N, considerati quali veicoli fuoristrada, alle condizioni di carico e di verifica di cui al punto 4.4 e conformemente alle definizioni ed ai disegni di cui al punto 4.5.
  - 4.1. Qualsiasi veicolo della categoria N<sub>1</sub> con una massa massima non superiore a 2 t nonché qualsiasi veicolo della categoria M<sub>1</sub> è considerato veicolo fuoristrada se è munito:
    - di almeno un asse anteriore e di almeno un asse posteriore progettati per essere simultaneamente motori, compresi i veicoli in cui può essere disinnestata la motricità di un asse;
    - di almeno un dispositivo di bloccaggio del differenziale o di almeno un meccanismo avente effetto analogo e se può superare una pendenza del 30% calcolata per veicolo isolato.Esso deve inoltre soddisfare almeno cinque dei seguenti sei requisiti:
    - avere un angolo d'attacco di almeno 25°;
    - avere un angolo di uscita di almeno 20°;
    - avere un angolo di rampa di almeno 20°;


- avere un'altezza libera dal suolo minima sotto l'asse anteriore di 180 mm;
  - avere un'altezza libera dal suolo minima sotto l'asse posteriore di 180 mm;
  - avere un'altezza libera dal suolo minima entro gli assi di 200 mm.
- 4.2. Qualsiasi veicolo della categoria  $N_1$  con una massa massima superiore a 2 t oppure delle categorie  $N_2$ ,  $M_2$  o  $M_3$  con una massa massima non superiore a 12 t, è considerato veicolo fuoristrada se è munito di ruote progettate per essere simultaneamente motrici, compresi i veicoli in cui può essere disinnestata la motricità di un asse, oppure soddisfi i seguenti tre requisiti:
- avere almeno un asse anteriore e almeno un asse posteriore progettati per essere simultaneamente motori anche se con possibilità di disinnestare la motricità di un asse;
  - essere munito di almeno un dispositivo di bloccaggio del differenziale o di almeno un meccanismo avente effetto analogo;
  - poter superare una pendenza del 25 % calcolata per veicolo isolato.
- 4.3. Qualsiasi veicolo della categoria  $M_3$  con massa massima superiore a 12 t e della categoria  $N_3$  è considerato veicolo fuoristrada qualora sia munito di ruote progettate per essere simultaneamente motrici, compresi i veicoli in cui può essere disinnestata la motricità di un asse, oppure soddisfi i seguenti requisiti:
- essere munito di ruote motrici per almeno il 50 %;
  - essere dotato di almeno un dispositivo di bloccaggio del differenziale o di almeno un dispositivo avente effetto analogo;
  - poter superare una pendenza del 25 % calcolata per veicolo isolato;
  - soddisfare almeno quattro dei seguenti sei requisiti:
    - avere un angolo d'attacco di almeno 25°;
    - avere un angolo di uscita di almeno 25°;
    - avere un angolo di rampa di almeno 25°;
    - avere un'altezza libera dal suolo minima sotto l'asse anteriore di 250 mm;
    - avere un'altezza libera dal suolo minima sotto l'asse posteriore di 300 mm;
    - avere un'altezza libera dal suolo minima entro gli assi di 250 mm.
- 4.4. Condizioni di carico e di verifica
- 4.4.1. I veicoli della categoria  $N_1$  con una massa massima non superiore a 2 t e della categoria  $M_1$  devono essere in ordine di marcia, vale a dire con liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, attrezzi, ruota di scorta e conducente avente una massa convenzionale di 75 kg.
- 4.4.2. I veicoli diversi da quelli del punto 4.4.1 devono essere caricati con la massa massima tecnicamente ammessa, dichiarata dal costruttore.
- 4.4.3. La verifica del superamento delle pendenze prescritte (25 % e 30 %) è eseguita mediante semplici calcoli. Tuttavia, nei casi limite, il servizio tecnico può esigere che gli venga presentato un veicolo del tipo in questione per procedere ad una prova reale.
- 4.4.4. Per la misurazione degli angoli di attacco, di uscita e di rampa non si tiene conto dei dispositivi di protezione antincastro.
- 4.5. Definizioni e schizzi degli angoli di attacco, di uscita e di rampa, nonché dell'altezza libera del suolo.
- 4.5.1. Per «angolo di attacco» s'intende l'angolo massimo tra il piano di appoggio ed i piani tangenti ai pneumatici delle ruote anteriori, in condizioni di carico statico, tale che nessun punto del veicolo anteriore al primo asse sia situato al di sotto di detti piani e che nessuna parte rigida del veicolo, ad eccezione degli eventuali predellini, venga a trovarsi al di sotto di detti piani.



- 4.5.2. Per «angolo di uscita» s'intende l'angolo massimo tra il piano di appoggio ed i piani tangenti ai pneumatici delle ruote posteriori, in condizioni di carico statico, tale che nessun punto del veicolo posteriore all'ultimo asse sia situato al di sotto di detti piani e che nessuna parte rigida del veicolo venga a trovarsi al di sotto di detti piani.




- 4.5.3. Per «angolo di rampa» s'intende l'angolo acuto minimo tra due piani perpendicolari al piano longitudinale mediano del veicolo, tangenti rispettivamente ai pneumatici delle ruote anteriori e posteriori, in condizioni di carico statico, la cui intersezione tocchi la parte rigida inferiore del veicolo compresa tra le ruote. Detto angolo definisce la rampa più grande sulla quale può transitare il veicolo.




- 4.5.4. Per «altezza libera dal suolo tra gli assi» s'intende la distanza minima tra il piano di appoggio ed il punto fisso più basso del veicolo.

Gli assi multipli sono considerati come un unico asse.



- 4.5.5. Per «altezza minima dal suolo di un asse» s'intende la distanza misurata dal punto più alto di un arco di circonferenza che passa per il centro della superficie di appoggio delle ruote di un asse (delle ruote interne nel caso di pneumatici gemellati) e tocca il punto fisso più basso del veicolo tra le ruote.

Nessuna parte rigida del veicolo deve sporgere entro il settore tratteggiato del disegno. All'occorrenza, l'altezza libera dal suolo di più assi viene indicata in base alla loro disposizione, ad esempio 280/250/250.



**B. DEFINIZIONE DEL TIPO DI VEICOLO****1. Ai fini della categoria M<sub>1</sub>:**

Un «tipo» comprende i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:

- il costruttore,
- la designazione del tipo stabilita dal costruttore,
- gli aspetti essenziali di costruzione e di progettazione:
  - telaio/pavimento (differenze ovvie e fondamentali),
  - motore (a combustione interna/elettrico/ibrido).

Per «variante» di un tipo si intendono i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:

- tipo della carrozzeria (ad esempio: berlina, due volumi, coupé, cabriolet, familiare, ecc.),
- motore:
  - principio di funzionamento (come al punto 3.2.1.1 dell'allegato III),
  - numero e disposizione dei cilindri,
  - differenze di potenza di oltre il 30 % (potenza maggiore pari a più di 1,3 volte la minore),
  - differenze di cilindrata di oltre il 20 % (cilindrata maggiore pari a più di 1,2 volte la minore),
- assi motori (numero, posizione, interconnessione),
- assi sterzanti (numero e posizione).

Per «versione» di una variante si intendono i veicoli costituiti da una combinazione di elementi che figurano nel fascicolo informativo, in conformità degli allegati III e VIII.

L'identificazione completa del veicolo, unicamente in base alle designazioni del tipo, della variante e della versione, deve corrispondere ad un'unica definizione precisa di tutte le caratteristiche tecniche necessarie ai fini della messa in circolazione del veicolo e in particolare il o i parametri necessari per stabilire le tasse applicabili al veicolo. Questi parametri saranno definiti negli allegati pertinenti che riguardano le informazioni da fornire ai fini dell'omologazione.

## ALLEGATO III

## SCHEMA INFORMATIVA PER L'OMOLOGAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

## PARTE I

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A 4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, le componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. DATI GENERALI
- 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): .....
- 0.2. Tipo e denominazione commerciale/i generale/i: .....
- 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo <sup>(b)</sup>: .....
- 0.3.1. Posizione della macchina: .....
- 0.4. Categoria del veicolo <sup>(c)</sup>: .....
- 0.5. Nome e indirizzo del costruttore: .....
- 0.6. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: .....
1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO
- 1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo (unicamente per differenti tipi di carrozzeria): .....
- 1.3. Numero di assi e di ruote: .....
- 1.3.2. Numero e posizione degli assi sterzanti: .....
- 1.3.3. Assi motore (numero, posizione, interconnessione): .....
- 1.4. Telaio (se esiste) (disegno complessivo): .....
- 1.6. Posizione e disposizione del motore: .....
- 1.8. Guida (a destra o a sinistra): .....
2. MASSE E DIMENSIONI <sup>(e)</sup>
- 2.1. Interasse o interassi (a pieno carico) <sup>(f)</sup>: .....
- 2.3.1. Carreggiata di ciascun asse sterzante <sup>(i)</sup>: .....
- 2.3.2. Carreggiata di tutti gli altri assi <sup>(i)</sup>: .....
- 2.4. Campo di dimensioni (fuori tutto) del veicolo
- 2.4.2.1. Lunghezza <sup>(j)</sup>: .....
- 2.4.2.2. Larghezza <sup>(k)</sup>: .....
- 2.4.2.3. Altezza a vuoto <sup>(l)</sup> (per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia): .....
- 2.6. Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia (compresi liquido refrigerante, lubrificanti, carburante, ruota di scorta, attrezzi e conducente) <sup>(o)</sup> (massima e minima per ciascuna versione): .....
- 2.6.1. Ripartizione di tale massa fra gli assi (massima e minima per ciascuna versione): .....
- 2.8. Massa massima, a carico, tecnicamente ammissibile, dichiarata dal costruttore (massima e minima per ciascuna versione) <sup>(p)</sup>: .....
- 2.8.1. Ripartizione di tale massa tra gli assi (massima e minima per ciascuna versione): .....
- 2.9. Massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse: .....

- 2.10. Massa massima del rimorchio trainabile
- 2.10.1. Rimorchio: .....
- 2.10.2. Semirimorchio: .....
- 2.10.3. Rimorchio ad asse centrale: .....
- 2.10.4. Massa massima del complesso: .....
- 2.10.5. Il veicolo è/non è <sup>(1)</sup> idoneo al traino di carichi
- 2.10.6. Massa massima del rimorchio non frenato: .....
- 2.11. Carico verticale massimo
- 2.11.1. Nel punto di attacco del veicolo trainante al rimorchio: .....
- 3. MOTOPROPULSORE <sup>(4)</sup>
- 3.1. Costruttore: .....
- 3.1.1. Codice motore del costruttore (apposto sul motore, o altri mezzi d'identificazione): .....
- 3.2. Motore a combustione interna
- 3.2.1.1. Principio di funzionamento: accensione comandata/accensione spontanea, quattro tempi/due tempi <sup>(1)</sup>
- 3.2.1.2. Numero e disposizione dei cilindri: .....
- 3.2.1.3. Cilindrata <sup>(5)</sup>: ..... cm<sup>3</sup>
- 3.2.1.8. Potenza netta massima <sup>(1)</sup>: ..... kW a ..... min<sup>-1</sup>
- 3.2.2. Carburante: gasolio/benzina/GPL/altri <sup>(1)</sup>
- 3.2.4. Alimentazione
- 3.2.4.1. A carburatore/i: sì/no <sup>(1)</sup>
- 3.2.4.2. A iniezione (soltanto motori ad accensione spontanea): sì/no <sup>(1)</sup>
- 3.2.4.2.1. Descrizione del sistema:
- 3.2.4.2.2. Principio di funzionamento: iniezione diretta/precamera/camera a turbolenza <sup>(1)</sup>
- 3.2.4.3. A iniezione (soltanto motori ad accensione comandata): sì/no <sup>(1)</sup>
- 3.2.7. Sistema di raffreddamento: liquido/aria <sup>(1)</sup>
- 3.2.8. Sistema di aspirazione
- 3.2.8.1. Compressore: sì/no <sup>(1)</sup>
- 3.2.12. Misure adottate contro l'inquinamento atmosferico
- 3.2.12.2. Dispositivi supplementari contro l'inquinamento (se esistono e se non sono trattati sotto altre voci)
- 3.2.12.2.1. Convertitore catalitico: sì/no <sup>(1)</sup>
- 3.2.12.2.2. Sensore di ossigeno: sì/no <sup>(1)</sup>
- 3.2.12.2.3. Iniezione di aria: sì/no <sup>(1)</sup>
- 3.2.12.2.4. Ricircolazione dei gas di scarico: sì/no <sup>(1)</sup>
- 3.2.12.2.5. Sistema di controllo delle emissioni di vapori: sì/no <sup>(1)</sup>
- 3.2.12.2.6. Intercettatore di particelle: sì/no <sup>(1)</sup>
- 3.2.12.2.7. Altri sistemi: .....
- 3.2.13. Posizione del simbolo del coefficiente di assorbimento (unicamente per i motori ad accensione spontanea): .....
- 3.3. Motore elettrico
- 3.3.1. Tipo (avvolgimento, eccitazione): .....

- 3.3.1.1. Massima potenza oraria: ..... kW
- 3.3.1.2. Tensione di esercizio: ..... V
- 3.3.2. Batteria
- 3.3.2.4. Posizione: .....

4. TRASMISSIONE (\*)

- 4.2. Tipo di trasmissione (meccanica, idraulica, elettrica, ecc.): .....
- 4.5. Cambio
- 4.5.1. Tipo (manuale/automatico/continuo) (\*): .....
- 4.6. Rapporti di trasmissione

Marcia	Rapporti del cambio (rapporti tra il numero di giri dell'albero motore e quelli dell'albero secondario del cambio)	Rapporto/i del differenziale (rapporto tra il numero di giri dell'albero secondario del cambio e quelli della ruota motrice)	Rapporti totali di trasmissione
Massimo per cambio continuo (*)			
1			
2			
3			
...			
Minimo per cambio continuo (*)			
Retromarcia			

(\*) Trasmissione variabile continua.

- 4.7. Velocità massima del veicolo e marcia con la quale essa è ottenuta (in km/h) (\*\*): .....

6. SOSPENSIONE

- 6.2. Tipo e costituzione della sospensione di ciascun asse o ruota: (ad esempio: McPherson, molla elicoidale, ecc.)
- 6.2.1. Regolazione del livello: sì/no (\*)
- 6.6.1. Combinazione/i pneumatico/ruota (per i pneumatici, indicare la designazione e le dimensioni, l'indice minimo di capacità di carico, il simbolo minimo della categoria di velocità; per le ruote, indicare le dimensioni del cerchione e dei risalti)
- 6.6.1.1. Asse 1: .....
- 6.6.1.2. Asse 2: .....  
ecc.
- 6.6.2. Limiti superiore e inferiore dei raggi di rotolamento
- 6.6.2.1. Asse 1: .....
- 6.6.2.2. Asse 2: .....  
ecc.

7. DISPOSITIVO DI STERZO
- 7.2. Meccanismo e comando
- 7.2.1. Tipo di meccanismo: .....
- 7.2.2. Trasmissione alle ruote: .....
- 7.2.3. Tipo degli eventuali servocomandi: .....
8. FRENI
- 8.9. Breve descrizione dei dispositivi di frenatura (conformemente al punto 1.3 dell'allegato IX della direttiva 71/320/CEE): .....
9. CARROZZERIA
- 9.1. Tipo di carrozzeria: .....
- 9.3. Porte di accesso passeggeri, serrature e cerniere
- 9.3.1. Configurazione e numero delle porte: .....
- 9.10. Finiture interne
- 9.10.3. Sedili: .....
- 9.10.3.1. Numero: .....
- 9.10.3.2. Posizione e sistemazione: .....
- 9.10.4. Tipo di poggiatesta (indicare, se disponibile, il numero di omologazione): .....
- 9.17. Targhette regolamentari
- 9.17.1. Fotografie e/o disegni della posizione delle targhette e delle iscrizioni regolamentari, nonché del numero di telaio: .....
- 9.17.4. Nota descrittiva del costruttore sulla conformità con le prescrizioni del punto 3 dell'allegato I della direttiva 76/114/CEE
- 9.17.4.1. Il significato dei caratteri usati nella seconda parte ed eventualmente nella terza parte per conformarsi alle prescrizioni del punto 3.1.1.2 deve essere descritto: .....
- 9.17.4.2. Se nella seconda parte vengono usati dei caratteri per conformarsi alle prescrizioni del punto 3.1.1.3, tali caratteri devono essere indicati: .....
11. COLLEGAMENTI TRA VEICOLI TRAINANTI E RIMORCHI O SEMIRIMORCHI
- 11.1. Classe e tipo del o dei dispositivi di attacco: .....

## PARTE II

Matrice indicante le combinazioni consentite sulle versioni dei veicoli delle voci esposte nella parte I per le quali sono previste più risposte. Per tali voci a risposta multipla, ciascuna risposta dev'essere identificata con una lettera di prefisso da inserire nella matrice per indicare la risposta (o le risposte) a una particolare voce che si riferisce ad una determinata versione. Occorre compilare matrici separate per tutte le varianti dello stesso tipo.

Ai fini del computo fiscale, più risposte per i seguenti parametri non possono essere combinate in un'unica versione:

- interasse
- massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia
- massa del veicolo (senza conducente, fluido di raffreddamento, lubrificante, carburante)
- massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse
- massa a carico massimo tecnicamente ammissibile
- cilindrata

- potenza netta massima
- tipo di cambio
- numero di marce, rapporti del cambio e rapporto del differenziale
- limiti superiore e inferiore dei raggi di rotolamento dei pneumatici montati su ciascun asse
- numero delle porte
- numero dei sedili

Le risposte multiple per le quali non sono previste restrizioni alla combinazione in una variante, devono essere indicate nella colonna «tutte».

Voce n.	Tutte	Versione 1	Versione 2	Ecc.	Versione n

Queste informazioni possono essere fornite in altri formati o schemi, purché rispondano agli scopi prefissati. Ogni variante e versione deve essere identificata con un codice numerico o alfanumerico che deve figurare anche nel certificato di conformità (allegato IX) del veicolo in questione.

### PARTE III

#### Numeri di omologazione in base alle direttive particolari

Fornire le informazioni specificate nella tabella seguente riguardo ai dispositivi (\*) di questo veicolo specificati negli allegati IV e XI (per ogni dispositivo devono essere allegate tutte le omologazioni).

Oggetto	Numero di omologazione	Stato membro che rilascia l'omologazione (1)	Data di estensione	Variante o versione

Firma: .....

Mansioni: .....

Data: .....

(\*) Le informazioni relative ai componenti non devono essere riportate in questo prospetto se figurano già nel relativo certificato di omologazione dell'installazione.

(1) Nel caso in cui questo dato non possa essere ottenuto dal numero di omologazione.



Oggetto	Numero della direttiva	Pubblicazione Gazzetta ufficiale	Applicazione										
			M <sub>1</sub>	M <sub>2</sub>	M <sub>3</sub>	N <sub>1</sub>	N <sub>2</sub>	N <sub>3</sub>	O <sub>1</sub>	O <sub>2</sub>	O <sub>3</sub>	O <sub>4</sub>	
41. Emissioni dei motori diesel	88/77/CEE	L 36 del 9. 2. 1988, pag. 33	x	x	x	x	x	x					
42. Protezione laterale	89/297/CEE	L 124 del 5. 5. 1989, pag. 1					x	x				x	x
43. Vetri di sicurezza	92/22/CEE	L 129 del 14. 5. 1992, pag. 11	x	x	x	x	x	x					
44. Masse e dimensioni (autovetture)	92/21/CEE	L 129 del 14. 5. 1992, pag. 1	x										
45. Pneumatici	92/21/CEE	L 129 del 14. 5. 1992, pag. 95	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
46. Dispositivi di attacco	92/ /CEE	...	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
47. Dispositivi antispruzzi	92/226/CEE	L 103 del 24. 4. 1992, pag. 5					x	x				x	x
48. Masse e dimensioni (tranne le autovetture del punto 44)	92/ /CEE	...		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
49. Infiammabilità	92/ /CEE	...		x									
50. Sporgenze esterne delle cabine	92/ /CEE	...				x	x	x					
51. Dispositivi di limitazione della velocità	92/24/CEE	L 129 del 14. 5. 1992, pag. 154	x	x	x	x	x						
52. Veicoli adibiti al trasporto pubblico	92/ /CEE	...	x	x									

## PARTE II

Qualora, negli articoli 3, 4, 5, 7, 8 o 11, si faccia riferimento ad una direttiva particolare, l'omologazione a norma dei regolamenti ECE che seguono [tenendo conto del campo di applicazione <sup>(1)</sup>] deve essere considerata equivalente all'omologazione concessa a norma della corrispondente direttiva particolare specificata nella tabella di cui alla parte I.

Oggetto	N. del regolamento di base	Serie di emendamenti	Supplemento	Errata corrige <sup>(2)</sup>
1. Livello sonoro	51/59	01/—	2/1	1/—
2. Emissioni	83	01	—	1
3. Dispositivo di protezione posteriore	58	01	—	—
5. Dispositivo di sterzo	79	—	2	1
6. Serrature e cerniere delle porte	11	02	1	1
7. Segnalatore acustico	28	—	2	1
8. Retrovisori	46	01	2	1
9. Frenatura	13	06	2	—
10. Soppressione perturbazioni radioelettriche	10	01	—	—
11. Emissioni motori diesel	24	03	1	—
12. Sistemazione interna	21	01	1	1
13. Antifurto	18	01	—	1
14. Protezione dello sterzo	12	03	—	—
15. Resistenza dei sedili	17	04	—	—
16. Sporgenze esterne	26	01	—	1
17. Tachimetro	39	—	1	—
19. Ancoraggi cinture di sicurezza	14	03	—	1
20. Dispositivi di illuminazione	48	—	—	—
21. Catadiottri	3	02	—	—
22. Luci di ingombro, posizione e arresto	7	01	4	2
23. Indicatori di direzione	6	01	5	2
24. Dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione	4	—	4	—
25. Proiettori (comprese le lampade)	1/2/5 8/20/37	01/03/02 04/02/03	3/1/2 4/3/9	1/1/— —/—/2
26. Proiettori fendinebbia (anteriori)	19	02	4	—
28. Luci per nebbia (posteriori)	38	—	2	—
29. Proiettori di retromarcia	23	—	4	1
30. Luci di stazionamento	77	—	2	1
31. Cinture di sicurezza	16	04	5	3
38. Poggiatesta	25/17	03	—/—	—/—
39. Consumo di carburante	84	—	—	—
40. Potenza del motore	85	—	—	—
41. Emissioni dei motori diesel	49	02	—	—
42. Protezione laterale	73	—	—	—
43. Vetri di sicurezza	43	—	3	—
45. Pneumatici	30/54/64	02/—/—	3/4/1	1/2/—

<sup>(1)</sup> Qualora le direttive particolari contengano prescrizioni in materia di installazione, queste ultime si applicano anche alle componenti e entità tecniche omologate in conformità dei regolamenti ECE.

<sup>(2)</sup> Possono anche essere applicabili errata corrige alle precedenti serie di emendamenti e/o supplementi.

## ALLEGATO V

## PROCEDURE DA SEGUIRE PER L'OMOLOGAZIONE DEI VEICOLI

(vedi articolo 4)

1. Per le domande presentate conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 3, l'autorità omologante deve:
  - a) verificare che tutte le omologazioni rilasciate in base alle direttive particolari siano conformi alle disposizioni previste dalle rispettive direttive particolari;
  - b) accertare, per quanto riguarda la documentazione, che la o le specifiche e i dati contenuti nella parte I della scheda informativa del veicolo corrispondano a quelli dei fascicoli informativi e/o delle schede di omologazione rilasciate in base alle rispettive direttive particolari; se una voce della parte I della scheda informativa non è compresa nel fascicolo informativo di una delle direttive particolari, confermare che gli elementi o la caratteristica in questione sono conformi ai particolari specificati nella documentazione informativa;
  - c) su un campione selezionato di veicoli appartenenti al tipo da omologare, eseguire o far eseguire dei controlli sugli elementi e sui sistemi del veicolo allo scopo di accertare che il veicolo o i veicoli siano costruiti in conformità ai dati contenuti nel fascicolo informativo autenticato, relativamente a tutte le omologazioni basate sulle rispettive direttive particolari;
  - d) eseguire o far eseguire i controlli d'installazione richiesti per le eventuali entità tecniche.
2. Il numero dei veicoli da controllare ai fini del punto 1, lettera c), deve essere sufficiente per consentire un efficace controllo delle varie combinazioni da omologare, per quanto riguarda i seguenti elementi:
  - motore,
  - cambio,
  - assi motori (numero, posizione, interconnessione),
  - assi sterzanti (numero e posizione),
  - tipi di carrozzeria,
  - numero delle porte,
  - posizione della guida,
  - numero dei sedili,
  - equipaggiamento.
3. Per le domande presentate conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 3, l'autorità omologante deve:
  - a) disporre l'esecuzione dei controlli e delle prove richiesti da ciascuna delle direttive particolari;
  - b) accertare che il veicolo sia conforme alle caratteristiche specificate nella documentazione informativa del veicolo e che risponda alle prescrizioni tecniche di ciascuna delle rispettive direttive particolari;
  - c) eseguire o far eseguire i controlli d'installazione richiesti per le eventuali entità tecniche.

## ALLEGATO VI

## PARTE I

## MODELLO

[formato massimo: A 4 (210 x 297 mm)]

## SCHEMA DI OMOLOGAZIONE CEE

[per veicoli completi/completati <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>]

Pagina 1

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione riguardante:

- omologazione <sup>(1)</sup>
- estensione dell'omologazione <sup>(1)</sup>
- rifiuto dell'omologazione <sup>(1)</sup>
- revoca dell'omologazione <sup>(1)</sup>

di un tipo di veicolo per quanto riguarda la direttiva 70/156/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 92/53/CEE.

Numero di omologazione: .....

Motivo dell'estensione: .....

## 0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): .....

0.2. Tipo e denominazione commerciale: .....

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo: .....

0.3.1. Posizione della marcatura: .....

0.4. Categoria del veicolo: .....

0.5. Nome e indirizzo del costruttore del veicolo base: .....

Nome e indirizzo del costruttore dell'ultimo stadio costruito del veicolo: .....

0.8. Nome e indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: .....

Il sottoscritto certifica l'esattezza della descrizione del costruttore, riportata nell'allegata scheda informativa relativa al veicolo od ai veicoli di cui sopra (uno o più campioni del quale è/sono stati scelti dall'autorità omologante e presentato/i dal costruttore come prototipo/i del tipo da omologare) e che i risultati delle prove ivi allegati si riferiscono a quel tipo di veicolo.

Il tipo di veicolo soddisfa/non soddisfa <sup>(1)</sup> alle prescrizioni tecniche di tutte le rispettive direttive particolari, come stabilito nell'allegato IV/allegato XI <sup>(1)</sup> della direttiva 70/156/CEE.

L'omologazione viene concessa/rifiutata/revocata <sup>(1)</sup>.

.....

(Luogo)

.....

(Data)

.....

(Firma)

Allegati: Fascicolo informativo.

Risultati delle prove (vedi allegato VIII).

Nome/i e campione/i della firma della o delle persone autorizzate a firmare i certificati di conformità e dichiarazione relativa alle mansioni in azienda.

N.B.: Se tale modello è utilizzato per una omologazione in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, non deve recare la menzione «Scheda di omologazione CEE per veicoli», tranne nel caso di cui al paragrafo 2, lettera c), quando la Commissione ha approvato la relazione.

<sup>(1)</sup> Cancellare la dicitura inutile.<sup>(2)</sup> Vedi pagina 2.

Pagina 2

La presente omologazione si basa sulla o sulle omologazione/i di veicoli incompleti sottoindicata/i:

Fase 1: Costruttore del veicolo base: .....

Numero di omologazione: .....

Data: .....

Fase 2: Costruttore del veicolo base: .....

Numero di omologazione: .....

Data: .....

Fase 3: Costruttore del veicolo base: .....

Numero di omologazione: .....

Data: .....

## PARTE II

## MODELLO

[[formato massimo: A 4 (210 x 297 mm)]]

## SCHEMA DI OMOLOGAZIONE CEE

[per veicoli incompleti <sup>(2)</sup>]

Pagina 1

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione riguardante:

- omologazione <sup>(1)</sup>
- estensione dell'omologazione <sup>(1)</sup>
- rifiuto dell'omologazione <sup>(1)</sup>
- revoca dell'omologazione <sup>(1)</sup>

di un tipo di veicolo per quanto riguarda la direttiva 70/156/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 92/53/CEE.

Numero di omologazione: .....

Motivo dell'estensione: .....

## 0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): .....

0.2. Tipo e denominazione commerciale: .....

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo: .....

0.3.1. Posizione della marcatura: .....

0.4. Categoria del veicolo: .....

0.5. Nome e indirizzo del costruttore del veicolo base: .....

Nome e indirizzo del costruttore dell'ultimo stadio costruito del veicolo: .....

0.8. Nome e indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: .....

Il sottoscritto certifica l'esattezza della descrizione del costruttore, riportata nell'allegata scheda informativa relativa al veicolo od ai veicoli di cui sopra (uno o più campioni del quale è/sono stato/i scelti dall'autorità omologante e presentato/i dal costruttore come prototipo/i del tipo da omologare) e che i risultati delle prove ivi allegate si riferiscono a quel tipo di veicolo.

Il tipo di veicolo soddisfa/non soddisfa <sup>(1)</sup> alle prescrizioni tecniche di tutte le rispettive direttive particolari figuranti nella tabella di cui alla pagina 2.

L'omologazione viene concessa/rifiutata/revocata <sup>(1)</sup>.

.....

(Luogo)

.....

(Data)

.....

(Firma)

Allegati: Fascicolo informativo.

Risultati delle prove (vedi allegato VIII).

Nome/i e campione/i della firma della o delle persone autorizzate a firmare i certificati di conformità e dichiarazione relativa alle mansioni in azienda.

N.B.: Se tale modello è utilizzato per una omologazione in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, non deve recare la menzione «Schema di omologazione CEE per veicoli», tranne nel caso di cui al paragrafo 2, lettera c), quando la Commissione ha approvato la relazione.

<sup>(1)</sup> Cancellare la dicitura inutile.<sup>(2)</sup> Vedi pagina 2.

Pagina 2

La presente omologazione si basa sulla o sulle omologazione/i sottoindicata/e:

Fase 1: Costruttore del veicolo base: .....

Numero di omologazione: .....

Data: .....

Fase 2: Costruttore: .....

Numero di omologazione: .....

Data: .....

Fase 3: Costruttore: .....

Numero di omologazione: .....

Data: .....

**Elenco delle prescrizioni applicabili al tipo di veicolo incompleto omologato**

(Se del caso, tener conto del campo d'applicazione e dell'ultima modifica di ciascuna delle direttive particolari sottoelencate).

Voce	Oggetto	Numero della direttiva	Ultima modifica

(Indicare unicamente i dispositivi oggetto di un'omologazione rilasciata in base ad una direttiva particolare).

## ALLEGATO VII

SISTEMA DI NUMERAZIONE <sup>(1)</sup>

(vedi articolo 4, paragrafo 3)

1. Per le omologazioni di sistemi, componenti o entità tecniche: il numero deve essere costituito da 5 sezioni separate dal segno «\*».

Sezione 1	Lettera «e» minuscola seguita dalle lettere o dal numero distintivo dello Stato membro che rilascia l'omologazione:
	«1» per la Germania
	«2» per la Francia
	«3» per l'Italia
	«4» per i Paesi Bassi
	«6» per il Belgio
	«9» per la Spagna
	«11» per il Regno Unito
	«13» per il Lussemburgo
	«18» per la Danimarca
	«21» per il Portogallo
	«EL» per la Grecia
	«IRL» per l'Irlanda
Sezione 2	Numero della direttiva di base.
Sezione 3	Numero della direttiva recante ultima modifica concernente l'omologazione. Qualora una direttiva che prevede date diverse di messa in applicazione le quali rimandano a norme tecniche diverse, si deve aggiungere una lettera alfabetica. Tale lettera riguarderà l'esigenza tecnica specifica in base a cui è stata concessa l'omologazione.
Sezione 4	Numero progressivo di 4 cifre (eventualmente preceduto da zeri non significativi) indicante il numero dell'omologazione base. La serie dei numeri deve iniziare con 0001 per ciascuna direttiva di base e per le eventuali modifiche.
Sezione 5	Numero progressivo di 2 cifre (eventualmente preceduto da zeri non significativi) indicante il numero dell'estensione. La serie dei numeri deve iniziare con 01 per ciascun numero di omologazione base.

2. Per l'omologazione dei veicoli, la sezione 2 deve essere omessa.
3. Esempio di terza omologazione (senza estensioni) rilasciata dalla Francia in base alla direttiva sulla frenatura:

e 2\*71/320\*88/194\*0003\*00

oppure e 2\*88/77\*91/542A\*0003\*00 nel caso di una direttiva che prevede due tappe di applicazione A e B.

4. Esempio di seconda estensione alla quarta omologazione di un veicolo, rilasciata dal Regno Unito:

e 11\*91/???\*0004\*02

(<sup>1</sup>) I componenti e le entità tecniche devono essere contrassegnate come prescritto nella rispettiva direttiva particolare.

## ALLEGATO VIII

## RISULTATI DELLE PROVE

(Da compilare a cura dell'autorità omologante e da allegare alla scheda di omologazione del veicolo)

L'informazione deve precisare in tutti i casi a quale variante o versione si riferisce. Non è ammesso più di un risultato per versione.

## 1. Risultati delle prove sul livello sonoro:

Variante/Versione:	.....	.....	.....
In marcia [dB(A)/E]:	.....	.....	.....
Fermo [dB(A)/E]:	.....	.....	.....
a (giri/min <sup>-1</sup> ):	.....	.....	.....

## 2. Risultati delle prove sulle emissioni dei gas di scarico con indicazione del metodo di prova utilizzato (i risultati sono espressi nell'unità di misura corrispondente al metodo di prova) (\*):

## 2.1. Diesel

Variante/Versione:	.....	.....	.....
CO:	.....	.....	.....
HC:	.....	.....	.....
NO <sub>x</sub> :	.....	.....	.....
Particolato:	.....	.....	.....

## 2.2. Benzina

Variante/Versione:	.....	.....	.....
CO (Tipo I):	.....	.....	.....
CO (Tipo II):	.....	.....	.....
HC:	.....	.....	.....
NO <sub>x</sub> :	.....	.....	.....

## 3. Risultati delle prove sul consumo di carburante (l/100 km):

Variante/Versione:	.....	.....	.....
Ciclo urbano:	.....	.....	.....
Velocità costante 90 km/h:	.....	.....	.....
Velocità costante 120 km/h:	.....	.....	.....

(\*) g/km Determinato conformemente all'allegato III della direttiva 91/441/CEE (GU n. L 242 del 30. 8. 1991, pag. 1);  
 o g/km Determinato conformemente all'allegato III, lettera a) della direttiva 88/76/CEE (GU n. L 36 del 9. 2. 1988, pag. 1);  
 o g/prova Determinato conformemente all'allegato III della direttiva 88/76/CEE (GU n. L 36 del 9. 2. 1988, pag. 1).

ALLEGATO IX

PARTE I

MODELLO

[formato massimo: A 4 (210 x 297 mm)]

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CEE

[per veicoli completi/completati (1)]

Pagina 1

Il sottoscritto: .....  
(cognome e nome)

certifica che il veicolo:

0.1. Marca: .....  
(denominazione commerciale del costruttore)

0.2. Tipo e denominazione commerciale: .....  
Variante (2): .....  
Versione (2): .....

0.4. Categoria: .....

0.5. Nome e indirizzo del costruttore del veicolo base: .....  
Nome e indirizzo del costruttore dell'ultimo stadio costruito del veicolo (1): .....

0.6. Posizione delle targhette regolamentari: .....  
Numero di identificazione del veicolo: .....  
sulla base del tipo o dei tipi di veicolo descritto/i nell'omologazione (1)

Veicolo base: Costruttore: .....  
Numero di omologazione: .....  
Data: .....

Fase 2: Costruttore: .....  
Numero di omologazione: .....  
Data: .....

è conforme sotto tutti gli aspetti al tipo completo/completato (1) descritto in .....  
Numero di omologazione: .....  
Data: .....  
e quindi può essere immatricolato definitivamente senza ulteriori omologazioni.

..... (luogo) ..... (data)  
..... (firma) ..... (mansioni)

Allegati (solo per i tipi di veicoli realizzati in più fasi): certificato di conformità per ogni fase.

(1) Cancellare la dicitura inutile.  
(2) Indicare anche il codice numerico o alfanumerico di identificazione.

## Pagina 2

1. Numero degli assi: ..... e delle ruote: .....
2. Assi motori: .....
3. Interasse: ..... mm
4. Carreggiata del o degli assi: 1. .... mm 2. .... mm 3. .... mm
5. Lunghezza: ..... mm
6. Larghezza: ..... mm
7. Altezza: ..... mm
8. Sbalzo posteriore: ..... mm
9. Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia: ..... kg
10. Massa del veicolo (escluso conducente, refrigerante, lubrificante, carburante): ..... kg
11. Massa massima tecnicamente ammessa a pieno carico: ..... kg
- 11.1. Distribuzione di tale massa sugli assi: 1. .... kg 2. .... kg 3. .... kg
12. Massa massima tecnicamente ammessa su ciascun asse: 1. .... kg 2. .... kg 3. .... kg
13. Massa massima del rimorchio (frenato): ..... kg (non frenato): ..... kg
14. Massa massima della combinazione: ..... kg
15. Carico verticale massimo sul punto di attacco del rimorchio: ..... kg
16. Fabbrikante del motore: .....
17. Codice del motore: .....
18. Principio di funzionamento: ..... iniezione diretta: sì/no <sup>(1)</sup>.....
19. Numero e disposizione dei cilindri: .....
20. Cilindrata: ..... cm<sup>3</sup>
21. Carburante: .....
22. Potenza massima netta: ..... kW a ..... giri/min<sup>-1</sup>
23. Frizione (tipo): .....
24. Cambio (tipo): .....
25. Rapporti del cambio: 1. .... 2. .... 3. .... 4. .... 5. .... 6. ....
26. Rapporto del differenziale: .....
27. Ruote e pneumatici: Asse 1: ..... Asse 2: ..... Asse 3: .....
28. Servosterzo: .....
29. Breve descrizione del sistema di frenatura: .....  
.....  
.....
30. Tipo di carrozzeria: .....
31. Numero e configurazione delle porte: .....
32. Numero di posizione dei sedili: .....
33. Marchio di omologazione del dispositivo di traino se del caso: .....
34. Velocità massima: ..... km/h
35. Livello sonoro: fermo: ..... dB(A) in marcia: ..... dB(A)
36. Emissioni gas di scarico <sup>(2)</sup>: CO: ..... g/km HC: ..... g/km  
NO<sub>x</sub>: ..... g/km HC + NO<sub>x</sub>: ..... g/km Particolato: ..... g/km
37. Potenza o categoria fiscale: Italia: ..... Francia: ..... Spagna: ..... Belgio: .....  
Germania: ..... Lussemburgo: ..... Danimarca: ..... Paesi Bassi: .....  
Grecia: ..... Regno Unito: ..... Irlanda: ..... Portogallo: .....
38. Osservazioni: .....  
.....

<sup>(1)</sup> Cancellare la dicitura inutile.<sup>(2)</sup> Indicare il metodo di prova utilizzato.

PARTE II

MODELLO

[(formato massimo: A 4 (210 x 297 mm)]

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CEE

[per veicoli incompleti]

Pagina 1

Il sottoscritto: .....  
(cognome e nome)

certifica che il veicolo: .....

0.1. Marca: .....  
(denominazione commerciale del costruttore)

0.2. Tipo e denominazione commerciale: .....  
Variante (1): .....  
Versione (1): .....

0.4. Categoria: .....

0.5. Nome e indirizzo del costruttore del veicolo base: .....  
.....  
Nome e indirizzo del costruttore dell'ultimo stadio costruito del veicolo (2): .....

0.6. Posizione delle targhette regolamentari: .....  
.....  
Numero di identificazione del veicolo: .....  
sulla base del tipo o dei tipi di veicolo descritto/i nell'omologazione (2)

Veicolo base: Costruttore: .....  
Numero di omologazione: .....  
Data: .....

Fase 2: Costruttore: .....  
Numero di omologazione: .....  
Data: .....

è conforme sotto tutti gli aspetti al tipo incompleto descritto in .....

Numero di omologazione: .....

Data: .....

e quindi non può essere immatricolato definitivamente senza ulteriori omologazioni.

.....  
(luogo) (data)

.....  
(firma) (mansioni)

Allegati: certificati di conformità per ogni fase.

(1) Indicare anche il codice numerico o alfanumerico di identificazione.  
(2) Cancellare la dicitura inutile.

## Pagina 2

1. Numero degli assi: ..... e delle ruote: .....
2. Assi motori: .....
3. Interasse: ..... mm
4. Carreggiata del o degli assi: 1. .... mm 2. .... mm 3. .... mm
5. Lunghezza: ..... mm
6. Larghezza: ..... mm
- 6.1. Larghezza massima ammessa del veicolo completato: ..... mm
7. Altezza: ..... mm
- 7.1. Altezza del centro di gravità: ..... mm
- 7.2. Altezza massima ammessa dal centro di gravità del veicolo completato: ..... mm
8. Sbalzo posteriore: ..... mm
9. Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia: ..... kg
10. Massa del veicolo (escluso conducente, refrigerante, lubrificante, carburante): ..... kg
11. Massa massima tecnicamente ammessa a pieno carico: ..... kg
- 11.1. Distribuzione di tale massa sugli assi: 1. .... kg 2. .... kg 3. .... kg
12. Massa massima tecnicamente ammessa su ciascun asse: 1. .... kg 2. .... kg 3. .... kg
13. Massa massima del rimorchio (frenato): ..... kg (non frenato): ..... kg
14. Massa massima della combinazione: ..... kg
15. Carico verticale massimo sul punto di attacco del rimorchio: ..... kg
16. Fabbricante del motore: .....
17. Codice del motore: .....
18. Principio di funzionamento: ..... iniezione diretta: sì/no <sup>(1)</sup> .....
19. Numero e disposizione dei cilindri: .....
20. Cilindrata: ..... cm<sup>3</sup>
21. Carburante: .....
22. Potenza massima netta: ..... kW a ..... giri/min<sup>-1</sup>
23. Frizione (tipo): .....
24. Cambio (tipo): .....
25. Rapporti del cambio: 1. .... 2. .... 3. .... 4. .... 5. .... 6. ....
26. Rapporto del differenziale: .....
27. Ruote e pneumatici: Asse 1: ..... Asse 2: ..... Asse 3: .....
28. Servosterzo: .....
29. Breve descrizione del sistema di frenatura: .....  
.....  
.....
30. Tipo di carrozzeria: .....
31. Numero e configurazione delle porte: .....
32. Numero di posizione dei sedili: .....
33. Marchio di omologazione del dispositivo di traino se del caso: .....
34. Velocità massima: ..... km/h
35. Livello sonoro: fermo: ..... dB(A) in marcia: ..... dB(A)
36. Emissioni gas di scarico <sup>(3)</sup>: CO: ..... g/km HC: ..... g/km  
NO<sub>x</sub>: ..... g/km HC + NO<sub>x</sub>: ..... g/km Particolato: ..... g/km
37. Potenza o categoria fiscale: Italia: ..... Francia: ..... Spagna: ..... Belgio: .....  
Germania: ..... Lussemburgo: ..... Danimarca: ..... Paesi Bassi: .....  
Grecia: ..... Regno Unito: ..... Irlanda: ..... Portogallo: .....
38. Osservazioni: .....

<sup>(3)</sup> Indicare il metodo di prova utilizzato.

## ALLEGATO X

## CONFORMITÀ DELLE PROCEDURE DI PRODUZIONE

## 1. VALUTAZIONE INIZIALE

- 1.1. L'autorità componente di uno Stato membro verifica, prima di concedere l'omologazione, l'esistenza di disposizioni e procedure in grado di assicurare che i componenti, sistemi ed entità tecniche in produzione siano conformi al tipo omologato.
- 1.2. La prescrizione di cui al punto 1.1 deve essere verificata e soddisfare l'autorità competente, ma può anche essere verificata, per conto della stessa autorità, dall'autorità competente di un altro Stato membro. In tal caso, quest'ultima autorità redige una dichiarazione di conformità riguardante i settori e impianti di produzione presi in considerazione, con riferimento al od ai prodotti da omologare.
- 1.3. L'autorità competente accetta inoltre la certificazione effettuata dal costruttore in base alla norma armonizzata EN 29002 (che si riferisce al od ai prodotti da omologare) oppure a una norma equivalente quale adempimento delle prescrizioni di cui al punto 1.1. Il costruttore deve fornire gli estremi della certificazione ed impegnarsi ad informare l'autorità competente di ogni modifica concernente la validità od il campo di applicazione.
- 1.4. Se riceve una domanda dall'autorità di un altro Stato membro, l'autorità competente deve inviare senza indugio la dichiarazione di conformità di cui all'ultima frase del punto 1.2, oppure comunicare di non essere in grado di fornire tale dichiarazione.

## 2. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

- 2.1. Tutti i veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche omologati a norma della presente direttiva o di una direttiva particolare, devono essere fabbricati in modo da essere conformi al tipo omologato, soddisfacendo tutte le prescrizioni della presente direttiva o di una direttiva particolare inclusa nell'elenco completo che figura negli allegati IV e XI.
- 2.2. L'autorità competente di uno Stato membro che concede l'omologazione deve verificare l'esistenza di adeguate misure e piani di controllo documentati, da concordare con il costruttore per ogni omologazione, per eseguire ad intervalli prestabiliti le prove o i controlli necessari per accertare la costante conformità al tipo omologato, comprese, se del caso, le prove specificate nelle direttive particolari.
- 2.3. Il detentore dell'omologazione deve, in particolare:
  - 2.3.1. Garantire l'esistenza di procedure per il controllo efficace della conformità dei prodotti (veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche) all'omologazione ottenuta.
  - 2.3.2. Avere accesso alle apparecchiature di prova necessarie per controllare la conformità a ciascun tipo omologato.
  - 2.3.3. Garantire che i dati dei risultati delle prove siano registrati e che i documenti allegati siano disponibili per un periodo da concordare con l'autorità omologante. Tale periodo non potrà essere superiore a 10 anni.
  - 2.3.4. Analizzare i risultati di ciascun tipo di prova, allo scopo di verificare ed assicurare la stabilità delle caratteristiche del prodotto, tenuto conto delle variazioni della produzione industriale.
  - 2.3.5. Garantire che per ogni tipo di prodotto siano eseguite almeno le prove prescritte dalla presente direttiva e dalle rispettive direttive particolari, il cui elenco completo figura negli allegati IV e XI.
  - 2.3.6. Garantire che, se da una serie di campioni o di pezzi sottoposti a prova risulta una non conformità, si proceda a una nuova campionatura e a nuove prove. Devono essere adottati tutti i provvedimenti necessari per ripristinare la conformità della produzione corrispondente.

- 2.3.7. In caso di omologazione di un veicolo, i controlli di cui al punto 2.3.5 devono essere limitati a quelli necessari per verificare la corretta specifica di costruzione relativamente all'omologazione.
- 2.4. L'autorità competente può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati in ogni unità di produzione. La normale frequenza di queste verifiche deve rispettare gli eventuali accordi di cui ai punti 1.2 e 1.3 del presente allegato, ed assicurare che i controlli del caso siano riesaminati con una frequenza conforme al grado di affidamento stabilito dalla stessa autorità.
- 2.4.1. Nel corso di ogni ispezione devono essere presentati all'ispettore i verbali delle prove e della produzione.
- 2.4.2. Se la natura della prova lo consente, l'ispettore può scegliere dei campioni a caso da sottoporre a prova nel laboratorio del fabbricante (oppure del servizio tecnico se la direttiva particolare lo prevede). Il numero minimo dei campioni può essere stabilito in base ai risultati dei controlli eseguiti dal fabbricante stesso.
- 2.4.3. Se il livello qualitativo risulta insoddisfacente, oppure se si ritiene necessario verificare la validità delle prove eseguite in applicazione del punto 2.4.2, l'ispettore può prelevare dei campioni da inviare al servizio tecnico che ha eseguito le prove di omologazione.
- 2.4.4. L'autorità competente può eseguire tutti i controlli o le prove prescritti dalla presente direttiva o dalle direttive particolari incluse nell'elenco completo che figura negli allegati IV e XI.
- 2.4.5. Se nel corso di un'ispezione, i risultati conseguiti sono insoddisfacenti, l'autorità competente deve provvedere affinché vengano adottati tutti i provvedimenti necessari per ripristinare al più presto possibile la conformità della produzione.

## ALLEGATO XI

## NATURA E PRESCRIZIONI RELATIVE AI VEICOLI SPECIALI

(vedi articolo 4)

Veicoli della categoria M<sub>1</sub>

Voce	Oggetto	Numero della direttiva	Veicoli blindati	Veicoli speciali (ambulanze — autocaravan — carri funebri)
1.1.	Livello sonoro	70/157/CEE	X	X
1.2.	Emissioni	70/220/CEE	A	X
1.3.	Serbatoi carburante/dispositivi di protezione posteriore	70/221/CEE	X	X
1.4.	Alloggiamento targa di immatricolazione posteriore	70/222/CEE	X	X
1.5.	Dispositivo di sterzo	70/311/CEE	X	X
1.6.	Serrature e cerniere delle porte	70/387/CEE	X	C
1.7.	Segnalatore acustico	70/388/CEE	A	X
1.8.	Campo di visibilità posteriore	71/127/CEE	B	X
1.9.	Frenatura	71/320/CEE	X	X
1.10.	Soppressione perturbazioni radioelettriche	72/245/CEE	X	X
1.11.	Emissioni motori diesel	72/306/CEE	X	X
1.12.	Sistemazione interna	74/60/CEE	A	D
1.13.	Antifurto	74/61/CEE	X	X
1.14.	Protezione dallo sterzo	74/297/CEE	N/A	X/G
1.15.	Resistenza dei sedili	74/408/CEE	X	E
1.16.	Sporgenze esterne	74/483/CEE	A	A
1.17.	Tachimetro e retromarcia	75/443/CEE	X	X
1.18.	Targhette regolamentari	76/114/CEE	X	X
1.19.	Ancoraggi delle cinture di sicurezza	76/115/CEE	A	E
1.20.	Dispositivi di illuminazione	76/756/CEE	A	A
1.21.	Catadiottri	76/757/CEE	X	X
1.22.	Luci (ingombro, posizione e di arresto)	76/758/CEE	X	X
1.23.	Indicatori di direzione	76/759/CEE	X	X
1.24.	Dispositivi di illuminazione della targa	76/760/CEE	X	X
1.25.	Proiettori (comprese le lampade)	76/761/CEE	X	X
1.26.	Proiettori fendinebbia (anteriori)	76/762/CEE	X	X
1.27.	Dispositivi di rimorchio	77/389/CEE	A	F
1.28.	Luci per la nebbia (posteriori)	77/538/CEE	X	X
1.29.	Proiettori di retromarcia	77/539/CEE	X	X
1.30.	Luci di stazionamento	77/540/CEE	X	X
1.31.	Cinture di sicurezza	77/541/CEE	A	E
1.32.	Campo di visibilità	77/649/CEE	B	X
1.33.	Identificazione dei comandi	78/316/CEE	X	X
1.34.	Sbrinamento/disappannamento	78/317/CEE	A	X
1.35.	Lavacristalli/tergicristalli	78/318/CEE	A	X
1.36.	Sistemi di riscaldamento	78/548/CEE	X	X
1.37.	Parafanghi delle ruote	78/549/CEE	X	X
1.38.	Poggiatesta	78/932/CEE	X	E
1.39.	Consumo di carburante	80/1268/CEE	N/A	N/A
1.40.	Potenza del motore	80/1269/CEE	X	X
1.41.	Vetri di sicurezza	92/ /CEE	N/A	X
1.42.	Masse e dimensioni	92/ /CEE	X	X
1.43.	Pneumatici	92/ /CEE	N/A	X
1.44.	Dispositivi di accoppiamento	93/ /CEE	X	X

N/A = la presente direttiva non si applica a questo veicolo (nessuna prescrizione).

X = nessuna deroga.

A = deroga ammessa quando l'uso speciale non consente la piena rispondenza alla prescrizione.

B = fattore di trasmissione della luce almeno 60%, con angolo morto corrispondente al montante non superiore a 10 gradi.

C = applicazione limitata alle porte di accesso ai sedili destinati all'uso normale quando il veicolo circola su strada.

D = applicazione limitata alla parte del veicolo anteriore al sedile più arretrato destinato all'uso normale quando il veicolo circola su strada.

E = applicazione limitata ai sedili destinati all'uso normale quando il veicolo circola su strada.

F = solo anteriori.

G = non applicabile alle «autocaravan» composte di telaicabine della categoria N<sub>1</sub> la cui massa massima sia superiore a 1 500 chilogrammi e della categoria N<sub>2</sub>.

## ALLEGATO XII

## A. LIMITI DELLE PICCOLE SERIE

[vedi articolo 8, paragrafo 2, lettera a)]

Il numero delle unità di una famiglia di tipi, definita qui di seguito, da immatricolare da mettere in vendita o da mettere in circolazione ogni anno in uno Stato membro non deve superare il valore sottoindicato per la categoria in questione:

Categoria	Unità
M <sub>1</sub>	500

Una «famiglia di tipi» comprende i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda i seguenti elementi essenziali:

- il costruttore,
- gli aspetti essenziali di costruzione e di progettazione:
  - telaio/pavimento (differenze ovvie e fondamentali),
  - motopropulsore (a combustione interna/elettrico/ibrido).

## B. LIMITI DEI VEICOLI DI FINE SERIE

[vedi articolo 8, paragrafo 2, lettera b)]

Per la categoria M<sub>1</sub>, il numero massimo di veicoli di uno o più tipi messi in circolazione in ciascuno Stato membro conformemente alla procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) deve essere inferiore o uguale al 10 % dei veicoli dell'insieme dei tipi interessati messi in circolazione l'anno precedente nello stesso Stato membro.

Una menzione specifica sarà apposta sul certificato di conformità dei veicoli messi in circolazione conformemente a tale procedura.

ALLEGATO XIII

ELENCO DELLE OMOLOGAZIONI RILASCIATE IN BASE ALLE DIRETTIVE PARTICOLARI

Timbro dell'amministrazione

Elenco numero: .....

relativo al periodo dal ..... al .....

Per ciascuna omologazione concessa, rifiutata o revocata nel periodo sopraindicato devono essere fornite le seguenti informazioni:

Costruttore: .....

Numero di omologazione: .....

Motivo dell'eventuale estensione: .....

Marca: .....

Tipo: .....

Data del rilascio: .....

Data del primo rilascio (per le estensioni): .....

—

## ALLEGATO XIV

## PROCEDURE DA SEGUIRE PER L'OMOLOGAZIONE IN PIÙ FASI

(vedi articolo 4)

## 1. DATI GENERALI

- 1.1. Il buon andamento del procedimento di omologazione in più fasi richiede la collaborazione di tutti i costruttori interessati. A tal fine, prima di concedere l'omologazione per la seconda o le successive fasi, le autorità omologanti devono accertarsi che tra i costruttori interessati esistano gli accordi, in materia di forniture e interscambio di documenti e informazioni, necessari per garantire che il tipo di veicolo completo risponda alle prescrizioni tecniche di tutte le direttive particolari, come prescritto negli allegati IV e XI. Tali informazioni devono comprendere i dati di omologazione di tutti i relativi sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché dei componenti del veicolo facenti parte del veicolo incompleto ma non ancora omologati.
- 1.2. Le omologazioni conformi al presente allegato devono essere concesse facendo riferimento allo stato di completamento effettivo del tipo di veicolo considerato e devono comprendere tutte le omologazioni concesse nelle fasi precedenti.
- 1.3. Ciascun costruttore interessato ad un procedimento di omologazione in più fasi è responsabile dell'omologazione e della conformità della produzione di tutti i sistemi, componenti o entità tecniche da lui fabbricati o aggiunti nella fase di fabbricazione precedente. Lo stesso costruttore non è invece responsabile degli elementi omologati nelle fasi precedenti, salvo il caso in cui egli abbia modificato detti elementi in misura tale da invalidare la precedente omologazione.

## 2. PROCEDURE

Per le domande presentate conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 3, l'autorità omologante deve:

- a) verificare che tutte le omologazioni rilasciate in base ad una direttiva particolare siano compatibili con i valori limite previsti dalla direttiva particolare;
- b) accertare che la documentazione informativa comprenda tutti i dati richiesti, riferiti allo stato di completamento del veicolo;
- c) accertare, per quanto riguarda la documentazione, che tutte le specifiche del veicolo e i dati contenuti nella parte I della documentazione informativa del veicolo figurino nei fascicoli informativi e/o nelle schede di omologazione relativi alle omologazioni rilasciate in base alle rispettive direttive particolari.

Nel caso di veicoli completati, se una voce della parte I della documentazione informativa non è compresa nel fascicolo informativo di una delle direttive particolari, confermare che le caratteristiche in questione sono conformi ai particolari riportati nella documentazione informativa;

- d) su un campione selezionato di veicoli appartenenti al tipo da omologare, eseguire o far eseguire dei controlli sui componenti e sistemi, allo scopo di accertare che il veicolo o i veicoli siano costruiti in conformità ai dati contenuti nel fascicolo informativo autenticato, relativamente a tutte le omologazioni basate sulle rispettive direttive particolari;
  - e) eseguire o far eseguire i controlli d'installazione richiesti per le eventuali entità tecniche.
3. Il numero dei veicoli da controllare ai fini del punto 2, lettera d), deve essere sufficiente per consentire un efficace controllo delle varie combinazioni da omologare, in relazione allo stato di completamento del veicolo e per i seguenti elementi:
    - motore,
    - cambio,
    - assi motori (numero, posizione, interconnessione),
    - assi sterzanti (numero e posizione),
    - tipi di carrozzeria,
    - numero delle porte,
    - posizione della guida,
    - numero dei sedili,
    - equipaggiamento.

## 4. IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO

Nella seconda e nelle successive fasi, oltre alle targhette regolamentari prescritte dalla direttiva 76/114/CEE (ultima modifica), ciascun costruttore deve applicare sul veicolo una targhetta supplementare, il cui modello è riportato in appendice al presente allegato. Tale targhetta dovrà essere fissata solidamente in un punto ben visibile e facilmente accessibile, su un componente non soggetto a sostituzione durante l'uso del veicolo. Essa deve riportare, chiaramente e in modo indelebile, le seguenti informazioni, nell'ordine in cui sono elencate:

- nome del costruttore,
- numero dell'omologazione CEE,
- fase di omologazione,
- numero di matricola del veicolo,
- massa massima ammessa del veicolo a pieno carico <sup>(1)</sup>,
- massa massima ammessa della combinazione (se il veicolo può trainare un rimorchio) <sup>(1)</sup>,
- massa massima ammessa su ciascun asse, da quello anteriore a quello posteriore <sup>(1)</sup>,
- per i semirimorchi, la massa massima ammessa sulla ralla <sup>(1)</sup>.

—  
*Appendice*

## MODELLO DELLA TARGHETTA SUPPLEMENTARE DEL COSTRUTTORE

L'esempio sottoindicato è dato unicamente a titolo informativo.

HENSSLER BODYWORK COMPANY
e 2*91/289*2609*01
Fase 3
1 856
1 500 kg
2 500 kg
1-700 kg
2-810 kg

<sup>(1)</sup> Solo se il valore è cambiato nel corso dell'attuale fase di omologazione.

## DIRETTIVA 92/54/CEE DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 1992

che modifica la direttiva 77/143/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (dispositivi di frenatura)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che la direttiva 77/143/CEE <sup>(4)</sup> prevede il regolare controllo tecnico per tutte le categorie di veicoli specificate nell'allegato I;

considerando che la suddetta direttiva prevede l'adozione di direttive specifiche per il controllo delle norme relative agli elementi enumerati nell'allegato II, nonché l'istituzione di un comitato tecnico dei cui pareri la Commissione tiene conto prima di adottare disposizioni per l'adeguamento del controllo tecnico al progresso;

considerando che la maggior parte degli Stati membri ha adottato procedure di controllo per quanto riguarda le condizioni dei dispositivi di frenatura dei veicoli industriali pesanti;

considerando che numerosi Stati membri hanno adottato norme nazionali per il controllo dei veicoli leggeri, ivi comprese le autovetture private e che tali norme sono adeguate al sistema delineato nella presente direttiva;

considerando che da una valutazione delle procedure di omologazione relative al controllo dei dispositivi di frenatura per tutti i tipi di veicoli risulta che tali procedure difficilmente possono essere applicate nell'ambito del controllo tecnico;

considerando che il controllo da effettuare durante il ciclo di utilizzazione del veicolo dovrebbe essere relativamente semplice, rapido e poco costoso;

considerando che, data la diversità delle apparecchiature e dei metodi di controllo in uso nella Comunità, nella fase attuale si ritiene prematuro fissare i valori cui devono conformarsi l'efficienza dell'impianto di frenatura, la regolazione della pressione pneumatica, i tempi di riempimento del compressore, ecc., che il controllo deve essere finalizzato ad un accertamento, in base a criteri obiettivi, che il veicolo, all'atto dell'ispezione e caricato su strada nei limiti del suo peso lordo a pieno carico, è in grado di circolare in condizioni di sicurezza e affidabilità e che devono essere considerati conformi a tutti i veicoli in possesso dei requisiti tecnici fissati dalla direttiva 71/320/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi <sup>(5)</sup>;

considerando che gli Stati membri possono estendere il controllo dei dispositivi di frenatura per includere categorie di veicoli o elementi non compresi nel campo d'applicazione della presente direttiva;

considerando che gli Stati membri possono instaurare più rigorosi controlli o aumentarne la periodicità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

L'allegato II della direttiva 77/143/CEE è modificato come segue:

- 1) La nota introduttiva e le due colonne della voce 1 (dispositivi di frenatura) sono sostituite dal testo allegato alla presente direttiva.
- 2) Dopo la voce 1 sopra le due colonne sono inseriti i seguenti titoli:

VEICOLI DELLE CATEGORIE 1, 2, 3 e 4	VEICOLI DELLE CATEGORIE 5 e 6
--	----------------------------------

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per

- <sup>(5)</sup> GU n. L 202 del 6. 9. 1971, pag. 37, direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/422/CEE della Commissione (GU n. L 233 del 22. 8. 1991, pag. 21).

<sup>(1)</sup> GU n. C 189 del 20. 7. 1991, pag. 16.

<sup>(2)</sup> GU n. C 94 del 13. 4. 1992.

<sup>(3)</sup> GU n. C 49 del 24. 2. 1992, pag. 64.

<sup>(4)</sup> GU n. L 47 del 18. 2. 1977, pag. 47, direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/328/CEE (GU n. L 178 del 6. 7. 1991, pag. 29).

conformarsi alla presente direttiva entro il termine di un anno a decorrere dalla data dell'adozione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni esse devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere accompagnate da tale riferimento al momento della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di questo riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 giugno 1992.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

Joachim FERREIRA DO AMARAL

## ALLEGATO

## «ALLEGATO II

Il controllo deve essere effettuato almeno sugli elementi enumerati in appresso, purché essi si riferiscano all'equipaggiamento obbligatorio del veicolo sottoposto a controllo nello Stato membro in questione.

I controlli contemplati nel presente allegato possono essere effettuati senza smontaggio dei componenti del veicolo.

Qualora il veicolo presenti difetti riguardanti gli elementi sottoposti a controllo enumerati in appresso, le autorità competenti degli Stati membri adottano una procedura che stabilisce le condizioni alle quali è autorizzata la circolazione del veicolo fino al superamento di un nuovo controllo tecnico.

## VEICOLI DELLE CATEGORIE 1, 2, 3, 4, 5 e 6

## 1. DISPOSITIVI DI FRENATURA

Il controllo dei dispositivi di frenatura del veicolo verterà sui seguenti elementi. I risultati di prova ottenuti nel corso dei controlli dei dispositivi di frenatura devono corrispondere, per quanto praticabile, ai requisiti tecnici di cui alla direttiva 71/320/CEE.

<i>Elementi da controllare</i>	<i>Cause del difetto</i>
1.1. Stato meccanico e funzionamento	
1.1.1. Assi degli eccentrici dei freni/leva del freno	— azionamento eccessivamente duro — usura del cuscinetto — usura eccessiva/gioco
1.1.2. Condizione e corsa del pedale del dispositivo di frenatura	— eccessiva corsa o insufficiente riserva di corsa — allentamento del freno reso difficile — superficie antisdrucchiolo del pedale del freno manca, è mal fissata o consumata
1.1.3. Pompa a vuoto o compressore e serbatoi	— il tempo di riempimento del compressore è troppo lungo per assicurare una frenatura efficace — insufficiente pressione aria/vuoto per assicurare almeno due frenature ripetute dopo lo scatto del dispositivo d'avvertimento (o quando l'indicatore del manometro è sulla posizione di pericolo) — perdita d'aria che causa considerevole caduta di pressione, o udibile rumore di perdite d'aria
1.1.4. Indicatore di pressione, manometro dell'indicatore di pressione	— funzionamento difettoso dell'indicatore di pressione o del manometro
1.1.5. Valvola di controllo del freno a mano	— fessurata o danneggiata, eccessiva usura — funzionamento difettoso della valvola di controllo — mancanza di affidabilità a livello dell'azionamento dell'alberino o della valvola — tenuta difettosa o perdite nel sistema, elementi di giunzione mal fissati — funzionamento insoddisfacente
1.1.6. Freno di stazionamento, leva di comando, dispositivo di bloccaggio	— sistema di bloccaggio del freno a mano insufficiente — usura eccessiva a livello dell'asse della leva o del meccanismo di bloccaggio — corsa troppo lunga, (cattiva regolazione)

<i>Elementi da controllare</i>	<i>Cause del difetto</i>
1.1.7. Valvole di frenatura (valvole di fondo, valvole di scarico rapido, regolatori di pressione, ecc.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>— danneggiate, tenuta insufficiente (perdite d'aria)</li> <li>— eccessivo efflusso di olio dal compressore</li> <li>— fissaggio o supporto difettoso</li> <li>— efflusso di liquido del freno idraulico</li> </ul>
1.1.8. Giunti mobili di accoppiamento per freni di rimorchio	<ul style="list-style-type: none"> <li>— rubinetti di isolamento o valvola a chiusura automatica difettosi</li> <li>— fissaggio o montaggio difettoso</li> <li>— tenuta insufficiente</li> </ul>
1.1.9. Accumulatore o serbatoio di pressione	<ul style="list-style-type: none"> <li>— danneggiato, corrosivo, tenuta insufficiente</li> <li>— dispositivo di spurgo inoperante</li> <li>— fissaggio inoperante o imperfetto</li> </ul>
1.1.10. Dispositivo servofreno, cilindro principale del freno (sistemi idraulici)	<ul style="list-style-type: none"> <li>— servofreno difettoso o inefficace</li> <li>— difettosità o mancanza di tenuta del cilindro principale del freno</li> <li>— cilindro principale del freno malsicuro</li> <li>— insufficiente quantità di liquido per freni</li> <li>— mancanza del cappuccio del serbatoio del cilindro principale</li> <li>— spia del liquido per freni illuminata o difettosa</li> <li>— cattivo funzionamento del segnale di avvertimento in caso di livello insufficiente del liquido</li> </ul>
1.1.11. Condotti rigidi dei freni	<ul style="list-style-type: none"> <li>— rischio di non funzionamento o di rottura</li> <li>— tenuta insufficiente (perdite) a livello dei condotti o dei giunti</li> <li>— danneggiamenti o eccessiva corrosione</li> <li>— cattiva installazione</li> </ul>
1.1.12. Tubi flessibili dei freni	<ul style="list-style-type: none"> <li>— rischio di non funzionamento o di rottura</li> <li>— danneggiamenti, punti di frizione, flessibili troppo corti o ritorti</li> <li>— tenuta insufficiente (perdite) a livello dei flessibili o dei giunti</li> <li>— eccessivo gonfiamento dei flessibili sotto pressione</li> <li>— porosità</li> </ul>
1.1.13. Guarnizioni dei freni	<ul style="list-style-type: none"> <li>— stato di avanzata usura</li> <li>— contaminazione (da olio, grassi)</li> </ul>
1.1.14. Tamburi dei freni, dischi dei freni	<ul style="list-style-type: none"> <li>— usura fortemente avanzata, forte graffiatura superficiale incrinature, fratture o altri difetti che compromettano la sicurezza</li> <li>— tamburi o dischi sporchi (olio, grasso, ecc.)</li> <li>— piatto fissato male</li> </ul>
1.1.15. Cavi dei freni, tiranteria	<ul style="list-style-type: none"> <li>— cavi danneggiati, flessione</li> <li>— usura o corrosione fortemente avanzata</li> <li>— mancanza di sicurezza a livello delle giunzioni di cavi o tiranti</li> <li>— fissazione dei cavi insufficiente</li> <li>— qualsiasi ostacolo al libero movimento del sistema frenante</li> <li>— movimento anormale della tiranteria a seguito di imperfetta regolazione o di eccessiva usura</li> </ul>
1.1.16. Cilindri dei freni (ivi compresi i freni a molla e i cilindri idraulici)	<ul style="list-style-type: none"> <li>— fessurati o danneggiati</li> <li>— non stagni</li> <li>— montaggio difettoso</li> <li>— stato di avanzata corrosione</li> <li>— corsa eccessiva del cilindro</li> <li>— rivestimento di protezione contro la polvere (cappuccio parapolvere) mancante o fortemente danneggiato</li> </ul>

<i>Elementi da controllare</i>	<i>Cause del difetto</i>
1.1.17. Correttore automatico di frenatura in funzione del carico	<ul style="list-style-type: none"> <li>— giunzione difettosa</li> <li>— imperfetta regolazione</li> <li>— meccanismo grippato, non funzionante</li> <li>— mancante</li> </ul>
1.1.18. Dispositivi di regolazione automatica	<ul style="list-style-type: none"> <li>— movimento grippato o anormale a seguito di eccessiva usura o di imperfetta regolazione</li> <li>— funzionamento difettoso</li> </ul>
1.1.19. Freno di rallentamento (per i veicoli dotati di tale dispositivo)	<ul style="list-style-type: none"> <li>— cattivo montaggio o difetto degli accoppiatori</li> <li>— funzionamento difettoso</li> </ul>
1.2. Prestazioni e efficienza del freno di servizio	
1.2.1. Prestazioni (graduale aumento fino allo sforzo massimo)	<ul style="list-style-type: none"> <li>— sforzo di frenatura inesistente o insufficiente su una o più ruote</li> <li>— sforzo di frenatura inesistente o insufficiente su una o più ruote</li> <li>— sforzo di frenatura della ruota meno frenata dell'asse inferiore al 70 % dello sforzo massimo dell'altra ruota (in caso di prova su strada, eccessiva deviazione del veicolo sottoposto a frenata)</li> <li>— frenatura non gradualmente moderabile (blocco)</li> <li>— tempo di risposta alla frenatura troppo lungo su una qualsiasi delle ruote</li> <li>— fluttuazione eccessiva dello sforzo di frenatura (tamburi o dischi ovalizzati)</li> </ul>
1.2.2. Efficienza	<ul style="list-style-type: none"> <li>— insufficiente, inferiore al minimo regolamentare</li> </ul>
1.3. Prestazioni ed efficienza del freno di soccorso (se basato su sistema separato)	
1.3.1. Prestazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>— freno(i) inoperante(i) su un lato</li> <li>— sforzo di frenatura della ruota meno frenata dell'asse inferiore al 70 % dello sforzo massimo dell'altra ruota</li> <li>— frenatura non gradualmente variabile (blocco)</li> <li>— sistema di frenatura automatico non funzionante nel caso di rimorchi</li> </ul>
1.3.2. Efficienza	<ul style="list-style-type: none"> <li>— insufficiente, prestazioni inferiori al minimo regolamentare</li> </ul>
1.4. Prestazioni ed efficienza del freno a mano (di stazionamento)	
1.4.1. Prestazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>— freno non funzionante su un lato</li> </ul>
1.4.2. Efficienza	<ul style="list-style-type: none"> <li>— insufficiente, prestazioni inferiori al minimo regolamentare</li> </ul>
1.5. Prestazioni del sistema di rallentamento o del freno sullo scarico	<ul style="list-style-type: none"> <li>— efficacia non moderabile (sistema di rallentamento)</li> <li>— difettose</li> </ul>
1.6. Sistema antibloccaggio dei freni	<ul style="list-style-type: none"> <li>— cattivo funzionamento del dispositivo di sicurezza</li> <li>— difettoso.»</li> </ul>

## DIRETTIVA 92/55/CEE DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 1992

che modifica la direttiva 77/143/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (emissioni dei gas di scarico)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che la direttiva 77/143/CEE <sup>(4)</sup> prevede un periodico controllo tecnico per tutte le categorie di veicoli menzionate nell'allegato I;

considerando che la suddetta direttiva prevede l'adozione di direttive specifiche per il controllo delle norme relative agli elementi enumerati nell'allegato II, nonché l'istituzione di un comitato tecnico dei cui pareri la Commissione tiene conto prima di adottare disposizioni per l'adeguamento del controllo tecnico al progresso;

considerando che la presente direttiva mira a mantenere le emissioni di scarico degli autoveicoli ad un livello moderato per la durata di vita utile degli autoveicoli stessi sottoponendo tali emissioni a un controllo periodico, e ad assicurare che i veicoli particolarmente inquinanti siano ritirati dalla circolazione fintantoché non si trovino in uno stato di manutenzione corretta;

considerando che la maggior parte degli Stati membri ha adottato procedure di controllo dell'opacità dei fumi emessi dagli autoveicoli industriali pesanti;

considerando che in numerosi Stati membri vigono norme nazionali per il controllo delle emissioni gassose dei veicoli leggeri, ivi comprese le automobili private;

considerando che da una valutazione delle procedure di omologazione relative al controllo delle emissioni gassose e dei fumi emessi da tutti i tipi di veicoli risulta che tali procedure difficilmente possono essere applicate nell'ambito del controllo tecnico;

considerando che il controllo da effettuare durante il ciclo di utilizzazione del veicolo dovrebbe essere relativamente semplice, rapido e poco costoso;

<sup>(1)</sup> GU n. C 189 del 20. 7. 1991, pag. 20.

<sup>(2)</sup> GU n. C 150 del 15. 6. 1992.

<sup>(3)</sup> GU n. C 49 del 24. 2. 1992, pag. 64.

<sup>(4)</sup> GU n. L 47 del 18. 2. 1977, pag. 47, direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/328/CEE (GU n. L 178 del 6. 7. 1991, pag. 29).

considerando che una cattiva regolazione ed un'insufficiente manutenzione del motore risultano pregiudizievoli per il motore stesso e per l'ambiente, dato il maggior inquinamento e il più elevato consumo di carburante che ne derivano;

considerando che è importante sviluppare mezzi di trasporto che rispettino l'ambiente;

considerando che, per quanto riguarda i motori ad accensione per compressione (motori diesel), la misurazione dell'opacità dei fumi è considerata un indicatore sufficiente dello stato di manutenzione dei veicoli per quanto riguarda le emissioni;

considerando che, per quanto riguarda i motori ad accensione a scintilla (motori a benzina) convenzionali, la misurazione delle emissioni di ossido di carbonio all'uscita del tubo di scarico dei veicoli, effettuata con motore al minimo; si ritiene dia un'indicazione sufficiente dello stato di manutenzione dei veicoli per quanto riguarda le emissioni;

considerando che la percentuale dei veicoli respinti al controllo tecnico a motivo delle emissioni di scarico rischia di essere elevata qualora i veicoli non siano stati sottoposti ad una manutenzione regolare;

considerando che per i veicoli dotati di motore a benzina le cui norme di omologazione prevedono la dotazione di sistemi perfezionati di controllo delle emissioni, quali marmitte catalitiche a circuito chiuso a tre vie e con regolazione a sonda lambda, le norme del controllo periodico delle emissioni saranno più severe che per i veicoli convenzionali;

considerando che si prevede di adattare gradualmente la presente direttiva per tener conto dei futuri sviluppi nel campo della costruzione degli autoveicoli miranti a facilitare l'ispezione durante il ciclo di utilizzazione dei medesimi, nonché dei progressi nelle tecniche di controllo destinati a meglio riflettere le reali condizioni di utilizzazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## Articolo 1

L'allegato II della direttiva 77/143/CEE è così modificato:

- 1) le due colonne del punto 8.2 (gas di scappamento) sono sostituite dal testo figurante nell'allegato della presente direttiva;
- 2) dopo il punto 8.2 sono inseriti sopra le due colonne i seguenti titoli:

VEICOLI DELLE  
CATEGORIE 1, 2, 3 e 4

VEICOLI DELLE  
CATEGORIE 5 e 6

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un anno dalla data dell'adozione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri applicano le disposizioni al più tardi:

- dal 1° gennaio 1994 per i veicoli di cui al punto 8.2.1.a) dell'allegato II,
- dal 1° gennaio 1996 per i veicoli di cui al punto 8.2.2 dell'allegato II,
- dal 1° gennaio 1997 per i veicoli di cui al punto 8.2.1.b) dell'allegato II.

3. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, esse devono contenere un riferimento alla

presente direttiva o essere accompagnate da tale riferimento al momento della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di questo riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 giugno 1992.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

Joachim FERREIRA DO AMARAL

## ALLEGATO

## «VEICOLI DELLE CATEGORIE 1, 2, 3, 4, 5 e 6

## 8.2. Emissioni di gas di scarico

## 8.2.1. Autoveicoli dotati di motore ad accensione a scintilla (benzina)

a) Se le emissioni non sono controllate da un sistema perfezionato di controllo delle emissioni quale un convertitore catalitico a circuito chiuso a tre vie con regolazione a sonda lambda, ad esempio:

- 1) esame visivo dell'impianto di scarico volto ad accertare l'assenza di fughe e dispersioni;
- 2) se del caso, esame visivo del sistema di controllo delle emissioni, volto ad accertare la presenza sul veicolo dell'equipaggiamento indispensabile.

Dopo un ragionevole periodo di condizionamento del motore (tenendo conto delle raccomandazioni del costruttore), si procede a misurare il tenore di ossido di carbonio (CO) nel gas di scarico con motore al minimo (motore disinnestato).

Il tenore massimo ammissibile di CO nei gas di scarico deve essere dichiarato dal costruttore del veicolo. Ove tale dato non sia disponibile o le autorità degli Stati membri preposte ai controlli decidano di non considerarlo un valore di riferimento, il tenore di CO nel gas di scarico non deve superare i valori seguenti:

— per i veicoli immatricolati e messi in circolazione per la prima volta tra la data a partire dalla quale gli Stati membri hanno stabilito che tali veicoli debbano conformarsi alle disposizioni della direttiva 70/220/CEE <sup>(1)</sup> e il 1° ottobre 1986:

CO — 4,5 % vol.;

— per i veicoli immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo il 1° ottobre 1986:

CO — 3,5 % vol.

b) Se le emissioni sono controllate da un sistema perfezionato di controllo quale un convertitore catalitico a circuito chiuso a tre vie con regolazione a sonda lambda, ad esempio:

- 1) esame visivo dell'impianto di scarico volto ad accertare l'assenza di fughe o dispersioni e la completezza di tutte le parti;
- 2) esame visivo del sistema di controllo delle emissioni volto ad accertare la presenza sul veicolo dell'equipaggiamento richiesto;
- 3) determinazione dell'efficienza del sistema di controllo delle emissioni dei veicoli mediante misurazione del valore lambda e del tenore di CO nel gas di scarico in conformità del punto 4 o delle procedure proposte dal costruttore e approvate all'atto dell'omologazione per tipo. Il veicolo sarà sottoposto a un periodo di condizionamento del motore, conforme alle raccomandazioni dei costruttori del veicolo, per ciascuna delle prove;

4) emissioni all'uscita del tubo di scarico — valori limite:

— misurazione con motore al minimo:

il tenore massimo ammissibile di CO nei gas di scarico deve essere quello dichiarato dal costruttore del veicolo. Qualora il dato relativo non sia disponibile, il tenore di CO non deve essere superiore a 0,5 % vol.;

— misurazione con motore al minimo accelerato, ad una velocità del motore (disinnestato) di almeno 2 000 giri al minuto:

tenore di CO: non superiore a 0,3 % vol.;

Lambda:  $1 \pm 0,03$  o conformemente alle specifiche del costruttore.

## 8.2.2. Autoveicoli forniti di motore con accensione per compressione (diesel)

Misurazione dell'opacità delle emissioni di scarico in libera accelerazione (motore in folle, ovvero il motore viene accelerato dal regime minimo al regime massimo). Il livello di concentrazione non dovrà essere superiore a quello registrato sulla piastrina conformemente alla direttiva 72/306/CEE <sup>(2)</sup>. Ove

<sup>(1)</sup> Direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore (GU n. L 76 del 6. 4. 1970, pag. 1), direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/441/CEE (GU n. L 242 del 30. 8. 1991, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Direttiva 72/306/CEE del Consiglio, del 2 agosto 1972, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli (GU n. L 190 del 20. 8. 1972, pag. 1), direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 89/491/CEE della Commissione (GU n. L 238 del 15. 8. 1989, pag. 43).

tale dato non sia ancora disponibile o le autorità degli Stati membri preposte ai controlli decidano di non utilizzare tale valore come riferimento, non dovranno essere superati i seguenti valori limite del coefficiente di assorbimento per:

- motori diesel ad aspirazione naturale:  $2,5 \text{ m}^{-1}$
- motori diesel a turbocompressione:  $3,0 \text{ m}^{-1}$

oppure valori equivalenti in caso di impiego di un tipo di apparecchio diverso da quello utilizzato per l'omologazione CEE.

I veicoli immatricolati o messi in circolazione per la prima volta anteriormente al 1° gennaio 1980 sono esentati da tali requisiti.

8.2.3. *Attrezzatura di controllo*

Ai fini del controllo delle emissioni di scarico dei veicoli sono utilizzate apparecchiature atte a controllare accuratamente che i veicoli rispettino i valori limite prescritti o indicati dal costruttore.

- 8.2.4. Qualora, all'atto dell'omologazione CEE, un tipo di veicolo non abbia potuto rispettare i valori limite fissati dalla presente direttiva, gli Stati membri, sulla base di prove fornite dal costruttore, possono fissare valori limite più elevati per il tipo di veicolo in questione. Essi ne informano immediatamente la Commissione, la quale a sua volta ne informa gli altri Stati membri.»

## DIRETTIVA 92/61/CEE DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1992

relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

in cooperazione con il Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che occorre adottare le misure volte all'instaurazione progressiva del mercato interno entro il 31 dicembre 1992; che detto mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che in ciascuno Stato membro i veicoli a due o a tre ruote devono soddisfare talune caratteristiche tecniche prescritte da disposizioni cogenti che differiscono da uno Stato membro all'altro; che, per la loro disparità, dette prescrizioni ostacolano gli scambi all'interno della Comunità;

considerando che detti ostacoli all'instaurazione ed al funzionamento del mercato interno possono essere eliminati se le suddette prescrizioni sono adottate da tutti gli Stati membri in sostituzione delle rispettive regolamentazioni nazionali;

considerando che il controllo del rispetto delle prescrizioni tecniche è eseguito tradizionalmente dagli Stati membri prima dell'immissione sul loro mercato dei suddetti veicoli cui esse si applicano e che detto controllo concerne i diversi tipi di tali veicoli;

considerando che occorre stabilire con precisione ed in modo uniforme le definizioni applicabili a detti veicoli (ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli), in particolare la definizione del ciclomotore in quanto nei 12 Stati membri esiste una quindicina di definizioni diverse di questo tipo di veicolo; che questa varietà di definizioni, che si traduce in pratica in altrettante categorie di veicoli, costituisce un importante ostacolo agli scambi in quanto la produzione è costretta a differenziarsi a seconda del paese in cui è commercializzata comportando così un forte frazionamento del mercato del ciclomotore;

considerando che l'esame degli elementi e delle caratteristiche dei suddetti veicoli, tenuto conto delle tecnologie attual-

mente applicate, ha indotto a ritenere idonei a fini normativi soltanto quelli figuranti nell'allegato I; che in base ai progressi ed agli sviluppi tecnologici sarà opportuno esaminare gli elementi e le caratteristiche supplementari da aggiungere, all'occorrenza, a quelli già indicati nell'allegato I;

considerando che a motivo delle innovazioni tecnologiche e dell'evoluzione della tecnica occorre esaminare, tre anni al più tardi dopo la messa in applicazione della presente direttiva, gli elementi e le caratteristiche, segnatamente per quanto riguarda la sicurezza passiva, da aggiungere agli elementi e alle caratteristiche figuranti nell'allegato I;

considerando che le prescrizioni tecniche armonizzate applicabili ai diversi elementi e caratteristiche di detti veicoli saranno riunite in direttive particolari; che il controllo del rispetto di dette prescrizioni nonché il riconoscimento da parte di ciascuno Stato membro del controllo eseguito dagli altri Stati membri richiedono l'applicazione di una procedura di omologazione comunitaria per ciascun tipo di questi veicoli;

considerando che tale procedura deve consentire a ciascuno Stato membro di constatare che ogni tipo di veicolo è stato sottoposto alle verifiche prescritte dalle direttive particolari ed indicate su un certificato di omologazione; che essa deve del pari consentire ai costruttori di redigere un certificato di conformità per tutti i veicoli conformi al tipo omologato; che quando un veicolo è accompagnato da detto certificato esso potrà essere immesso sul mercato, venduto e immatricolato per essere utilizzato in tutto il territorio comunitario;

considerando che, fatto salvo l'articolo 169 del trattato, è opportuno prevedere, nel quadro della collaborazione tra le autorità competenti degli Stati membri, disposizioni intese a facilitare la soluzione delle controversie di natura tecnica relative alla conformità di una produzione con il tipo omologato;

considerando che un veicolo, sia pure conforme al tipo omologato, può peraltro rivelare inconvenienti tali da rappresentare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale e che pertanto è opportuno prevedere una procedura idonea ad ovviare a tale rischio;

considerando che il progresso tecnico richiede un rapido adattamento delle prescrizioni tecniche definite nelle direttive particolari; che, per agevolare l'applicazione delle misure all'uopo necessarie, conviene prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del Comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei veicoli a motore;

considerando che procedure analoghe a quelle previste per questi veicoli devono potersi applicare ai loro componenti ed alle entità tecniche;

<sup>(1)</sup> GU n. C 110 del 25. 4. 1991, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU n. C 13 del 20. 1. 1992, pag. 31, e  
GU n. C 176 del 13. 7. 1992.

<sup>(3)</sup> GU n. C 14 del 20. 1. 1992, pag. 31.

considerando che la sicurezza della circolazione stradale, la tutela dell'ambiente e dei consumatori esigono, fra l'altro, per i veicoli ed i componenti oggetto della presente direttiva, prescrizioni di costruzione e di fabbricazione di alto livello; che dette prescrizioni devono essere basate su un'armonizzazione totale in quanto destinate nello stesso tempo a garantire l'unità del mercato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## CAPITOLO I

### Campo di applicazione e definizioni

#### Articolo 1

1. La presente direttiva si applica a tutti i veicoli a motore a due o a tre ruote, gemellate o meno, destinati a circolare su strada, nonché ai loro componenti e alle loro entità tecniche.

La presente direttiva non si applica ai veicoli indicati qui appresso:

- veicoli con una velocità massima per costruzione non superiore a 6 km/h;
- veicoli destinati ad essere condotti da pedoni;
- veicoli destinati ad essere usati dai minorati fisici;
- veicoli da competizione, su strada o fuori strada;
- veicoli già in uso prima della messa in applicazione della presente direttiva;
- trattori, macchine agricole o similari;
- veicoli concepiti essenzialmente per essere utilizzati fuori strada e per il tempo libero, con tre ruote simmetriche di cui una anteriore e le altre due posteriori,

né ai loro componenti o entità tecniche, nella misura in cui non siano destinate a far parte di un veicolo a cui si applica la presente direttiva.

2. I veicoli di cui al paragrafo 1 sono ripartiti in:

- ciclomotori, ossia veicoli a due o a tre ruote muniti di un motore con cilindrata non superiore a 50 cc se a combustione interna e aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h;
- motocicli, ossia veicoli a due ruote, con o senza carrozino, muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cc se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;

— tricicli, ossia veicoli a tre ruote simmetriche muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cc se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h.

3. La presente direttiva si applica anche ai veicoli a motore a quattro ruote, detti quadricicli, aventi le seguenti caratteristiche:

- a) i quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cc per i motori ad accensione comandata (o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri tipi di motore), considerati come ciclomotori.
- b) i quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW, considerati come tricicli.

Tuttavia la presente direttiva si applica ai veicoli di cui alla lettera b) a decorrere dal 1° luglio 1994, purché sussistano le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

#### Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

- 1) *tipo di veicolo*, i veicoli appartenenti ad una stessa categoria (ciclomotore a due ruote, ciclomotore a tre ruote, motociclo, motociclo con carrozino, triciclo e quadriciclo), e costruiti dallo stesso costruttore, aventi lo stesso telaio portante e la stessa designazione di tipo attribuita dal costruttore.

Un tipo di veicolo può presentare varianti e versioni;

- 2) *variante*, i veicoli dello stesso tipo che presentano differenze attinenti:
  - alla forma della carrozzeria;
  - alla massa in ordine di marcia ed alla massa massima tecnicamente ammessa (differenza superiore al 20%);
  - al principio di funzionamento del motore (ad accensione comandata, ad accensione spontanea, elettrico, ibrido . . .);
  - al ciclo (2 o 4 tempi);
  - alla cilindrata (differenza superiore al 30%);
  - al numero e alla disposizione dei cilindri;
  - alla potenza (differenza superiore al 30%);

- al modo di funzionamento (se trattasi di motore elettrico);
- al numero ed alla capacità delle batterie di propulsione.

Le varianti possono presentare diverse versioni;

- 3) *versione*, i veicoli dello stesso tipo ed eventualmente della stessa variante che presentano differenze attinenti:

- alla trasmissione della potenza (cambio automatico o non automatico, rapporti di trasmissione, sistema di comando del cambio . . .);
- alla cilindrata (differenza inferiore o uguale al 30%);
- alla potenza (differenza inferiore o uguale al 30%);
- alla massa in ordine di marcia e alla massa massima tecnicamente ammessa (differenza inferiore o uguale al 20%);
- ad altre modifiche minori apportate dal costruttore e relative alle caratteristiche essenziali riportate nell'allegato II;

- 4) *entità tecnica*, l'elemento o la caratteristica che devono soddisfare le prescrizioni di una direttiva particolare e sono destinati a far parte di un veicolo. Essi possono essere omologati separatamente, ma soltanto in connessione con uno o più tipi di veicoli determinati;

- 5) *componente*, l'elemento o la caratteristica che devono soddisfare le prescrizioni di una direttiva particolare e sono destinati a far parte di un veicolo. Essi possono essere approvati indipendentemente da un veicolo. Un'entità tecnica o un componente possono essere originali (di primo montaggio o di sostituzione) se appartengono al tipo (ai tipi) montato(i) sul veicolo all'atto dell'omologazione, oppure non originali per la sola sostituzione;

- 6) *omologazione*, l'atto mediante il quale uno Stato membro constata che un tipo di veicolo soddisfa tanto le prescrizioni tecniche delle direttive particolari quanto le verifiche dell'esattezza dei dati del costruttore, previste dall'elenco esaustivo che figura nell'allegato I;

- 7) *approvazione*, l'atto mediante il quale uno Stato membro constata che una caratteristica o un'entità tecnica (approvazione di entità tecnica) o un componente (approvazione di componente) soddisfa le prescrizioni tecniche della direttiva particolare che la o lo concerne prevista nell'elenco esaustivo che figura nell'allegato I. Le omologazioni o le approvazioni possono comportare estensioni in caso di modifiche, varianti o versioni;

- 8) *ruote gemellate*, due ruote montate su uno stesso asse, in modo che la distanza tra i centri delle superfici di

contatto di tali ruote con il suolo sia inferiore a 460 mm. Tali ruote gemellate sono considerate come ruota unica;

- 9) *veicoli a propulsione bimodale*, i veicoli dotati di due sistemi diversi di propulsione: ad esempio sistema di propulsione elettrico e sistema termico;

- 10) *costruttore*, la persona o l'ente responsabile verso l'autorità competente in materia di omologazione e di approvazione, di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione e di approvazione e della conformità della produzione. Non è indispensabile che partecipi direttamente a tutte le fasi della costruzione del veicolo soggetto a omologazione o della fabbricazione del componente o dell'entità tecnica soggette al procedimento di approvazione;

- 11) *servizio tecnico*, l'organismo o l'ente designato come laboratorio di prova per l'esecuzione di prove o ispezioni per conto dell'autorità competente in materia di approvazione o omologazione di uno Stato membro. Questa funzione può essere svolta anche dalla stessa autorità competente.

## CAPITOLO II

### Procedura per la concessione dell'omologazione e dell'approvazione

#### Articolo 3

Ogni domanda di omologazione o approvazione è presentata dal costruttore presso uno Stato membro. Essa è accompagnata da una scheda informativa, conforme al modello contenuto nell'allegato II, se trattasi di omologazione o conforme al modello contenuto in un allegato o in un'appendice di una direttiva particolare relativa all'entità tecnica o al componente in questione, se trattasi di approvazione, nonché dai documenti menzionati in detta scheda. Per uno stesso tipo di veicolo, di entità tecnica o di componente, tale domanda non può essere presentata che presso un solo Stato membro.

#### Articolo 4

1. Ciascuno Stato membro omologa ogni tipo di veicolo, approva entità tecniche o componenti che soddisfino le seguenti condizioni:

- a) il tipo di veicolo soddisfa le prescrizioni tecniche delle direttive particolari e corrisponde ai dati forniti dal costruttore, quali definiti nell'elenco esaustivo contenuto nell'allegato I;
- b) l'entità tecnica o il componente soddisfa le prescrizioni tecniche della direttiva particolare che lo concerne e corrisponde ai dati forniti dal costruttore, quali definiti nell'elenco esaustivo contenuto nell'allegato I.

2. Prima di procedere all'omologazione o approvazione, le autorità competenti dello Stato membro che effettuano queste operazioni prendono le misure necessarie per accertarsi, all'occorrenza in collaborazione con le autorità competenti dello Stato membro in cui il prodotto è realizzato o introdotto nella Comunità, che siano rispettate le disposizioni dell'allegato VI affinché i veicoli prodotti, immessi sul mercato, messi in vendita o in circolazione nuovi siano conformi al tipo omologato e che le entità tecniche o i componenti prodotti, immessi sul mercato e venduti nuovi siano conformi al tipo approvato.

3. Le autorità competenti di cui al paragrafo 2 devono vigilare, all'occorrenza in collaborazione con le autorità competenti dello Stato membro in cui il prodotto è realizzato o introdotto nella Comunità, affinché le disposizioni dell'allegato VI continuino ad essere rispettate.

4. Lo Stato membro che procede all'omologazione è tenuto ad accettare i certificati di approvazione rilasciati da uno o più Stati membri, che corredano la domanda di omologazione, evitando così di procedere agli accertamenti di cui al paragrafo 1 lettera b) per i componenti e/o le entità tecniche già approvati.

5. Ogni Stato membro è responsabile delle approvazioni che ha rilasciato. Le autorità competenti dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione di un tipo di veicolo eseguono il controllo della conformità della produzione, all'occorrenza in collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri che hanno rilasciato le approvazioni di componenti o di entità tecniche.

#### Articolo 5

1. Per ogni tipo di veicolo da essa omologato, l'autorità competente dello Stato membro compila tutte le rubriche del certificato di omologazione riportato nell'allegato III.

2. Per ogni tipo di entità tecnica o di componente da essa approvato, l'autorità competente dello Stato membro compila le rubriche del certificato di approvazione riportato in un allegato o in un'appendice della direttiva particolare relativa all'entità tecnica o al componente in questione.

#### Articolo 6

1. Entro il termine di un mese, le autorità competenti di ciascuno Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri copia del certificato di omologazione compilato per ogni tipo di veicolo che esse omologano o rifiutano di omologare.

2. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro osservano le disposizioni di cui al paragrafo 1 nel caso dei certificati di approvazione compilati per ogni tipo di entità tecnica o di componente che esse approvano o rifiutano di approvare.

#### Articolo 7

1. Per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato, il costruttore compila un certificato di conformità secondo il modello contenuto nell'allegato IV.A. Tuttavia gli Stati membri possono prescrivere ai fini della tassazione del veicolo o per la compilazione del documento d'immatricolazione che siano riportate sul certificato di conformità indicazioni diverse da quelle menzionate nell'allegato IV.A, purché queste figurino esplicitamente nella scheda informativa.

2. Per ciascuna entità tecnica o componente non originale prodotta conformemente al tipo approvato, il costruttore compila un certificato di conformità secondo il modello contenuto nell'allegato IV.B. Detto certificato non è richiesto per le entità tecniche o i componenti originali.

3. Nel caso in cui l'entità tecnica o il componente da approvare non soddisfi la sua funzione oppure presenti una caratteristica particolare soltanto in connessione con altri elementi del veicolo, per cui il rispetto di uno o più prescrizioni può essere verificato soltanto quando l'entità tecnica o il componente da approvare funzionano in connessione con altri elementi del veicolo, simulati o reali, l'ambito dell'approvazione dell'entità tecnica o del componente deve essere conseguentemente limitato in conformità. Il certificato di approvazione dell'entità tecnica o del componente indica in tal caso le eventuali restrizioni concernenti l'utilizzazione e le eventuali prescrizioni di montaggio. Il rispetto di queste restrizioni e prescrizioni è verificato all'atto dell'omologazione del veicolo.

4. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, il titolare dell'approvazione di un'entità tecnica o di un componente rilasciata conformemente all'articolo 4 è tenuto ad apportare su ciascuna entità tecnica o su ciascun componente conforme al tipo approvato il suo marchio di fabbrica o commerciale, l'indicazione del tipo e, se la direttiva particolare lo prevede, il marchio di approvazione di cui all'articolo 8. In quest'ultimo caso, non è tenuto a compilare il certificato previsto al paragrafo 2.

5. Il titolare del certificato di approvazione che, a norma del paragrafo 3, contiene restrizioni concernenti l'utilizzazione, deve fornire per ciascuna entità tecnica o per ciascun componente prodotto informazioni dettagliate concernenti tali restrizioni ed indicare le eventuali prescrizioni di montaggio.

6. Il titolare dell'approvazione di entità tecniche non originali, rilasciata in connessione con uno o più tipi di

veicoli, deve fornire con ciascuna di queste entità tecniche informazioni dettagliate che permettano di determinare tali veicoli.

#### Articolo 8

1. Ogni veicolo prodotto in conformità al tipo omologato deve recare una marcatura composta dei seguenti elementi:

- il numero di omologazione;
- la lettera minuscola «e» seguita dal numero o dalla sigla indicante lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione;
- l'identificazione del veicolo (lettere o cifre).

2. Ogni entità tecnica ed ogni componente prodotti in conformità del tipo approvato devono recare, se previsto dalla direttiva particolare ad essi relativo, un marchio di approvazione conforme alle prescrizioni di cui all'allegato V.

Tuttavia, le indicazioni contenute in detto marchio di approvazione possono essere completate con indicazioni aggiuntive che consentano l'identificazione di talune caratteristiche proprie dell'entità tecnica o del componente in questione, indicazioni aggiuntive che saranno, all'occorrenza, specificate nelle direttive particolari relative a dette entità tecniche o componenti.

#### Articolo 9

1. Il costruttore è responsabile della costruzione di ciascun veicolo o di ciascuna entità tecnica o di ciascun componente in conformità al tipo omologato o approvato. L'arresto definitivo della produzione, nonché qualsiasi altro cambiamento dei dati contenuti nella scheda informativa, devono essere comunicati dal titolare dell'omologazione o dell'approvazione alle autorità competenti dello Stato membro che avevano rilasciato l'omologazione o l'approvazione stessa.

2. Qualora ritengano che siffatto cambiamento non comporti la modifica dell'attuale certificato di omologazione o approvazione o la compilazione di un nuovo certificato di omologazione o approvazione, le autorità competenti dello Stato membro di cui al paragrafo 1 ne informano il costruttore.

3. Qualora constatino che un cambiamento dei dati contenuti nella scheda informativa giustifichi nuove verifiche o nuove prove le autorità competenti dello Stato membro di cui al paragrafo 1 ne informano il costruttore ed effettuano le prove. Nel caso in cui queste verifiche o prove comportino una modifica del certificato di omologazione o approvazione già rilasciato o la compilazione di un nuovo certificato, queste stesse autorità trasmettono i documenti così aggiornati

alle autorità competenti degli altri Stati membri entro il termine di un mese a decorrere dalla data della loro emissione.

4. Nel caso in cui un certificato di omologazione o di approvazione cessi di avere validità a causa di un provvedimento di revoca o dell'arresto definitivo della produzione del tipo di veicolo omologato o dell'entità tecnica o del componente approvato, le autorità competenti dello Stato membro che ha proceduto a questa omologazione o approvazione, lo comunicano entro un mese alle autorità competenti degli altri Stati membri.

#### Articolo 10

1. Se lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione o all'approvazione constata che veicoli, entità tecniche o componenti non sono conformi al tipo da esso stesso omologato o approvato, esso prende le misure necessarie per assicurare nuovamente la conformità della produzione con il tipo omologato o approvato. Le autorità competenti di detto Stato membro comunicano a quelle degli altri Stati membri le misure prese che possono giungere, se del caso, fino alla revoca dell'omologazione o approvazione.

2. Se uno Stato membro constata che veicoli, entità tecniche o componenti non sono conformi al tipo omologato o approvato, può chiedere allo Stato membro che ha proceduto all'omologazione o all'approvazione di verificare le diversità riscontrate. Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione o all'approvazione esegue il controllo nei sei mesi successivi alla data di ricezione della richiesta. Se accertano un difetto di conformità, le autorità competenti dello Stato membro che ha proceduto all'omologazione prendono le misure previste al paragrafo 1.

3. Le autorità competenti degli Stati membri si informano reciprocamente, entro il termine di un mese, di qualsiasi revoca dell'omologazione o approvazione concessa nonché dei motivi che giustificano tale provvedimento.

4. Nei casi in cui lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione o approvazione contesta il difetto di conformità di cui è stato informato, gli Stati membri interessati si adoperano per comporre la controversia. La Commissione è tenuta informata. Essa procede, ove necessario, alle consultazioni opportune al fine di pervenire ad una soluzione.

#### Articolo 11

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può riconoscere l'equivalenza tra le condizioni o le disposizioni relative all'approvazione di veicoli, di componenti e di entità tecniche stabilite dalla presente direttiva e dalle direttive particolari e le procedure stabilite da normative internazionali o da paesi terzi nel quadro di accordi multilaterali o bilaterali tra la Comunità e i paesi terzi.

*Articolo 12*

Se uno Stato membro accerta che veicoli, entità tecniche o componenti appartenenti ad un tipo omologato o approvato compromettono la sicurezza della circolazione stradale, esso può, per un periodo massimo di sei mesi, vietarne sul proprio territorio la vendita, la messa in circolazione o l'uso. Esso informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi della sua decisione.

*Articolo 13*

Ogni decisione di diniego o revoca di omologazione o di approvazione, di divieto di vendita o di uso di un veicolo, di un'entità tecnica o di un componente, presa in base alle disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, è motivata in maniera precisa. Essa viene notificata all'interessato con l'indicazione dei ricorsi giuridici previsti dalle legislazioni in vigore negli Stati membri e dei termini entro i quali gli stessi ricorsi possono essere proposti.

*Articolo 14*

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri, entro e non oltre la data di cui all'articolo 18, i nomi e gli indirizzi:

- a) delle autorità competenti in materia di omologazione o di approvazione e, se necessario, dei settori per i quali esse sono responsabili,
- b) dei servizi tecnici designati, specificando le procedure di prova per le quali ciascuno di essi è stato designato. Detti servizi devono essere conformi alle norme armonizzate in materia di funzionamento dei laboratori di prova (EN 45001), nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - i) un costruttore non può essere designato come servizio tecnico, salvo i casi espressamente previsti dalle direttive particolari;
  - ii) ai fini della presente direttiva, l'uso di attrezzature esterne da parte dei servizi tecnici non è considerato eccezionale purché abbia il consenso dell'autorità competente in materia di omologazione e approvazione.

2. Un servizio designato si presume conforme alle norme armonizzate, ma, ove necessario, la Commissione può chiedere agli Stati membri di fornire prove in merito.

I servizi di un paese terzo possono essere notificati in quanto servizio tecnico designato solo nell'ambito di accordi bilaterali o multilaterali conclusi dalla Comunità con il paese terzo suddetto.

## CAPITOLO III

**Condizioni per la libera circolazione dei veicoli e disposizioni transitorie***Articolo 15*

1. Gli Stati membri non possono vietare l'immissione sul mercato, la vendita, la messa in circolazione e l'uso di veicoli

nuovi conformi alla presente direttiva. Possono essere presentati per la prima immatricolazione soltanto i veicoli conformi alle disposizioni della presente direttiva.

2. Gli Stati membri non possono vietare l'immissione sul mercato, la vendita e l'uso di entità tecniche o di componenti nuovi conformi alla presente direttiva. Possono essere immessi sul mercato e venduti la prima volta per essere utilizzati negli Stati membri soltanto le entità tecniche e i componenti conformi alla presente direttiva.

3. I requisiti specifici da applicare ai veicoli di cui all'articolo 1, paragrafo 3, primo comma, lettera b), sono definiti in conformità alla procedura prevista dall'articolo 16.

Nel frattempo, gli Stati membri possono mantenere le loro legislazioni nazionali relative a questo tipo di veicoli.

4. In deroga ai paragrafi 1 e 2:

- a) gli Stati membri che, per quanto concerne i ciclomotori, hanno nella loro legislazione nazionale prescrizioni particolari relative alla presenza di pedali e/o al sistema di trasmissione nonché alla limitazione della massa, possono tuttavia continuare ad applicare tali prescrizioni nazionali per un periodo massimo di tre anni a decorrere dalla messa in applicazione della presente direttiva;
- b) gli Stati membri possono esentare dal rispetto di una o più prescrizioni delle direttive particolari i veicoli, le entità tecniche o i componenti destinati:
  - a produzioni in piccole serie limitate al massimo a 200 unità all'anno per tipo di veicolo o per tipo di componente o per tipo di entità tecnica;
  - oppure alle forze armate, alle forze addette al mantenimento dell'ordine pubblico, ai servizi della protezione civile o a lavori pubblici.

Tali deroghe devono essere comunicate agli Stati membri entro il termine di un mese a decorrere dalla data della loro concessione;

- c) le omologazioni e le approvazioni concesse a livello nazionale prima della messa in applicazione della presente direttiva o delle direttive particolari che sostituiscono le prescrizioni nazionali corrispondenti restano valide nei territori degli Stati membri che le hanno concesse per un periodo massimo di quattro anni a decorrere dalla data alla quale le prescrizioni nazionali sono sostituite dalla presente direttiva o dalle corrispondenti direttive particolari.

Uno stesso periodo di quattro anni è parimenti esteso ai tipi di veicoli, di entità tecniche o di componenti conformi alle disposizioni nazionali vigenti prima dell'applicazione della presente direttiva o delle direttive particolari in quegli Stati membri che utilizzavano sistemi legislativi diversi dall'omologazione o dall'approvazione.

I veicoli che beneficiano di questa deroga possono essere immessi sul mercato, venduti e messi in circolazione durante questo periodo; il loro uso non è limitato nel tempo.

L'immissione sul mercato, la vendita e l'uso delle entità tecniche e dei componenti destinati ai veicoli di cui sopra non sono limitati nel tempo.

5. La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di prescrivere, nel rispetto del trattato, i requisiti che ritengono necessari per garantire la protezione degli utilizzatori durante l'uso dei veicoli in questione, purché ciò non implichi modifiche dei veicoli.

#### CAPITOLO IV

##### Procedura per l'adeguamento al progresso tecnico

###### Articolo 16

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico:

- gli allegati da I a VI,
- le disposizioni delle direttive particolari di cui all'allegato I, che saranno esplicitamente designate in ciascuna di dette direttive

sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE <sup>(1)</sup>.

###### Articolo 17

Al più tardi due anni dopo la data fissata all'articolo 18, la Commissione riferirà al Parlamento europeo, al Consiglio e

al Comitato economico e sociale in merito all'applicazione della presente direttiva.

Dopo aver proceduto a consultazioni appropriate, la Commissione presenterà le sue conclusioni in merito alle eventuali modifiche da apportare alla presente direttiva, corredate se del caso di proposte di modifica.

#### CAPITOLO V

##### Disposizioni finali

###### Articolo 18

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate da tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

###### Articolo 19

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA

(1) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 87/403/CEE (GU n. L 220 dell'8. 8. 1987, pag. 44).

## ALLEGATO I

Gli elementi e le caratteristiche del veicolo figuranti nelle rubriche qui appresso (elenco esaustivo) sono accompagnati dalla menzione «CONF» se deve essere verificata la loro conformità con i dati forniti dal costruttore oppure dalla menzione «DP» se deve essere verificata la loro conformità con le prescrizioni emanate a livello comunitario.

Numero della rubrica	Rubrica	Menzione
1.	Marca	CONF
2.	Tipo/variante/versione	CONF
3.	Nome e indirizzo del costruttore del veicolo	CONF
4.	Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore del veicolo	CONF
5.	Categoria di veicolo (*)	CONF
6.	Numero di ruote e loro disposizione in caso di veicolo a tre ruote	CONF
7.	Schema indicativo del telaio	CONF
8.	Nome e indirizzo del costruttore del motore (se diverso dal costruttore del veicolo)	CONF
9.	Marca e denominazione del motore	CONF
10.	Tipo di accensione del motore	CONF
11.	Ciclo del motore (**)	CONF
12.	Sistema di raffreddamento del motore	CONF
13.	Tipo di lubrificazione del motore (**)	CONF
14.	Numero e configurazione dei cilindri o degli statori (in caso di motore a pistone rotante) del motore	CONF
15.	Alesaggio, corsa, cilindrata o volume delle camere di combustione (in caso di motore a pistone rotante) del motore (**)	CONF
16.	Diagramma di distribuzione completo del motore (**)	CONF
17.	Rapporto volumetrico di compressione del motore (**)	CONF
18.	Coppia massima e potenza massima netta del motore — ad accensione comandata o spontanea — elettrico	DP CONF
19.	Misure contro la manomissione dei ciclomotori e dei motocicli	DP
20.	Serbatoio(i) di carburante (**)	DP
21.	Batteria(e) di propulsione	CONF
22.	Carburatore o altro sistema di alimentazione del motore (tipo e marchio di fabbrica) (**)	CONF
23.	Tensione nominale di alimentazione elettrica (voltaggio)	CONF
24.	Generatore (tipo e potenza massima) (**)	CONF
25.	Masse e dimensioni	DP
26.	Dispositivi di traino e di fissaggio	DP
27.	Velocità massima per costruzione del veicolo	DP
28.	Misure contro l'inquinamento atmosferico (**)	DP

Numero della rubrica	Rubrica	Menzione
29.	Pneumatici	DP
30.	Trasmissione	CONF
31.	Frenatura	DP
32.	Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sul veicolo	DP
33.	Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa la cui presenza obbligatoria o facoltativa è stabilita nelle prescrizioni d'installazione di cui al punto 32	DP
34.	Avvisatore acustico	DP
35.	Alloggiamento della targa d'immatricolazione posteriore	DP
36.	Compatibilità elettromagnetica	DP
37.	Livello sonoro e dispositivo di scappamento (**)	DP
38.	Retrovisore o retrovisori	DP
39.	Sporgenze esterne	DP
40.	Cavalletto (eccettuati i veicoli con almeno tre ruote)	DP
41.	Dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato del veicolo	DP
42.	Vetri, tergicristalli, lavacrystalli e dispositivi di sbrinamento e di disappannamento dei ciclomotori a tre ruote, tricicli e quadricicli muniti di carrozzeria	DP
43.	Dispositivi di ritenuta per passeggeri dei veicoli a due ruote	DP
44.	Ancoraggi delle cinture di sicurezza e cinture di sicurezza dei ciclomotori a tre ruote, tricicli e quadricicli muniti di carrozzeria	DP
45.	Tachimetro e contachilometri per motocicli, tricicli e quadricicli	CONF
46.	Identificazione dei comandi, spie e indicatori	DP
47.	Iscrizioni regolamentari (contenuto, posizione e tipo di fissaggio)	DP

(\*) Per un veicolo a propulsione bimodale, se i due sistemi di propulsione sono tali che il veicolo rientri sia nella definizione di ciclomotore che in quella di motociclo, triciclo o quadriciclo, si applicano queste ultime definizioni.

(\*\*) I veicoli a propulsione elettrica non sono soggetti alle prescrizioni relative alla presente rubrica. La presente nota non si applica ai veicoli a propulsione bimodale in cui uno dei due sistemi di propulsione elettrico e l'altro termico.

*Nota:*

Le direttive particolari prevederanno norme specifiche per i ciclomotori a prestazioni ridotte, cioè per i ciclomotori muniti di pedali, di un motore ausiliario di potenza inferiore o pari a 1 kW e aventi velocità massima per costruzione inferiore o pari a 25 km/h. Queste norme specifiche riguarderanno in particolare gli elementi e le caratteristiche di cui alle rubriche 18, 19, 29, 32, 33, 34, 41, 43 e 46 del presente allegato.

## ALLEGATO II

## SCHEMA INFORMATIVA (\*)

(Modello)

Le seguenti informazioni, concernenti il veicolo da omologare, l'entità tecnica o il componente da approvare, devono essere fornite in triplice copia ed includere l'indice del contenuto. Eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli. Per le funzioni controllate da microprocessore, sono richieste informazioni riguardanti le relative prestazioni. La scheda informativa deve recare un numero d'ordine attribuito dal richiedente.

- A. INFORMAZIONI COMUNI RELATIVE A CICLOMOTORI, MOTOCICLI, TRICICLI E QUADRICICLI
0. **Dati generali**
- 0.1. Marca: .....
- 0.2. Tipo (specificare le eventuali varianti e versioni: ogni variante e ogni versione deve essere identificata con un codice numerico o alfanumerico): .....
- 0.3. Mezzi di identificazione del tipo se indicati sul veicolo <sup>(b)</sup>: .....
- 0.3.1. Posizione della indicazione: .....
- 0.4. Categoria del veicolo <sup>(c)</sup>: .....
- 0.5. Nome e indirizzo del costruttore: .....
- 0.6. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore: .....
- 0.7. Posizione e modo di applicazione delle iscrizioni regolamentari sul telaio: .....
- 0.7.1. La numerazione nella serie del tipo inizia dal n.: .....
- 0.8. Posizione e modo di fissaggio del marchio di omologazione per i componenti e le entità tecniche: .....
1. **Caratteristiche costruttive generali del veicolo**
- 1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo tipo: .....
- 1.2. Schema quotato dell'intero veicolo: .....
- 1.3. Numero di assi e di ruote (eventualmente, numero di cingoli metallici o di gomma): .....
- 1.4. Posizione e disposizione del motore: .....
2. **Masse (in kg) <sup>(d)</sup>**
- 2.1. Massa del veicolo in ordine di marcia: .....
- 2.1.1. Ripartizione di tale massa tra gli assi: .....
- 2.2. Massa del veicolo in ordine di marcia con guidatore: .....
- 2.2.1. Ripartizione di tale massa fra gli assi: .....
- 2.3. Massa massima tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore: .....
- 2.3.1. Ripartizione di tale massa tra gli assi: .....
- 2.3.2. Massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse: .....

- 2.4. Capacità di spunto in salita con la massa massima tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore: .....
- 2.5. Massa massima trainabile (eventuale): .....
3. Motore (<sup>6</sup>)
- 3.0. Costruttore: .....
- 3.1. Marca: .....
- 3.1.1. Tipo (quale apposto sul motore, o altri mezzi d'identificazione): .....
- 3.2. *Motore ad accensione comandata o ad accensione spontanea*
- 3.2.1. Caratteristiche specifiche del motore
- 3.2.1.1. Principio di funzionamento: accensione comandata/accensione spontanea, quattro tempi/ due tempi (<sup>1</sup>)
- 3.2.1.2. Numero, disposizione e ordine di accensione dei cilindri: .....
- 3.2.1.2.1. Alesaggio: ..... mm (<sup>f</sup>)
- 3.2.1.2.2. Corsa: ..... mm (<sup>f</sup>)
- 3.2.1.3. Cilindrata: ..... cm<sup>3</sup> (<sup>8</sup>)
- 3.2.1.4. Rapporto volumetrico di compressione (<sup>2</sup>): .....
- 3.2.1.5. Disegni della testata del cilindro, del o dei pistoni, dei segmenti dei pistoni e del o dei cilindri: .....
- 3.2.1.6. Regime al minimo (<sup>2</sup>): ..... min<sup>-1</sup>
- 3.2.1.7. Potenza netta massima: ..... kW a ..... min<sup>-1</sup>
- 3.2.1.8. Coppia netta massima: ..... Nm a ..... min<sup>-1</sup>
- 3.2.2. Carburante gasolio/benzina/miscela/GPL/altri (<sup>1</sup>):
- 3.2.3. Serbatoio del carburante
- 3.2.3.1. Capacità massima (<sup>2</sup>): .....
- 3.2.3.2. Disegno del serbatoio con indicazione dei materiali utilizzati: .....
- 3.2.3.3. Schema che illustri con chiarezza la posizione del serbatoio sul veicolo: .....
- 3.2.4. Alimentazione di carburante
- 3.2.4.1. A carburatore/i: sì/no (<sup>1</sup>)
- 3.2.4.1.1. Marca o marche: .....
- 3.2.4.1.2. Tipo o tipi: .....
- 3.2.4.1.3. Numero: .....
- 3.2.4.1.4. Regolazioni (<sup>2</sup>)  
vale a dire:
- 3.2.4.1.4.1. Diffusori: .....
- 3.2.4.1.4.2. Livello in vaschetta: .....
- 3.2.4.1.4.3. Massa del galleggiante: .....
- 3.2.4.1.4.4. Ago del galleggiante: .....
- oppure
- 3.2.4.1.4.5. Curva del carburante in funzione della portata d'aria e regolazioni necessarie per rispettare la curva: .....
- 3.2.4.1.5. Dispositivo di avviamento a freddo: manuale/automatico (<sup>1</sup>)
- 3.2.4.1.5.1. Principio o principi di funzionamento: .....

- 3.2.4.2. A iniezione (soltanto motori ad accensione spontanea): sì/no <sup>(1)</sup>
- 3.2.4.2.1. Descrizione del sistema: .....
- 3.2.4.2.2. Principio di funzionamento: .....  
Iniezione diretta/precamera/camera di turbolenza <sup>(1)</sup>
- 3.2.4.2.3. Pompa di iniezione  
o
- 3.2.4.2.3.1. Marca o marche: .....
- 3.2.4.2.3.2. Tipo o tipi: .....  
oppure:
- 3.2.4.2.3.3. Portata massima di carburante <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>: ..... m<sup>3</sup>/corsa o ciclo per un regime della pompa di:  
..... min<sup>-1</sup> oppure diagramma caratteristico: .....
- 3.2.4.2.3.4. Fasatura dell'iniezione <sup>(2)</sup>: .....
- 3.2.4.2.3.5. Curva dell'anticipo di iniezione <sup>(2)</sup>:
- 3.2.4.2.3.6. Metodo di taratura: banco prova/motore <sup>(1)</sup>
- 3.2.4.2.4. Regolatore
- 3.2.4.2.4.1. Tipo: .....
- 3.2.4.2.4.2. Punto d'intercettazione
- 3.2.4.2.4.2.1. Punto d'intercettazione sotto carico: ..... min<sup>-1</sup>
- 3.2.4.2.4.2.2. Punto d'intercettazione a vuoto: ..... min<sup>-1</sup>
- 3.2.4.2.4.3. Regime di minimo: ..... min<sup>-1</sup>
- 3.2.4.2.5. Tubazione dell'iniezione
- 3.2.4.2.5.1. Lunghezza: ..... mm
- 3.2.4.2.5.2. Diametro interno: ..... mm
- 3.2.4.2.6. Iniettore o iniettori  
o
- 3.2.4.2.6.1. Marca o marche: .....
- 3.2.4.2.6.2. Tipo o tipi: .....  
oppure
- 3.2.4.2.6.3. Pressione di apertura <sup>(2)</sup>: ..... kPa  
oppure curva caratteristica <sup>(2)</sup>: .....
- 3.2.4.2.7. Sistema di avviamento a freddo (se esiste)  
o
- 3.2.4.2.7.1. Marca o marche: .....
- 3.2.4.2.7.2. Tipo o tipi: .....  
oppure
- 3.2.4.2.7.3. Descrizione: .....
- 3.2.4.2.8. Dispositivo di avviamento ausiliario (se esiste)  
o
- 3.2.4.2.8.1. Marca o marche: .....
- 3.2.4.2.8.2. Tipo o tipi: .....  
oppure
- 3.2.4.2.8.3. Descrizione del dispositivo: .....
- 3.2.4.3. Ad iniezione (soltanto motori ad accensione comandata): sì/no <sup>(1)</sup>  
o
- 3.2.4.3.1. Descrizione del sistema: .....
- 3.2.4.3.2. Principio di funzionamento: iniezione nel collettore di aspirazione (single/multi-point) <sup>(1)</sup>/  
Iniezione diretta/altro (specificare) <sup>(1)</sup>: .....  
oppure
- 3.2.4.3.2.1. Marca o marche della pompa di iniezione: .....
- 3.2.4.3.2.2. Tipo o tipi della pompa di iniezione: .....

- 3.2.4.3.3. Iniettori: pressione d'apertura <sup>(2)</sup>: ..... kPa  
oppure curva caratteristica <sup>(2)</sup>: .....
- 3.2.4.3.4. Fasatura dell'iniezione: .....
- 3.2.4.3.5. Sistema di avviamento a freddo
  - 3.2.4.3.5.1. Principio o principi di funzionamento: .....
  - 3.2.4.3.5.2. Limiti di funzionamento/regolazioni <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>: .....
- 3.2.4.4. Pompa di alimentazione: sì/no <sup>(1)</sup>
- 3.2.5. Impianto elettrico
  - 3.2.5.1. Tensione nominale: ..... V, terminale a massa pos./neg. <sup>(1)</sup>
  - 3.2.5.2. Generatore
    - 3.2.5.2.1. Tipo: .....
    - 3.2.5.2.2. Potenza nominale: ..... W
- 3.2.6. Accensione
  - 3.2.6.1. Marca o marche: .....
  - 3.2.6.2. Tipo o tipi: .....
  - 3.2.6.3. Principio di funzionamento: .....
  - 3.2.6.4. Curva dell'anticipo di accensione oppure punto di funzionamento caratteristico (anticipo fisso) <sup>(2)</sup>: .....
  - 3.2.6.5. Fasatura iniziale <sup>(2)</sup>: ..... gradi prima del PMS
  - 3.2.6.6. Apertura dei contatti <sup>(2)</sup>: ..... mm
  - 3.2.6.7. Angolo di chiusura <sup>(2)</sup>: .....
  - 3.2.6.8. Dispositivo per la soppressione delle correnti parassite: .....
  - 3.2.6.8.1. Descrizione e disegno del dispositivo per la soppressione delle correnti parassite: .....
  - 3.2.6.8.2. Indicazione del valore nominale delle resistenze in corrente continua e, per i cavi di accensione resistivi, indicazione della resistenza nominale per metro: .....
- 3.2.7. Sistema di raffreddamento (liquido/aria) <sup>(1)</sup>
  - 3.2.7.1. Taratura nominale del dispositivo di controllo della temperatura del motore: .....
  - 3.2.7.2. A liquido
    - 3.2.7.2.1. Natura del liquido: .....
    - 3.2.7.2.2. Pompa o pompe di circolazione: sì/no <sup>(1)</sup>
  - 3.2.7.3. Ad aria
    - 3.2.7.3.1. Ventilatore: con/senza <sup>(1)</sup>
- 3.2.8. Sistema di aspirazione
  - 3.2.8.1. Compressore: con/senza <sup>(1)</sup>
    - 3.2.8.1.1. Marca o marche: .....
    - 3.2.8.1.2. Tipo o tipi: .....
    - 3.2.8.1.3. Descrizione del sistema (ad esempio: pressione massima di carico ..... kPa, eventuale valvola di sfianto)
  - 3.2.8.2. Refrigeratore intermedio: con/senza <sup>(1)</sup>
  - 3.2.8.3. Descrizione e disegni delle tubazioni di aspirazione e loro accessori (camera in pressione, riscaldatore, prese d'aria supplementari, ecc.): .....
  - 3.2.8.3.1. Descrizione del collettore di aspirazione (con disegni e/o fotografie): .....

- 3.2.8.3.2. Filtro dell'aria, disegni: ..... oppure
- 3.2.8.3.2.1. Marca o marche: .....
- 3.2.8.3.2.2. Tipo o tipi: .....
- 3.2.8.3.3. Silenziatore di aspirazione, disegni: ..... oppure
- 3.2.8.3.3.1. Marca o marche: .....
- 3.2.8.3.3.2. Tipo o tipi: .....
- 3.2.9. Sistema di scarico
- 3.2.9.1. Disegno del sistema di scarico completo: .....
- 3.2.10. Sezione trasversale minima delle luci di entrata e di uscita: .....
- 3.2.11. Distribuzione o dati equivalenti
- 3.2.11.1. Alzata massima delle valvole e angoli di apertura e di chiusura con riferimento ai punti morti, oppure dettagli relativi alla regolazione di altri sistemi possibili: .....
- 3.2.11.2. Campi di riferimento e/o di regolazione <sup>(1)</sup>: .....
- 3.2.12. Misure adottate contro l'inquinamento atmosferico
- 3.2.12.1. Dispositivo per il ricircolo del gas del basamento, soltanto per motore a quattro tempi (descrizione e disegni): .....
- 3.2.12.2. Dispositivi supplementari contro l'inquinamento (se esistono e se non sono trattati in altre rubriche): .....
- 3.2.12.2.1. Descrizione e/o disegni: .....
- 3.2.13. Posizione del simbolo del coefficiente di assorbimento (unicamente per motori ad accensione spontanea): .....
- 3.3. *Motore elettrico di trazione*
- 3.3.1. Tipo (avvolgimento, eccitazione): .....
- 3.3.1.1. Massima potenza oraria: ..... kW
- 3.3.1.2. Tensione di esercizio: ..... V
- 3.3.2. Batteria
- 3.3.2.1. Numero di elementi: .....
- 3.3.2.2. Massa: ..... kg
- 3.3.2.3. Capacità: ..... A.h (Ampère/ora)
- 3.3.2.4. Posizione: .....
- 3.4. Altri motori o propulsori e loro combinazioni (particolari riguardanti le parti di questi motori o propulsori): .....
- 3.5. *Temperature ammesse dal costruttore*
- 3.5.1. Sistema di raffreddamento
- 3.5.1.1. Raffreddamento a liquido
- 3.5.1.1.1. Temperatura massima all'uscita: ..... °C
- 3.5.1.2. Raffreddamento ad aria
- 3.5.1.2.1. Punto di riferimento: .....
- 3.5.1.2.2. Temperatura massima al punto di riferimento: ..... °C
- 3.6. *Sistema di lubrificazione*
- 3.6.1. Descrizione del sistema
- 3.6.1.1. Posizione del serbatoio di lubrificante (se esiste): .....
- 3.6.1.2. Sistema di alimentazione (pompa/iniezione all'aspirazione/miscelazione con carburante, ecc.) <sup>(1)</sup>: .....

- 3.6.2. Miscela olio/carburante
- 3.6.2.1. Percentuale: .....
- 3.6.3. Refrigeratore dell'olio: sì/no <sup>(1)</sup>
- 3.6.3.1. Disegno o disegni: ..... oppure .....
- 3.6.3.1.1. Marca o marche: .....
- 3.6.3.1.2. Tipo o tipi: .....
- 4. **Trasmissione <sup>(h)</sup>**
- 4.1. Schema della trasmissione: .....
- 4.2. Tipo di trasmissione (meccanica, idraulica, elettrica, ecc.): .....
- 4.3. Frizione (tipo): .....
- 4.4. **Cambio**
- 4.4.1. Tipo: automatico/manuale <sup>(1)</sup>
- 4.4.2. Sistema di comando: manuale/a pedale <sup>(1)</sup>
- 4.5. **Rapporti di trasmissione**

N	R1	R2	R3	Rt
Minimo per cambio continuo				
1				
2				
3				
...				
Massimo per cambio continuo				
Retromarcia				

N = marcia.  
 R1 = rapporto dell'albero primario (rapporto tra il regime del motore e il numero di giri dell'albero primario del cambio).  
 R2 = rapporto dell'albero secondario (rapporto tra il numero di giri dell'albero primario e quello dell'albero secondario del cambio).  
 R3 = rapporto finale (rapporto fra il numero di giri dell'albero di uscita del cambio e le ruote motrici).  
 Rt = rapporto totale di trasmissione.

- 4.6. Velocità massima del veicolo e marcia con la quale essa è ottenuta (in km/h) <sup>(1)</sup>:  
 .....
- 4.7. Tachimetro e contachilometri: sì/no <sup>(1)</sup>
- 4.7.1. Marca o marche: .....
- 4.7.2. Tipo o tipi: .....
- 5. **Sospensione**
- 5.1. Disegno dei dispositivi di sospensione: .....
- 5.2. Pneumatici (categoria, dimensioni e carico massimo) e cerchioni normalmente montati: ...
- 5.2.1. Circonferenza di rotolamento nominale: .....
- 5.2.2. Pressione dei pneumatici raccomandata: dal costruttore: ..... kPa
- 5.2.3. Combinazione o combinazioni di pneumatici/cerchioni: .....

6. **Dispositivo di sterzo**
- 6.1. *Meccanismo e comando*
- 6.1.1. Tipo di meccanismo: .....
7. **Freni**
- 7.1. Schema dei dispositivi di frenatura: .....
- 7.2. Freno anteriore e posteriore a disco e/o a tamburo <sup>(1)</sup>
- 7.2.1. Marca o marche: .....
- 7.2.2. Tipo o tipi: .....
- 7.3. *Disegno degli organi di frenatura:*
- 7.3.1. Ganasce e/o pinze <sup>(1)</sup>
- 7.3.2. Guarnizioni e/o pastiglie <sup>(1)</sup>
- 7.3.3. Leve e/o pedali del freno <sup>(1)</sup>
- 7.3.4. Serbatoio o serbatoi di liquido idraulico (se necessario): .....
- 7.4. Altri dispositivi (se necessario), disegno e descrizione: .....
8. **Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa**
- 8.1. Tabella di tutti i dispositivi (numero, marca o marche, modello, marchio o marchi di approvazione, intensità massima dei proiettori abbaglianti, colore, spia corrispondente): ..
- 8.2. Schema della posizione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa: .....
- 8.3. Dispositivo di segnalazione di emergenza (se esiste): .....
- 8.4. Dispositivi supplementari per veicoli speciali: .....
9. **Equipaggiamenti**
- 9.1. *Dispositivi di traino (se esistono)*
- 9.1.1. Tipo o tipi: gancio/occhione/altri <sup>(1)</sup>
- 9.1.2. Fotografie e/o disegni che illustrano la posizione e la costruzione del dispositivo o dei dispositivi di traino: .....
- 9.2. *Sistemazione e identificazione dei comandi, spie e indicatori*
- 9.2.1. Fotografie e/o disegni della disposizione dei simboli, dei comandi, delle spie e degli indicatori: .....
- 9.3. *Iscrizioni regolamentari*
- 9.3.1. Fotografie e/o disegni che illustrano la posizione delle iscrizioni regolamentari e del numero del telaio: .....
- 9.3.2. Fotografie e/o disegni che illustrano la parte ufficiale delle iscrizioni (indicazione delle dimensioni): .....
- 9.3.3. Fotografie e/o disegni del numero del telaio (indicazione delle dimensioni): .....
- 9.4. *Dispositivo(i) di protezione contro un uso non autorizzato*
- 9.4.1. Tipo di dispositivo(i): .....
- 9.4.2. Descrizione sommaria del(dei) dispositivo(i) utilizzato(i): .....

- 9.5. *Avvisatore(i) acustico(i)*
- 9.5.1. Descrizione sommaria del(dei) dispositivo(i) utilizzato(i) e destinazione: .....
- 9.5.2. Marca o marche: .....
- 9.5.3. Tipo(i): .....
- 9.5.4. Nome e indirizzo del(dei) costruttore(i): .....
- 9.5.5. Marchio di approvazione: .....
- 9.5.6. Disegno(i) che illustra(no) la posizione dell'avvisatore (degli avvisatori) acustico(i) rispetto alla struttura del veicolo: .....
- 9.5.7. Particolari relativi al modo di fissaggio, compresa la parte della struttura del veicolo sulla quale è (sono) fissato(i) l'avvisatore (gli avvisatori) acustico(i): .....
- 9.6. Posizione della targa di immatricolazione posteriore dei motocicli (indicare le eventuali varianti: all'occorrenza possono essere utilizzati dei disegni): .....
- 9.6.1. Inclinazione del piano rispetto alla verticale: .....

**B. INFORMAZIONI CONCERNENTI ESCLUSIVAMENTE I CICLOMOTORI A DUE RUOTE, I MOTOCICLI**

1. **Equipaggiamento**
- 1.1. *Retrovisore o retrovisori* (fornire le informazioni indicate qui appresso per ciascun retrovisore)
- 1.1.1. Marca: .....
- 1.1.2. Marchio di approvazione: .....
- 1.1.3. Variante: .....
- 1.1.4. Disegno o disegni che illustrano la posizione del o dei retrovisori rispetto alla struttura dei veicoli: .....
- 1.1.5. Dettagli relativi al sistema di fissaggio nonché alla parte della struttura del veicolo cui è fissato il retrovisore: .....
- 1.2. *Cavalletto*
- 1.2.1. Tipo: centrale e/o laterale
- 1.2.2. Disegno che illustra la posizione del cavalletto o dei cavalletti rispetto alla struttura del veicolo: .....
- 1.3. Fissazioni per la motocarozzetta di motocicli (se esistono): .....
- 1.3.1. Fotografie e/o disegni che illustrano la posizione e la costruzione: .....
- 1.4. *Dispositivi di ritenuta per passeggeri*
- 1.4.1. Tipo: cinghie e/o maniglie
- 1.4.2. Fotografie e/o disegni che illustrano la posizione: .....

**C. INFORMAZIONI CONCERNENTI UNICAMENTE I CICLOMOTORI A TRE RUOTE, TRICICLI E I QUADRICICLI**

1. **Dimensioni e masse** (in mm e kg) (riferirsi eventualmente agli schizzi)
- 1.1. *Dimensioni da rispettare per la carrozzatura di un telaio non carrozzato*
- 1.1.1. Lunghezza: .....
- 1.1.2. Larghezza: .....
- 1.1.3. Altezza a vuoto: .....
- 1.1.4. Sbalzo anteriore: .....
- 1.1.5. Sbalzo posteriore: .....

1.1.6.	Posizioni limite del baricentro del veicolo carrozzato: .....
	.....
1.2.	<i>Masse</i> <sup>(d)</sup>
1.2.1.	Carico utile massimo dichiarato dal costruttore: .....
2.	<b>Equipaggiamento</b>
2.1.	<i>Carrozzeria</i>
2.1.1.	Tipo di carrozzeria: .....
2.1.2.	Schema complessivo quotato dell'interno: .....
2.1.3.	Schema complessivo quotato dell'esterno: .....
2.1.4.	Materiali e metodi di costruzione: .....
2.1.5.	Porte per gli occupanti, serrature e cerniere: .....
2.1.6.	Configurazione, dimensioni, senso ed angolo di apertura massima delle porte: .....
2.1.7.	Disegno delle serrature e delle cerniere e della loro posizione nelle porte: .....
2.1.8.	Descrizione tecnica delle serrature e delle cerniere: .....
2.2.	<i>Parabrezza ed altri vetri</i>
2.2.1.	Parabrezza
2.2.1.1.	Materiali utilizzati: .....
2.2.2.	Altri vetri
2.2.2.1.	Materiali utilizzati: .....
2.3.	<i>Tergicristallo del parabrezza</i>
2.3.1.	Descrizione tecnica dettagliata (con fotografie o disegni): .....
2.4.	<i>Lavacristallo del parabrezza</i>
2.4.1.	Descrizione tecnica dettagliata (con fotografie o disegni): .....
2.5.	<i>Dispositivi di sbrinamento e di disappannamento</i>
2.5.1.	Descrizione tecnica dettagliata (con fotografie o disegni): .....
2.6.	<i>Retrovisore o retrovisori</i> (fornire le informazioni indicate qui appresso per ciascun retrovisore)
2.6.1.	Marca: .....
2.6.2.	Marchio di approvazione: .....
2.6.3.	Variante: .....
2.6.4.	Disegno o disegni che illustrano la posizione del o dei retrovisori rispetto alla struttura del veicolo: .....
2.6.5.	Dettagli relativi al modo di fissaggio compresa la parte della struttura del veicolo cui il retrovisore è fissato: .....
2.7.	<i>Sedili</i>
2.7.1.	Numero: .....
2.7.2.	Posizione: .....
2.7.3.	Coordinate o schizzo del punto R <sup>(i)</sup>
2.7.3.1.	Sedile del conducente: .....
2.7.3.2.	Altri posti a sedere: .....

- 2.7.4. **Inclinazione prevista per lo schienale**
- 2.7.4.1. Sedile del conducente (se esiste): .....
- 2.7.4.2. Altri posti a sedere: .....
- 2.7.5. **Corsa di regolazione del sedile (se esiste)**
- 2.7.5.1. Sedile del conducente: .....
- 2.7.5.2. Altri posti a sedere: .....
- 2.8. **Sistema di riscaldamento dell'abitacolo (se previsto)**
- 2.8.1. Breve descrizione del tipo di veicolo per quanto concerne il sistema di riscaldamento se questo utilizza il calore del fluido di raffreddamento del motore: .....
- 2.8.2. Descrizione dettagliata del tipo di veicolo per quanto concerne il riscaldamento se vengono usati come sorgente di calore l'aria di raffreddamento o i gas di scarico del motore, comprendente
  - 2.8.2.1. Schema complessivo del sistema di riscaldamento che illustri la sua posizione nel veicolo (e la sistemazione dei dispositivi fonoassorbenti, compresa la posizione dei punti di scambio di calore): .....
  - 2.8.2.2. Disegno complessivo dello scambiatore di calore per i sistemi di riscaldamento che utilizzano i gas di scarico a fini di riscaldamento o delle parti in cui avviene lo scambio di calore (per i sistemi di riscaldamento che utilizzano l'aria di raffreddamento del motore): .....
  - 2.8.2.3. Sezione dello scambiatore di calore o delle parti nelle quali avviene lo scambio di calore con indicazione dello spessore di parete, dei materiali usati e delle caratteristiche della superficie: .....
  - 2.8.2.4. Specificazioni relative ad eventuali altri componenti importanti del sistema di riscaldamento, ad esempio la ventola, con le rispettive caratteristiche di costruzione ed i dati tecnici: .....
- 2.9. **Cinture di sicurezza**
- 2.9.1. Numero e posizione delle cinture di sicurezza con indicazione dei posti sui quali possono essere installate: .....

D/P	Marchio di approvazione completo	Eventuale variante
<b>Sedili anteriori</b>		
.....	.....	.....
.....	.....	.....
<b>Sedili posteriori</b>		
.....	.....	.....
.....	.....	.....
<b>Sedili posteriori centrali e sedili anteriori centrali</b>		
.....	.....	.....
.....	.....	.....
<b>Opzioni supplementari (ad esempio, sedile con regolazione in altezza, dispositivo di precaricamento, ecc.)</b>		
.....	.....	.....
.....	.....	.....

D = lato conducente  
 P = lato passeggero anteriore



**Note:**

- (1) Cancellare la o le diciture inutili.
- (2) Indicare la o le tolleranze.
- (4) Per ogni dispositivo approvato la descrizione può venir sostituita da un rinvio a tale approvazione. Del pari, la descrizione non è necessaria per qualsiasi elemento che risulti chiaramente dagli schemi o dai disegni allegati alla scheda. Per ciascuna rubrica che richiede un corredo di fotografie o di disegni, indicare i numeri degli allegati corrispondenti.
- (b) I mezzi d'identificazione del tipo eventualmente utilizzati devono figurare soltanto su quei veicoli o entità tecniche o componenti che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva particolare che disciplina l'approvazione. Se i mezzi d'identificazione del tipo contengono caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo/entità tecnica o di componente oggetto di questa scheda informativa, detti caratteri devono essere sostituiti nella documentazione dal simbolo «?» (esempio: ABC??123??).
- (c) Classificazione in base alle seguenti categorie:
- ciclomotore a due ruote,
  - ciclomotore a tre ruote e quadriciclo leggero,
  - motociclo,
  - motociclo con motocarrozzeria,
  - triciclo e quadriciclo.
- (d) 1. *Massa a vuoto*: massa del veicolo in ordine normale di marcia e munito dei seguenti equipaggiamenti:
- equipaggiamento supplementare prescritto unicamente per l'utilizzazione normale considerata,
  - equipaggiamento elettrico completo, compresi i dispositivi di illuminazione e di segnalazione forniti dal costruttore,
  - strumenti e dispositivi prescritti dalla legislazione per la quale si esegue una misurazione della massa a vuoto del veicolo,
  - opportuni riempimenti di liquidi per garantire il buon funzionamento di tutte le parti del veicolo.
- Osservazione*: Il carburante e la miscela carburante/olio non sono inclusi nella misura a differenza di elementi quali l'acido dell'accumulatore, il fluido per i circuiti idraulici, il liquido di raffreddamento e l'olio del motore.
2. *Massa in ordine di marcia*: massa a vuoto alla quale è aggiunta la massa dei seguenti elementi:
- carburante: serbatoio riempito almeno al 90% della capacità indicata dal costruttore,
  - equipaggiamento supplementare normalmente fornito dal costruttore oltre a quello necessario per il funzionamento normale (astuccio degli utensili, portapacchi, parabrezza, dispositivo di protezione, ecc.).
- Osservazione*: Nel caso di un veicolo funzionante con una miscela carburante/olio:
- a) se il carburante e l'olio sono premiscelati, il termine «carburante» deve essere interpretato in modo da comprendere detta premiscela di carburante e di olio,
  - b) se il carburante e l'olio sono introdotti separatamente, il termine «carburante» deve essere interpretato in modo da comprendere soltanto la benzina. In questo caso l'olio è già incluso nella misura della massa a vuoto.
3. *Massa massima tecnicamente ammissibile*: massa calcolata dal costruttore per determinate condizioni di esercizio, tenendo conto di elementi quali la resistenza dei materiali, la capacità di carico dei pneumatici, ecc.
4. *Carico utile massimo dichiarato dal costruttore*: carico ottenuto sottraendo la massa di cui al punto 2 con il conducente dalla massa definita al punto 3.
5. La massa del conducente è stabilita per convenzione pari a 75 kg.
- (e) Per i motori ed i sistemi non classici, il costruttore deve fornire informazioni equivalenti a quelle richieste in questo titolo.
- (f) Arrotondare questo valore al decimo di millimetro più vicino.
- (g) Calcolare questo valore con  $\pi = 3,1416$  ed arrotondare al  $\text{cm}^3$  più vicino.
- (h) Fornire le informazioni richieste per tutte le varianti eventualmente previste.
- (i) È ammessa una tolleranza del 5%.
- (j) Per «punto R» o «punto di riferimento del sedile», si intende il punto di riferimento indicato dal costruttore che
- abbia coordinate determinate rispetto alla struttura del veicolo;
  - corrisponda alla posizione teorica del punto di rotazione tronco/cosce (punto H) per la posizione di guida o di utilizzazione normale più bassa e più arretrata indicata dal costruttore del veicolo per ciascuno dei posti a sedere dallo stesso previsti;
  - può essere preso come riferimento, con l'assenso delle autorità competenti, per tutti i posti a sedere diversi dai sedili anteriori per i quali il «punto H» non può essere determinato con il «sistema di riferimento tridimensionale» o con procedura per la determinazione del «punto H».

## ALLEGATO III

## CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE

(modello)

## A. PROCEDURA

La compilazione di un certificato di omologazione nel quadro della procedura di omologazione comporta le seguenti operazioni:

- 1) compilare le rubriche appositamente previste nel modello di certificato di omologazione che figura al punto B qui appresso in base ai dati corrispondenti che figurano nella scheda informativa;
- 2) verificare l'esattezza dei dati corrispondenti che figurano nella scheda informativa nei casi in cui la rubrica del modello di certificato di omologazione rechi la menzione CONF ed inscrivere una crocetta in una delle due caselle a seconda del risultato delle verifiche eseguite: nella prima casella se le indicazioni che figurano nella scheda informativa sono esatte e nella seconda casella se esse non sono esatte;
- 3) verificare la conformità dell'elemento o della caratteristica citato nella rubrica con le prescrizioni della direttiva particolare che lo o li concerne nel caso in cui accanto alla rubrica del modello di certificato di omologazione figuri la menzione DP e inscrivere una crocetta in una delle due caselle a seconda del risultato delle verifiche eseguite: nella prima casella se le prescrizioni della direttiva particolare sono state rispettate e nella seconda casella se esse non sono state rispettate;
- 4) compilare, alla fine delle verifiche di cui ai precedenti punti 2 e 3 il certificato di omologazione che figura al punto C qui appresso.

## B. CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE N. ....

Numero della rubrica	Rubrica	Menzione	Sì	NO
1.	<b>Dati generali</b>			
1.1.	Marca:	CONF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2.	Tipo (specificare eventuali varianti e versioni):	CONF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3.	Nome e indirizzo del costruttore:	CONF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4.	Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore:	CONF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	<b>Caratteristiche costruttive generali del veicolo</b>			
2.1.	Categoria del veicolo:	CONF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2.	Velocità massima per costruzione:	DP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3.	Ruote:			
2.3.1.	Numero:	CONF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3.2.	Disposizione simmetrica o asimmetrica (nel caso di veicoli a tre ruote):	CONF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4.	Schema indicativo del telaio:	CONF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	<b>Masse e dimensioni</b>	DP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	<b>Motore</b>			
4.1.	Nome e indirizzo del costruttore del motore (se diverso dal costruttore del veicolo)	CONF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2.	Marca:	CONF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3.	Tipo (ad accensione comandata o ad accensione spontanea e/o elettrico) e denominazione:	CONF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4.	Motore ad accensione comandata o spontanea:			
4.4.1.	Ciclo:	CONF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4.2.	Raffreddamento:	CONF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4.3.	Lubrificazione:	CONF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4.4.	Numero e configurazione dei cilindri o statori (nel caso di motore a pistone rotativo):	CONF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Numero della rubrica	Rubrica	Menzione	SÌ	NO
4.4.5.	Alesaggio, corsa, cilindrata o volume delle camere di combustione (nel caso di motore a pistone rotativo):	CONF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4.6.	Diagramma di distribuzione completo:	CONF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4.7.	Rapporto di compressione (pistoni e guarnizioni):	CONF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4.8.	Potenza massima netta del motore e coppia massima:	DP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4.9.	Serbatoio o serbatoi di carburante:	DP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4.10.	Carburatore o altro sistema di alimentazione:	CONF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4.11.	Tensione nominale di alimentazione (voltaggio):	CONF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4.12.	Generatore (tipo e potenza massima):	CONF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4.13.	Dispositivi contro l'inquinamento atmosferico:	DP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.5.	Motore elettrico di propulsione:			
4.5.1.	Tensione nominale di alimentazione:	CONF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.5.2.	Batteria(e) di propulsione:	CONF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.5.3.	Potenza massima netta e coppia massima:	CONF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.5.4.	Raffreddamento:	CONF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Trasmissione del movimento	CONF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Pneumatici	DP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Frenatura	DP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa	DP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa	DP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Varie			
10.1.	Segnalatore acustico:	DP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.2.	Posizione della targa d'immatricolazione posteriore:	DP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.3.	Interferenze elettriche ed elettromagnetiche:	DP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.4.	Livello sonoro e sistema di scarico salvo per i veicoli elettrici:	DP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.5.	Retrovisore(i):	DP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.6.	Sporgenze esterne:	DP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.7.	Cavalletto: eccetto per i veicoli a tre e quattro ruote:	DP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.8.	Dispositivo(i) di protezione contro un impiego non autorizzato:	DP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.9.	Vetri, tergicristalli, lavacristalli e dispositivi di sbrinamento e disappannamento dei tricicli e quadricicli muniti di carrozzeria:	DP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.10.	Dispositivi di ritenuta per passeggeri dei veicoli a due ruote:	DP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.11.	Ancoraggi delle cinture di sicurezza e cinture di sicurezza dei tricicli e quadricicli muniti di carrozzeria:	DP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.12.	Tachimetro e contachilometri per motocicli, tricicli e quadricicli:	CONF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.13.	Identificazione dei comandi, spie e indicatori:	DP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.14.	Iscrizioni regolamentari (contenuto, posizione e metodo di fissaggio):	DP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.15.	Misure contro la manomissione dei ciclomotori e dei motocicli:	DP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.16.	Dispositivi di traino e fissaggio:	DP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## C. CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE N.

Il sottoscritto certifica che la descrizione contenuta nella scheda informativa n. .... fornita dal costruttore corrisponde al Ciclomotore/Motociclo/Triciclo/Quadriciclo <sup>(1)</sup> identificato al punto 1 del presente certificato di omologazione e presentato come prototipo di una serie di veicoli.  
Dalle verifiche eseguite risulta che il veicolo descritto sopra e presentato come prototipo di una serie, soddisfa/non soddisfa <sup>(1)</sup> le menzioni (CONF e DP) che figurano nella presente scheda di omologazione.

Fatto a: ..... , addì: .....

.....  
(firma)

.....  
(funzione)

\_\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> Cancellare la o le menzioni inutili.

## ALLEGATO IV

A. CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CHE ACCOMPAGNA OGNI VEICOLO DELLA SERIE DEL TIPO  
OMOLOGATO

(Modello)

Il sottoscritto ..... (cognome e nome)  
attesta che il ciclomotore/motociclo/triciclo/quadriciclo <sup>(1)</sup>

1. Marca: .....
  2. Tipo: .....
  - 2.1. Versione(i), se del caso (da definire mediante codice numerico o alfanumerico): .....
  - 2.2. Variante(i), se del caso (da definire mediante codice numerico o alfanumerico): .....
  3. Potenza massima in kW: .....
  4. Regime di potenza massima in giri/minuto: .....
  5. Cilindrata in cm<sup>3</sup>: .....
  6. Velocità massima in km/h: .....
  7. Rumori in dB (A): .....
  - 7.1. Rumore da fermo (regime del motore): .....
  - 7.2. Rumore in marcia: .....
  8. Tipo di motore e ciclo (eventualmente): .....
  9. Massa del veicolo a vuoto in kg: .....
  10. Pneumatico(i) di cui il veicolo è munito all'origine: dimensione(i) ed, eventualmente, marca: .....
  11. Numero di serie del tipo: .....
- è conforme al tipo omologato a ..... il ..... da .....  
descritto nel certificato di omologazione n.: .....  
e nella scheda informativa n.: .....

Fatto a: ....., addì: .....

.....  
(firma).....  
(funzione)<sup>(1)</sup> Cancellare la o le menzioni inutili.

**B. CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CHE ACCOMPAGNA OGNI ENTITÀ TECNICA O COMPONENTE NON DI ORIGINE DELLA SERIE DEL TIPO APPROVATO**

(Modello)

Il sottoscritto ..... (cognome e nome)

attesta che il (la) ..... (entità tecnica o componente)

1. Marca: .....

2. Tipo: .....

3. Numero di serie del tipo: .....

è conforme al tipo approvato a ..... il ..... da .....

descritto nel certificato di approvazione n.: .....

e nella scheda informativa n.: .....

Fatto a: ....., addì: .....

.....

(firma)

.....

(funzione)

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO V


## MARCHIO DI APPROVAZIONE

1. Il marchio di approvazione è costituito:
  - 1.1. da un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera minuscola «e», seguita dal numero o dal gruppo di lettere distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione, vale a dire
    - 1 per la Germania
    - 2 per la Francia
    - 3 per l'Italia
    - 4 per i Paesi Bassi
    - 6 per il Belgio
    - 9 per la Spagna
    - 11 per il Regno Unito
    - 13 per il Lussemburgo
    - 18 per la Danimarca
    - 21 per il Portogallo
    - EL per la Grecia
    - IRL per l'Irlanda
  - 1.2. dal numero di approvazione che corrisponde al numero del certificato di approvazione compilato per l'entità tecnica o per il componente di cui trattasi.

Il numero di approvazione è posto al di sotto in prossimità del rettangolo di cui al punto 1.1. Le cifre che compongono il numero di approvazione sono poste dallo stesso lato della lettera «e» e nello stesso senso. Per evitare qualsiasi confusione con altri simboli si deve evitare l'uso di cifre romane nel numero di approvazione.
2. Il marchio di approvazione deve essere apposto sull'entità tecnica o sul componente in modo che sia indelebile e ben leggibile anche quando l'entità tecnica o il componente sono montati sul veicolo.
3. Nell'appendice figura un esempio di marchio di approvazione.

*Appendice*

## Esempio di marchio di approvazione



Il marchio di approvazione qui raffigurato è stato rilasciato dall'Irlanda (e IRL) con numero 60676.

## ALLEGATO VI

## DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

1. Per verificare che i veicoli, le entità tecniche e i componenti siano prodotti in modo conforme al tipo omologato (veicolo) o approvato (entità tecnica o componente), vengono applicate le seguenti disposizioni:
  - 1.1. Il detentore dell'omologazione o dell'approvazione è tenuto:
    - 1.1.1. a vigilare in merito all'esistenza di procedure di controllo efficace della qualità dei prodotti
    - 1.1.2. ad avere accesso all'attrezzatura necessaria al controllo della conformità di ciascun tipo di veicolo omologato o di ciascun tipo di entità tecnica o di componente approvato
    - 1.1.3. a vigilare affinché i dati dei risultati delle prove siano registrati ed i documenti allegati siano tenuti a disposizione per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla cessazione della produzione
    - 1.1.4. ad analizzare i risultati di ciascun tipo di prova per controllare e garantire la costanza delle caratteristiche del prodotto tenuto conto delle variazioni ammissibili nel corso della produzione industriale
    - 1.1.5. a provvedere affinché per ogni tipo di prodotto siano effettuate le prove prescritte nella direttiva particolare che lo concerne
    - 1.1.6. a fare in modo che ogni prelievo di campioni o di provette che mettano in evidenza la non conformità per il tipo di prova considerato sia seguito da un nuovo prelievo e da una nuova prova. Devono essere adottate tutte le disposizioni necessarie per ristabilire la conformità della produzione corrispondente.
  - 1.2. Le autorità competenti che hanno rilasciato l'omologazione o l'approvazione possono verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati in ogni unità di produzione.
    - 1.2.1. Nel corso di ogni ispezione devono essere presentati all'ispettore i registri di prova e di produzione.
    - 1.2.2. L'ispettore può selezionare a caso dei campioni che saranno sottoposti alle prove nel laboratorio del fabbricante. Il numero minimo dei campioni può essere determinato in funzione dei risultati dei controlli eseguiti dal fabbricante stesso.
    - 1.2.3. Se il livello qualitativo non risultasse soddisfacente oppure se si ritenesse necessario verificare la validità delle prove eseguite in applicazione del punto 1.2.2, l'ispettore deve prelevare dei campioni che saranno inviati al servizio tecnico che ha eseguito le prove di omologazione o di approvazione.
    - 1.2.4. Le autorità competenti possono eseguire tutte le prove prescritte nella direttiva o nelle direttive particolari applicabili ai prodotti in questione.
    - 1.2.5. Di norma, le autorità competenti autorizzano una ispezione all'anno. Se fosse necessario un numero diverso di ispezioni, lo si preciserà in ciascuna delle direttive particolari. Se, nel corso di tali ispezioni si constatassero risultati negativi, l'autorità competente deve provvedere affinché vengano adottate tutte le disposizioni necessarie per ristabilire al più presto la conformità della produzione.